

054

--

--

--

--

CIRCOLARE DEL PARTITO D'AZIONE
PROPOSTE DI DISCUSSIONI

PARTITO D'AZIONE

DIREZIONE CENTRALE

Via Sistina, 91

R O M A

SEGRETERIA POLITICA

Roma, 8 gennaio 1946

Circolare n° 55

AI SEGRETARI DELLE UNIONI REGIONALI
AI SEGRETARI DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI
AI SEGRETARI DELLE SEZIONI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
e p. c. AI DIRETTORI DEI QUOTIDIANI E SETTIMANALI DI PARTITO
AI COMPAGNI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE
AI CONSULTORI DEL PARTITO D'AZIONE
AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO DEL P.D.A.
AGLI EX MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO DEL P.D.A.
AL CENTRO FEMMINILE
AL CENTRO SINDACALE
ALLA GIOVENTU' D'AZIONE

S E D I

Nel corso della recente crisi politica si sono delineati e variamente intrecciati alcuni problemi fondamentali della vita democratica italiana. Nell'individuarli si potrà chiarire la posizione politica del Partito d'Azione.

I) - PROBLEMA ISTITUZIONALE

Dal giugno 1944 l'Italia vive in un regime costituzionale provvisorio ed incerto in cui il potere effettivo nel Paese si trova diviso fra il vecchio istituto monarchico, che mira a ricostituire la vita politica del Paese nell'ambito degli istituti prefascisti, ed il consiglio dei ministri, emanazione del C.L.N. - Una legge del giugno 1944 impegna questo regime provvisorio a convocare un'assemblea costituente che dovrà decidere sulle forme dello Stato.

Non essendo finora ancora stata decisa la questione dei poteri della costituente, una sorda battaglia è in corso da molto tempo per risolverla in un senso o nell'altro.

Da una parte si vuole una costituente che, una volta convocata, riassuma in sé tutta la sovranità dello Stato, eliminando la monarchia ed imponendo a tutte le forze dello Stato un obbligo di lealtà e di obbedienza verso il governo che essa nominerà. - L'accettazione di tale concezione della costituente implica un atteggiamento repubblicano ed è perciò difesa dalle correnti repubblicane e vista con diffidenza da quelle monarchiche o che non si sono ancora pronunciate.

Dall'altra parte si vorrebbe una costituente che dovrebbe elaborare una nuova costituzione, ma sui poteri della quale si fanno molte riserve - C'è chi vorrebbe rimandare la scelta della forma di governo ad un referendum, chi vuole far decidere con questo mezzo quale forma dovrà

avere il governo durante i lavori della costituente ed infine chi vuole sottoporre ad un referendum finale la decisione stessa dell'assemblea costituente.

Se si pensa alla difficoltà di presentare prima ancora della costituente una formula statale soddisfacente da contrapporre a quella monarchica, e che col sistema del referendum si permetterebbe a buona parte della nuova classe dirigente italiana e ad alcuni partiti di non pronunciarsi apertamente per la monarchia o la repubblica, e se si riflette alla possibilità di trasformare il referendum in uno dei plebisciti in cui casa Savoia è specialista, si comprendono le diffidenze, l'ostilità e la decisa resistenza dei partiti repubblicani a questo metodo.

Quantunque da parecchio tempo queste diverse tesi siano dibattute, esse non si sono ancora affrontate in seno all'organo deliberante del nostro Paese, cioè al governo. La lotta ha invece proceduto più aperta, mirando a giungere ad una composizione governativa tale da facilitare la vittoria dell'una o dell'altra tesi.

La tendenza favorevole alla restaurazione monarchica ha potuto provocare la crisi del governo Parri e la sua caduta quando è riuscita a conquistare la direzione del partito liberale e ad indurlo a fare il tentativo di spezzare il governo del C.L.N. ed a costituirgliene un altro dominato dagli uomini favorevoli alla restaurazione.

Da questo punto di vista la manovra monarchico-liberale è però fallita perchè di fronte al rifiuto dei partiti repubblicani di accettare un tale spostamento nella composizione del governo, la democrazia cristiana, benchè riluttante a prendere una posizione netta, è benchè avesse inizialmente partecipato alla manovra liberale, messa alle strette, ha mostrato di non potersi legare con le forze monarchiche e conservatrici e di preferire, malgrado tutto, di restare unita con i partiti repubblicani. Se si fosse giunti, come ad un certo momento è sembrato possibile, alla formazione di un governo a cinque, con esclusione dei liberali, si sarebbe creata automaticamente nel Paese una divisione netta fra le forze repubblicane, che sarebbero state al governo, e quelle della restaurazione monarchica che sarebbero state all'opposizione. Il Luogotenente più ancora del Partito liberale ha compreso il pericolo di questa situazione ed è intervenuto sia presso i democristiani che presso i liberali perchè si evitasse una sconfitta irreparabile per la sua causa. La democrazia cristiana nel cui seno esistono forti correnti restauratrici, è stata felice di cogliere questa occasione per sottrarsi alla necessità di una scelta politica definitiva, ed i liberali, visto che il loro colpo era ormai andato a vuoto, sono tornati ad un governo del C.L.N., rinunciando anche ad alcune posizioni di prestigio che avevano nel governo precedente.

Il governo De Gasperi, così formato, non ha perciò portato ad una soluzione del contrasto pro o contro la restaurazione monarchica, e va in contro a dure battaglie interne per la decisione definitiva. L'aspetto positivo maggiore del nuovo governo è costituito dal fatto che esso mette fin da oggi i due partiti democristiano e socialista - sui quali il governo è imperniato - nella necessità di assumersi gravi e precise responsabilità nella conduzione politica del Paese. Per entrambi diventa alquanto più difficile permanere in situazioni equivocate con un piede nella democrazia ed uno fuori di essa.

L'aspetto negativo principale è costituito dal fatto che la convivenza fra i vari partiti si è ristabilita dopo un conflitto aperto e sen-

za che tuttavia sia stato chiarito, in alcun modo, rispetto al governo precedente, il modo in cui si dovrà procedere alla costituzione della democrazia in Italia.

Socialisti e comunisti sono senza dubbio repubblicani, ma per la loro struttura ideologica, politica ed organizzativa non riescono facilmente a dare a questa esigenza un'espressione capace di amalgamare una sufficiente quantità di forze politiche, e possono perciò facilmente finire col concentrare la loro attenzione su altri problemi per loro più urgenti limitandosi ad una pura azione verbale per quanto riguarda il problema istituzionale. Nel partito democristiano la decisione pro o contro la repubblica resta ancora indecisa e dipende in gran parte dalla formula repubblicana che si riuscirà ad elaborare. I liberali sono rientrati nel governo sconfitti sì, ma non avendo mostrato in alcun modo di aver abbandonato i progetti di restaurazione pre-fascista. E fuori del governo continueranno le manovre monarchiche per cercare di scompaginare la coalizione e per arrestare lo sviluppo democratico.

E', fra l'altro, dalla previsione di questa insufficienza, che si riassume in una diminuita sensibilità del governo di fronte ai problemi più squisitamente politici della democrazia che è derivata la perplessità degli organi dirigenti del partito sulla opportunità di entrare nel governo, perplessità che è stata risolta positivamente, per il prevalere dei motivi e delle opinioni favorevoli alla collaborazione.

Da questo stato di cose discende chiaramente quella che deve essere la posizione politica del partito d'Azione. Se ad esso è sfuggita la direzione del governo, ciò significa che il suo lavoro nel governo e nel Paese è divenuto più difficile, ma non che sia divenuto superfluo. Spetta sempre ad esso il grave compito di elaborare sia nel governo che nel Paese una politica misurata, ma ferma di avviamento ad una soluzione repubblicana democratica che segni una vita, per così dire, obbligata tanto per i socialcomunisti che per i democristiani.

Non vogliamo qui tornare ancora una volta sulla necessità di una posizione autonoma del partito, senza la quale non sarebbe possibile neanche impostare una politica di costituente democratica. Ci limitiamo a mettere in rilievo che sia nell'azione di governo che nei rapporti con gli altri partiti e nella propaganda il Partito d'Azione deve mettere il Paese in guardia contro il persistente pericolo di restaurazione monarchica e sostenere la tesi della costituente sovrana, che abolisca la monarchia come primo suo atto, e deve indicare che questo passo potrà essere fatto solo se sarà connesso con una evoluzione repubblicana nettamente democratica, in cui sia assicurato il libero giuoco delle forze politiche, e che non abbia tinte totalitarie di destra o di sinistra. Poiché il punto cruciale di tale evoluzione sarà dato dal regime provvisorio che dovrà reggere il Paese nell'intervallo fra la convocazione della costituente e la promulgazione della costituzione, compito del Partito d'Azione è fin da questo momento condurre un'azione politica che metta in rilievo la necessità di giungere ad un accordo sul carattere e sui poteri del governo provvisorio della repubblica, in modo che tale governo dia sufficienti garanzie democratiche e permetta all'assemblea costituente di procedere alla rapida elaborazione della costituzione.

II) -- PROBLEMA DELLA RICOSTRUZIONE ECONOMICO-SOCIALE. --

Un secondo motivo soggiacente alla crisi, di cui si è poco parlato, ma che aveva una grande importanza, è quello della ricostruzione economico-sociale del Paese.

Nella sua forma più perspicua, ma non più profonda, il problema si presenta come il tradizionale conflitto di classi.

Alle agitazioni sindacali dei lavoratori si è contrapposta, specialmente nelle campagne, ove le lotte sono state finora più acute che nei centri industriali, una tenace resistenza padronale che in alcune regioni, come in Puglia, hanno quasi avuto il sopravvento e che comunque si sono sentite abbastanza forti da elevare con insistenza la richiesta di un governo che spezzasse ancora una volta, come ha fatto nel passato il fascismo, il movimento operaio e contadino. Le forze della reazione sociale hanno istintivamente fatto lega con quelle della reazione politica ed hanno puntato ad un rovesciamento dell'equilibrio politico instaurato dopo l'insurrezione del 25 aprile.

Anche questa battaglia è però andata perduta, e la mancata conquista del Ministero degli Interni da parte delle forze conservatrici ne è stato il più chiaro segno.

Se tuttavia guardiamo più a fondo nel problema, dobbiamo constatare che esso non può risolversi con un semplice giuoco di equilibrio fra classi lavoratrici e classi padronali, ma affrontando nel suo complesso la questione della politica economica da sviluppare in Italia, e che in questo senso la crisi e la sua conclusione non hanno portato a nessun chiarimento.

Il dramma sociale-economico italiano non è dato dalle agitazioni sindacali né dalle manovre padronali, ma dal fatto che, mentre profonde riforme sono necessarie per elevare le condizioni materiali e morali del popolo italiano, questa esigenza si presenta deformato e quasi senza via d'uscita pel fatto di innestarsi nel fenomeno più vasto del marasma di un regime corporativo in cui è scomparso il potere totalitario che teneva in equilibrio i vari interessi. La società italiana è rimasta anche dopo la caduta del fascismo strettamente impigliata nelle strutture corporativistiche, cioè divise in gruppi di interessi organizzati miranti ad ottenere dallo Stato posizioni di privilegio. Scomparso lo stato totalitario, questi gruppi si sono dati liberamente ad esercitare pressioni e ricatti sul potere politico, sperando ciascuno di essere il più forte o il piùabile e rifiutandosi ciascuno di prospettarsi l'ipotesi di un ritorno ad una economia di mercato modernamente concepita in cui l'intervento dello stato sia diretto a mantenere le condizioni fondamentali di una democrazia moderna e non a distribuire favori.

La politica dei sindacati operai non si distingue sotto questo aspetto da quella dei gruppi capitalistici, e questo arrembaggio a situazioni privilegiate da parte di gruppi di interessi bene organizzati è uno dei motivi più importanti della inecapacità finora mostrata dal governo di ristabilire un ordine vitale nell'economia del Paese.

La situazione è tanto più grave in quanto ad una struttura corporativistica dell'economia, lasciataci in retaggio del fascismo, corrisponde una mentalità corporativista, enormemente diffusa nei quadri politici che hanno maggiore influenza nel Paese - mentalità che concepisce la funzione del governo sotto l'aspetto di un equilibratore che deve sostituirsi al mercato e fissare l'autorità, i rapporti fra i vari gruppi economici del

Paese, mentre il compito fondamentale di un governo democratico deve oggi consistere nel sostituire all'autoritarismo dell'economia di guerra e di quella corporativista un piano di controllo delle forze economiche, che intervenga a limitare ed anche a sopprimere il mercato solo ove ciò sia necessario per tutelare i consumatori contro le prepotenze monopolistiche dei produttori e per assicurare a tutti i cittadini quel tenore minimo di vita civile senza il quale non si può realizzare una convivenza democratica. Sia che ci si richiami alle dottrine del corporativismo cattolico o a quelle pianificatrici socialiste, od anche semplicemente alla prassi della politica economica italiana dell'epoca fascista, si pensa in un ogni caso ugualmente non a procedere allo smontaggio delle strutture corporativiste, ma a rimettere in piedi e mantenere indefinitamente la malsana struttura economico-sociale italiana, solo preoccupandosi di spostarne i vantaggi da questo a quel gruppo.

Se perciò possiamo constatare che l'assalto delle forze della reazione sociale è fallito, dobbiamo anche aggiungere che nessun passo è stato fatto per impostare una politica economica capace di garantire un avvenire alla democrazia.

Anche in questo campo spetta al Partito d'Azione indicare che la ripresa economica, le riforme di struttura auspiccate dalle correnti progressiste, e la creazione di una base economica salda alla democrazia - che costituiscono poi il fine della nostra azione - possono essere raggiunte solo avviando una politica economica nettamente anticorporativista.

In questo suo farsi rappresentanti degli interessi dell'uomo comune contro quelli dei gruppi organizzati con interessi particolaristici è l'avvenire del nostro Partito, e solo nella misura in cui riuscirà a frenare la corsa al corporativismo, e perciò necessariamente all'autoritarismo esso potrà salvare la democrazia nel nostro Paese.

Dobbiamo francamente riconoscere che è questo il campo in cui il Partito d'Azione si è comportato con maggiore imprecisione ed indecisione ed è qui una delle cause principali della sua debolezza politica. Acquistando una maggior consapevolezza di questa nostra funzione nell'attività governativa ed in quella propagandistica, potremo risalire la china lungo cui siamo scesi da quando è terminata la guerra di liberazione.

E se si tien conto che è questa la via che sola permetterà una rinascita democratica, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, vediamo che solo in tal modo potremo ricollegarci al grande sforzo internazionale di impiantare di nuovo una civiltà democratica, e che potremo raggruppare intorno a questa posizione tutte le parti più sinceramente democratiche del nostro Paese.

III) - RAPPORTO FRA LE FORZE POLITICHE LAICHE E CATTOLICHE. -

Il terzo punto decisivo nella crisi attuale è stato quello dell'avanzata democristiana. Il partito democristiano ha partecipato alla manovra liberale contro Parri per vari e complessi motivi, ma soprattutto perchè contava che essa si sarebbe conclusa con una sua affermazione, come è di fatti avvenuto.

La formazione di grandi partiti cattolici, correlativamente alla rinascita di grandi partiti socialisti e comunisti è oggi una delle caratteristiche più salienti della situazione non solo italiana, ma europea, ed una loro forte partecipazione al potere è, secondo le regole democratiche, inevitabile.

Nell'accrescimento delle forze cattoliche, dobbiamo tener conto di due coefficienti. Un primo, più contingente, consiste nell'istintivo raggrupparsi intorno ad esso di correnti che non vedono altro modo di porre un argine all'avanzata socialista e comunista. Poiché la democrazia vive di queste tensioni e dell'equilibrio che ne deriva, la presenza di questi blocchi - cattolico, socialista, comunista - può essere utile. Se essi troveranno un terreno di collaborazione democratica si può sperare, in Italia come altrove, di superare questi primi difficilissimi passi della nuova democrazia e di avere il tempo necessario per un raggruppamento di forze meglio equilibrate e più rispondente alle varie esigenze della vita moderna? Se si cozzeranno la democrazia naufragherà quasi inevitabilmente.

Essendo il ministero De Gasperi un primo tentativo di coalizione democratica cattolico-socialista-comunista, è comprensibile che il Partito d'Azione, malgrado tutte le riserve verso il governo attuale, abbia sentito il dovere di parteciparvi, vegliando affinché l'accordo si mantenga nei termini della costituzione democratica.

Questo obiettivo è di tanto più importante e va tenuto d'occhio costantemente, in quanto parallelamente al tentativo di coalizione su base democratica esiste oggi nel nostro Paese anche la possibilità di un'altra soluzione.

Le tendenze restauratrici puntano anch'esse a fornire una mediazione fra cattolici e socialisti. La monarchia potrebbe essere il potere superiore che terrebbe in ~~equilibrio~~ equilibrio cattolici e socialisti, dando soddisfazione ai primi in materia confessionale ed ai secondi in materia sociale. Iato lo scarsissimo senso democratico esistente nel nostro popolo, un accordo di questo genere non è da escludere, se mancherà nei prossimi mesi decisivi un forte centro di azione democratica cioè se il Partito d'Azione non si rafforzerà sensibilmente.

Il secondo coefficiente nell'ascesa democristiana è di natura più profonda, e consiste nella secolare aspirazione della chiesa cattolica a dominare la società e a darle la sua impronta. I disastri del nostro secolo, il languire della combattività anticlericale ed il cresciuto fervore delle file cattoliche che da decenni si armano per una riscossa antilaicista, hanno contribuito a questa improvvisa ripresa.

Ma un troppo forte prevalere di forze cattoliche è altrettanto dannoso per la democrazia, quanto un troppo forte prevalere di forze socialiste e comuniste, e forse già oggi esse hanno raggiunto un peso che ben difficilmente potrà alla lunga essere sopportato da una struttura democratica. Un raggruppamento di forze laiche che pongano un argine a queste invadenze si renderà inevitabile a scadenza più o meno lontana.

Come in altri campi, anche qui spetta ad un partito profondamente democratico, come il Partito d'Azione, di costituire il nucleo di una azione politica laica-democratica, che si renda conto del posto che occorre oggi fare alle forze cattoliche, ma anche dei limiti che non possono varcare senza mettere in pericolo la democrazia.

Occorre infatti di fare il possibile per indurre il partito democristiano a legare le sue sorti con quelle della democrazia ed a parteciparvi in pieno staccandosi dalle riserve conservatrici che ancora lo trattengono. - La nuova democrazia italiana - a differenza del vecchio stato sabauda prefascista - non può farsi senza la presenza attiva delle forze

cattoliche.

Conoscendo però il pericolo di slittamenti clericali sempre presente il Partito d'Azione deve venir precisando la linea in cui attualmente va posto il limite tra le esigenze cattoliche e quelle della civiltà moderna, ed oltre il quale non si deve permettere loro di dilagare.

o o o

Il momento attuale è decisivo per l'avvenire del Partito d'Azione. Benchè piccolo esso si trova posto in tutti i problemi fondamentali della rinascita democratica italiana ai divi decisivi, e la sua azione può essere determinante in un senso o nell'altro.

Precisare la sua fisionomia, lasciando cadere gli elementi confusi che finora l'hanno paralizzato, e rafforzarsi in modo da essere in grado di condurre la lotta democratica è oggi il suo compito più importante.

Il prossimo congresso, che per la prima volta dopo la liberazione rievocherà il suo breve ma glorioso passato, e passerà in rassegna le sue forze, dovrà anche preparare il piano per l'azione che il Partito dovrà svolgere nella posizione che gli eventi storici stessi del nostro Paese, gli hanno assegnata.

LA SEGRETERIA POLITICA

STATUTI PROVVISORI E PARZIALI

10

STATUTO PROVVISORIO DEL PARTITO D'AZIONE
PER L'ITALIA LIBERATA

PREMESSA - La commissione che ha compilato lo Statuto provvisorio ha tenuto conto dell'esperienza della vita del partito nei primi sette mesi di libertà ed ha soprattutto cercato di dare una struttura democratica all'organizzazione interna. La direzione del partito rispecchierà in modo limpido ed aperto il sentimento degli iscritti o almeno della maggioranza. Essa non procederà pertanto a decisioni di importanza decisiva, senza che vi sia l'assoluta certezza che tali decisioni siano conformi alla volontà degli iscritti. Tale fine viene raggiunto mediante le norme relative alla composizione del Comitato centrale, nel quale sono rappresentati tutti gli organi regionali, i quali vi portano la voce dei loro aderenti e che viene chiamato a decidere su questioni di alta importanza politica. L'opera dell'esecutivo è quindi concepita come l'attuazione della volontà delle masse, espressa attraverso il comitato centrale. Le deviazioni in senso autoritario e personale vanno accuratamente evitate. La costituzione di tutti gli altri organi direttivi è regolata in modo decisamente democratico, preferendosi in genere per la nomina dei dirigenti il sistema dell'elezione di secondo grado, che assicura una più sicura selezione dei migliori, fine massimo di tutti i sistemi democratici. Date le attuali contingenze è stato necessario attribuire in via transitoria al Centro meridionale le funzioni ed i poteri della direzione del Partito, il che dovrà durare fino a quando non sarà possibile restituire alla direzione centrale l'alta responsabilità di tutto il movimento.

S T A T U T O

1. Il Partito d'Azione è un'associazione libera di uomini liberi, i quali si propongono di attuare gli ideali di libertà, di giustizia e di feconda ascesa economico-sociale, espressi nel suo programma. Esso accetta tutti i metodi di lotta, che le circostanze impongono, per distruggere il vecchio stato autoritario e capitalistico.

Del Centro Meridionale

2. Al movimento nell'Italia liberata è preposto un centro meridionale con sede in Napoli.

3. Il centro meridionale è costituito da un comitato centrale, nel cui seno opera un comitato esecutivo ristretto. La suprema responsabilità del movimento spetta al segretario del comitato centrale, che è anche segretario dell'esecutivo.

4. Il Comitato centrale è costituito da membri eletti dai singoli comitati regionali in numero di uno o più secondo l'importanza numerica degli iscritti al partito nelle singole regioni.

Tali membri non devono essere scelti necessariamente tra i componenti dei comitati regionali, ma tra coloro che per altezza di mente, intuito politico, preparazione, esperienza, assoluta indipendenza ed autorità morale possano avere il necessario prestigio rispetto agli aderenti ed all'opinione pubblica. Il Segretario del comitato è eletto in adunanza plenaria del comitato stesso, tra i componenti di esso.

5. I membri del comitato esecutivo risiedono nel luogo del centro meridionale. I componenti del comitato centrale, che non fanno parte dell'esecutivo, possono risiedere nelle rispettive regioni, ma devono essere convocati nella sede della direzione allorchè si decide sulle questioni di competenza del comitato centrale.

6. Il centro meridionale promuove tutte le attività necessarie per l'attuazione del programma. Essa stabilisce nell'Italia meridionale le concrete direttive politiche, decide l'atteggiamento del partito rispetto ai problemi di governo, la partecipazione al potere ovvero l'opposizione al governo, formula i necessari programmi di un'azione governativa o popolare, designa gli uomini del partito da impiegare in funzioni di alta responsabilità.

Le decisioni di massima sui punti suddetti devono essere prese dal comitato centrale. Al comitato esecutivo è devoluto il compito di tradurre in atto tali decisioni.

7. Le deliberazioni del comitato esecutivo adottate senza l'intervento del comitato centrale per i casi di cui al punto precedente non sono impegnative per il partito, a meno che non siano ratificate dal comitato centrale.

8. Qualora il partito abbia una rappresentanza in un'assemblea politica ed i componenti del comitato centrale non facciano parte della rappresentanza stessa, le decisioni intorno all'attività dell'assemblea vengono stabilite di concerto tra il comitato centrale ed i membri della rappresentanza. In caso di votazione, al voto partecipano tanto i componenti del comitato centrale quanto i membri della rappresentanza.

9. Le votazioni del comitato centrale sono espressioni della volontà collettiva. Pertanto coloro che rimangono in minoranza non possono dimettersi dalle cariche per tale motivo. Essi possono chiedere tuttavia la convocazione del congresso del partito, purchè approvati o modificati le direttive del comitato centrale.

10. Presso il centro meridionale esiste un ufficio stampa e propaganda, un ufficio dell'organizzazione, un ufficio sindacale ed un ufficio amministrativo. A ciascuno di tali uffici è preposto un membro del comitato esecutivo.

Degli altri organi del partito

11. Nelle singole regioni sono istituiti comitati regionali. Essi sono composti da rappresentanti dei comitati provinciali in numero pari a quello delle provincie in cui esiste l'organizzazione del partito ed hanno una segreteria stabile. I comitati regionali collegano i comitati provinciali con il centro meridionale, curano lo inquadramento ed il collegamento dei comitati stessi, i problemi sindacali; la redazione della stampa locale e la sua distribuzione, nonché la distribuzione di quella nazionale. Controllano l'amministrazione finanziaria del partito.

Per la designazione dei componenti il centro meridionale e per le deliberazioni di alta importanza politica i componenti del comitato regionale dispongono ciascuno di un numero di voti proporzionale a quello degli iscritti nella propria provincia.

12. I comitati regionali possono indire congressi regionali e provinciali.

13. Presso i comitati regionali è istituito un collegio e giurì, con il compito di giudicare su eventuali reclami proposti contro irregolarità nelle elezioni e contro le sanzioni disciplinari applicate agli iscritti. Di tale organo saranno chiamati a far parte volta per volta, a norma delle disposizioni seguenti, coloro che abbiano ricoperto cariche di segretario o componente dei comitati centrale, regionale e provinciale.

14. Nelle provincie sono istituiti i comitati provinciali, i quali dirigono il partito nel rispettivo territorio, attenendosi alle istruzioni del centro meridionale e del comitato regionale, nonché alle direttive dei congressi regionali e provinciali.

Tali comitati sono costituiti da cinque membri se gli iscritti non superano i tremila, di sette se sono tra i tremila ed i cinquemila, di nove se superano i cinquemila.

Nel seno del comitato provinciale viene eletto un segretario provinciale, che ha la responsabilità del movimento.

15. Presso i comitati provinciali può essere costituito un Circolo politico, al quale possono iscriversi gli aderenti al partito di speciale capacità intellettuale e tecnica. Il Circolo ha il compito di promuovere attività di cultura nell'ambito del partito, ha un'amministrazione autonoma ed è retto da un proprio regolamento.

16. I membri del comitato provinciale ripartiscono tra loro le attività nel modo seguente: a) amministrazione e tesseramento; b) organizzazione sindacale; c) stampa e propaganda; d) collegamento con il comitato regionale.

Inoltre l'organizzazione del partito è divisa in circoscrizioni locali, a ciascuna delle quali è preposto un componente del comitato. In ogni caso gli atti compiuti dai singoli membri devono essere ratificati dal comitato.

17. In ciascuna circoscrizione sono istituiti uno o più delegati, i quali sono nominati dal comitato provinciale, su proposta del membro addetto alla circoscrizione relativa. I delegati hanno il compito di procedere ad ispezioni, periodiche e straordinarie, delle sezioni, di curare la soluzione dei problemi particolari delle sezioni o generali della cittadinanza. Essi riferiscono al comitato provinciale e propongono le soluzioni a loro avviso preferibili. Possono essere chiamati a partecipare a sedute del comitato provinciale per questioni concernenti le rispettive circoscrizioni, ma in tal caso hanno soltanto voto consultivo.

18. I comitati provinciali promuovono altresì attività di assistenza legale, sanitaria ed economica e tutte le altre attività che si rendessero necessarie per lo sviluppo della vita del partito, come specialmente l'organizzazione giovanile, femminile e sportiva.

19. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato provinciale costituisce commissioni di competenti, come di stampa e propaganda, di assistenza, di consulenza legale e sanitaria, per lo sport e simili.

20. I comitati comunali sono costituiti con le medesime modalità dei comitati provinciali e sono diretti da un segretario. Il numero dei componenti è in proporzione di uno per ogni cinquanta iscritti, ma non potrà essere inferiore a cinque né superiore ad undici. I comitati comunali curano particolarmente la propaganda delle idee del partito e la organizzazione di esso nei singoli comuni, con opera di penetrazione in tutte le classi sociali e con assidua opera di educazione politica e morale.

21. I comitati sono elettivi. Quelli regionali sono composti dai membri eletti nei singoli congressi provinciali della regione; quelli per il centro meridionale sono eletti nei modi indicati al punto 4. I comitati provinciali e comunali nei modi stabiliti al punto 24 e 26. La durata delle cariche è annuale.

Dei Congressi e delle Assemblee

22. I congressi sono nazionali, regionali e provinciali. Le assemblee sono provinciali e comunali.

I Congressi nazionali possono essere convocati tra tutti i segretari delle sezioni comunali ovvero tra i soli delegati provinciali. In quest'ultimo caso i delegati al congresso devono essere muniti di mandato contenente l'indicazione generica della volontà delle sezioni da essi rappresentata. Tale mandato non vincola comunque i delegati, i quali possono decidere liberamente secondo le circostanze. Parimenti i congressi regionali possono essere convocati tra i segretari delle sezioni o tra i soli delegati provinciali.

Il centro meridionale per i congressi nazionali ed i comitati regionali per quelli regionali stabiliscono in quale dei due modi debba aver luogo il congresso, tenendo conto dell'opportunità di una discussione allargata o ristretta. Gli ordini del giorno relativi ad

eventuali mutamenti dell'azione politica del partito sono discussi in congressi nazionali o regionali dei soli delegati provinciali, dopo che sono stati convocati i congressi provinciali.

I congressi provinciali sono in tutti i casi convocati tra i segretari o delegati delle sezioni.

I congressi nazionali e regionali devono essere convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti i comitati regionali e provinciali.

I congressi provinciali su richiesta di almeno un terzo dei segretari delle sezioni.

23. Le assemblee provinciali e comunali sono convocate una volta l'anno per procedere all'elezione delle cariche. La convocazione deve aver luogo almeno quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni. Eventuali liste devono essere presentate almeno sette giorni prima ed affisse nella sede del partito. L'assemblea, qualora siano presentate liste, è libera di accettarla o respingerla o di apportarvi modifiche parziali.

A ciascun iscritto è garantita libertà di parola e di voto. L'assemblea è diretta da un presidente nominato volta per volta, il quale è assistito da due scrutatori e da tre questori. Il presidente ha il dovere di curare il regolare svolgimento delle elezioni e può espellere dall'adunanza coloro che la turbano.

Contro il presidente, gli scrutatori e gli aderenti, i quali si rendono colpevoli di atti di violenza o di frode diretti contro la libertà di voto può essere applicata la sospensione fino a due anni e nei casi più gravi l'espulsione dal partito.

24. L'assemblea delibera legalmente in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli ammessi al voto. In seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Tra le due convocazioni deve intercorrere lo spazio di un'ora.

Le votazioni sono fatte a maggioranza ed a scrutinio segreto. In caso di ballottaggio la votazione viene ripetuta per i nomi che sono in ballottaggio e sempre a scrutinio segreto.

Non sono ammessi al voto coloro che non hanno rinnovato la tessera del partito per l'anno in corso.

25. Eletto il comitato della sezione ed il suo segretario, l'assemblea procede immediatamente alla designazione del delegato per l'elezione del comitato provinciale. La delega può esser data anche al segretario della sezione.

26. I delegati delle sezioni si riuniscono nell'assemblea provinciale entro venti giorni dall'elezione del comitato comunali. Essi eleggono i componenti ed il segretario del comitato provinciale, scegliendoli anche tra gli iscritti al partito non partecipanti all'assemblea provinciale e che abbiano i requisiti di cui al punto 4. I delegati delle sezioni dispongono di un numero di voti proporzionale a quello

degli iscritti alla sezione, Tale numero è attestato dal comitato provinciale in base agli elenchi nominativi delle tessere rilasciate esistenti presso la sua segreteria.

Le assemblee sono convocate dai comitati uscenti di carica.

27. Altre assemblee possono essere convocate dai loro organi direttivi o su richiesta di un terzo degli iscritti per discutere l'indirizzo del partito rispetto ai problemi politici nazionali ed a quelli provinciali e comunali.

28. Tutte le assemblee ed i congressi devono essere convocati con avvisi diretti ai singoli interessati. Osservato il termine previsto nel punto 27. Se non è possibile rispettare il suddetto termine in casi di particolare urgenza, occorre portare, a conoscenza degli interessati in tutti i modi possibili l'avviso di convocazione.

29. I deliberati dell'assemblea sono trascritti nel libro dei verbali custodito dal segretario dell'organo che è stato convocato. Una copia di essi è immediatamente trasmessa all'organo superiore.

I deliberati dei congressi sono racchiusi in verbali, che vengono custoditi presso le rispettive segreterie.

30. Le deliberazioni dei congressi, che non siano discordi od in contrasto con il programma del partito, sono impegnative per tutti.

Del pari impegnative sono le deliberazioni dei comitati. Il giudizio sulla conformità dell'azione concreta ai presupposti ideali è devoluto ai congressi del partito ed alle assemblee e qualora si tratti di comitati comunali e provinciali anche agli organi superiori.

Se viene accertato dal congresso o dall'organo competente che l'azione svolta è discorde dal programma o è difforme dalle direttive precedentemente stabilite, i membri dell'organo che ha agito in tal senso sono tenuti a dimettersi e si procede ad una nuova elezione, anche prima della scadenza dell'anno.

31. Le sezioni ed i comitati possono proporre voti su qualunque questione politica, economica e sociale e soprattutto per la formulazione definitiva del programma del partito ed i metodi di lotta. Tali voti sono inoltrati agli organi immediatamente superiori.

Delle iscrizioni al partito e dei doveri degli aderenti

32. Al partito possono iscriversi tutti coloro che ne facciano domanda, qualora posseggano i necessari requisiti morali e non siano comunque compromessi con il regime fascista sia per aver

direttamente partecipato a funzioni di responsabilità nel campo politico, sindacale ed amministrativo, sia per aver profittato delle posizioni personali conseguite nel fascismo e del malcostume imperante sotto il fascismo ed il neofascismo dinastico. Particolarmente non possono ammettersi i gerarchi, squadristi, sciarpa littorio, marcia su Roma, antemarcia e tutti coloro che abbiano commesso attentati alla libertà individuale.

33. L'iscrizione al partito è deliberata dai comitati delle sezioni. - Contro una deliberazione negativa è ammesso reclamo ai comitati provinciali e successivamente al giuri istituito presso i comitati regionali. Un duplicato della domanda con l'annotazione della deliberazione è trasmesso al comitato provinciale.

34. L'iscrizione al partito impone agli aderenti assoluta dedizione alla causa, disciplina severa, disinteresse, altruismo, probità, abitudini semplici e sobrie di vita. Tali doveri vanno più rigorosamente sentiti e valutati quanto più alta è la posizione dell'aderente nel partito, nella vita pubblica o nella vita sociale.

35. Gli iscritti sono tenuti a corrispondere un contributo d'iscrizione ed un contributo mensile. La misura al contributo è stabilita dalla direzione del partito su proposta dei comitati provinciali.

Ai centri per l'Italia settentrionale e meridionale è devoluta la facoltà di ripartire le entrate dei contributi fra i vari organi.

Possono essere dispensati dall'obbligo del contributo quegli aderenti che non abbiano la possibilità di adempiervi.

36. Contro gli aderenti possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- 1) dai comitati delle sezioni: censura, deplorazione, sospensione dell'attività del partito per mesi tre;
- 2) dai comitati provinciali: sospensione per un tempo superiore ai tre mesi, dimissioni da cariche ricoperte nel partito;
- 3) dai comitati regionali: espulsione.

Contro tali sanzioni è ammesso gravame agli organi superiori ed in ultimo grado al giuri esistente presso i comitati regionali. La censura e la deplorazione possono essere decise per fatti dimostranti scarsa sensibilità politica, la sospensione per attività politica non intonata alle direttive degli organi competenti, l'espulsione per vero abbandono od abiura delle idee del partito. Inoltre le dette sanzioni possono venire applicate per fatti com-

messi nell'esercizio di pubbliche funzioni o nella vita privata, che ledano l'assoluta probità, l'onore e la reputazione. L'espulsione del partito impone all'aderente che ne sia colpito di dimettersi dalle cariche pubbliche, alle quali fosse ascenso come membro del partito stesso.

Della gestione finanziaria

37. La gestione finanziaria è devoluta ai singoli organi per quanto concerne la loro vita ed i loro bisogni. Inoltre ai comitati provinciali e regionali per quanto concerne propaganda a stampa ed eventualmente assistenza ed organizzazione sindacale, ai comitati regionali per quanto concerne il coordinamento dell'attività fra i vari comitati, al centro meridionale per la stampa nazionale e le altre attività di sua competenza. La ripartizione delle entrate tra i vari organi è fatta dal centro meridionale.

38. La gestione è affidata ad un membro designato per l'amministrazione ed è sottoposta al controllo di due sindaci eletti nelle assemblee. Essa importa l'obbligo di un rendiconto annuale. Le somme sono a disposizione del partito in qualsiasi momento. Opportune norme possono essere dettate dagli organi difettivi intorno all'impiego delle somme medesime.

Del giuri

39. In caso di reclamo al giuri per irregolarità nelle elezioni e nelle votazioni delle assemblee, colui che reclama ha il diritto di far discutere il reclamo da un collegio composto di sette membri, estratti a sorte dall'elenco di coloro che posseggono i requisiti per rivestire detta qualità, a norma del punto 14. Il contraddittorio ed il diritto di difesa sono tutelati. Il collegio delibera a maggioranza ed il suo giudizio è insindacabile. Qualora esso accerti l'avvenuta irregolarità dell'elezione o della votazione deve pronunziarne l'annullamento, se l'irregolarità sia stata tale da falsare la libera volontà dell'assemblea. Si procede quindi ad una nuova adunanza.

In caso di reclamo contro sanzioni disciplinari si osservano le medesime norme.

Per i reclami contro il diniego di iscrizione il collegio è composto da tre membri sorteggiati dal segretario del comitato regionale.

Norme transitorie e di attuazione

40. Il presente statuto sarà presentato all'approvazione del congresso del partito nell'Italia liberata. Esso sarà in precedenza diffuso tra gli aderenti e ciascuno potrà far pervenire le proprie osservazioni e proposte, per il tramite dei segretari delle sezioni.

41. Intervenuta l'approvazione del congresso esso entrerà in vigore nel termine di _____

42. Per i primi due anni il giurì sarà costituito da coloro che abbiano ricoperto le cariche richieste almeno sei mesi.

43. Fino a quando non vi sarà la possibilità di normali collegamenti con la direzione del partito, il centro per l'Italia meridionale ha le funzioni di direzione del partito nell'Italia liberata. Esso cura in ogni caso il coordinamento con l'attività del partito nella parte d'Italia non liberata.

44. Il presente statuto sarà in vigore fino a quando non verrà emanato il nuovo statuto per tutto il territorio dello Stato.

035 e 054

STATUTO PROVVISORIO
DEL PARTITO

APPROVATO DAL CONGRESSO DI COSENZA

PARTITO D'AZIONE

..... In un esame dello Statuto e nella espressione del vostro giudizio al riguardo io vi prego di tenere conto soprattutto di questo.

Non si tratta di un documento che mira ad una precisione e ad una perfezione astratta, ma di un documento inteso a precisare un momento organizzativo ben definito del nostro movimento che è in uno stato di grande fluidità, di costante e rapidissima evoluzione. Si tratta in altri termini di un documento che fa tesoro della esperienza odierna del partito e che riteniamo possa servire utilmente ai suoi sviluppi immediati, ma che non ha nessuna pretesa ad essere definitivo nella sua impostazione. Le sue stesse imprecisioni, che non mancherete di rilevare, derivano in linea di massima dalle interpretazioni di situazioni reali che non sono mature abbastanza per essere suscettibili di una precisa definizione.

..... Cari compagni, io voglio terminare queste mie osservazioni sopra una nota di contenuto, ma consapevole e ragionevole ottimismo. Esiste in noi una grande forza, la più grande delle forze organizzative, una forza che ci farà superare ogni difficoltà ed abbattere ogni ostacolo: l'amore per il partito.

Questo sentimento così energico e così diffuso nel Partito d'Azione che non esisterebbe senza il sentimento profondo di una solenne missione comune da compiere, va coltivato col pensiero e rafforzato con l'educazione politica.

Il partito c'è più caro della nostra stessa famiglia, perché questa costituisce un'entità naturale e vi apparteniamo per ragioni di carne e di sangue, mentre nel partito siamo fratelli secondo una legge dello spirito.

Nell'amore del partito ci spogliamo di ogni fragilità e di ogni egoismo perché attraverso il suo divenire determiniamo lo sforzo di un grande paese, nuovamente in marcia, verso le grandi mete degli uomini; perché nel suo affermarsi, partecipiamo al più generoso tentativo di sintesi politica che questo secolo abbia tentato.

Nell'amore del partito diventiamo tenaci di quella tenacia che non misura il tempo né l'ostacolo, che disprezza la speranza e ignora l'impostura tanto del successo quanto della sconfitta.

Abbiamo intrapreso una lotta e — siate sicuri come della vostra stessa esistenza — non lasceremo presa, fin quando non avremo tradotto in realtà la nostra visione e non avremo ricondotto alla testa delle nazioni questo nostro popolo che è il popolo delle più tragiche catastrofi, ma è anche il popolo delle più solenni ascensioni umane.

(Dalla Relazione sull'organizzazione presentata al Congresso di Cosenza).

4

STATUTO

DEL PARTITO D'AZIONE

PREMESSA

ART. 1. — Il Partito d'Azione è una associazione libera di uomini liberi i quali si propongono di attuare gli ideali di libertà e di giustizia sociale espressi nel suo programma.

Esso si articola in sezioni, federazioni provinciali, federazioni regionali e Direzione del Partito.

DELLE SEZIONI

ART. 2. — Le sezioni costituiscono l'elemento fondamentale del Partito e sono le basi di ogni altra attività.

Nel loro ambito possono costituirsi delle sottosezioni.

Le sezioni trattano e risolvono problemi politici, problemi di organizzazione e di finanziamento, di stampa e di propaganda, problemi sindacali, di cooperative e di assistenza:

5

designano i membri del Partito per pubbliche funzioni. Oltre a questi le sezioni hanno due compiti specifici e di importanza vitale: la selezione dei quadri per le diverse funzioni del Partito; il controllo e la guida della singola attività dei membri.

ART. 3. — La direzione delle sezioni è formata da un comitato composto da non meno di tre né più di quindici membri eletti annualmente dagli iscritti delle sezioni. Uno di essi è designato dal centro sindacale ove esista.

Nel seno del comitato e mediante voto segreto e diretto dei suoi membri viene eletto un segretario.

ART. 4. — La durata delle cariche è annuale; tuttavia su richiesta scritta di almeno un terzo degli aderenti il comitato dovrà indire entro un mese nuove elezioni.

DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

ART. 5. — Le federazioni provinciali sono costituite dall'insieme delle sezioni che operano nell'ambito di una stessa provincia.

ART. 6. — La direzione delle federazioni provinciali è costituita da un comitato eletto annualmente dal Congresso provinciale a norma dell'articolo 26. Detto comitato non può comprendere meno di cinque né più di quindici membri. Uno di essi è designato dal Centro sindacale.

ART. 7. — Il Segretario provinciale viene eletto in seduta plenaria dai membri del comitato.

ART. 8. — Il comitato provinciale sviluppa la linea politica del Partito nel territorio di sua competenza, controlla e sprona l'attività delle sezioni, interpreta le esigenze politiche ed organizzative locali per la Direzione del Partito.

ART. 9. — Altri compiti specifici del comitato provinciale sono l'organizzazione del Partito ivi compreso il tesseramento e l'amministrazione, l'organizzazione sindacale e di cooperative, la stampa e la propaganda, l'assistenza, il coordinamento dei movimenti femminile e giovanile.

Questi compiti possono essere assunti direttamente da membri del comitato.

Il segretario provvederà ad organizzare la sua segreteria chiamando a farne parte gli elementi più fattivi del Partito in particolare tra i giovani.

ART. 10. — Ai fini dell'organizzazione del Partito la provincia può essere suddivisa in settori a ciascuno dei quali sia preposto un componente del comitato. Possono essere istituiti per tali settori uno o più delegati nominati dal comitato provinciale su proposta del membro addetto al settore. Essi hanno eventualmente il compito di procedere ad ispezioni periodiche e straordinarie delle sezioni, di prospettare i problemi inerenti alle sezioni ed alle popolazioni locali. Riferiscono al comitato provinciale e propongono le soluzioni a loro avviso preferibili.

ART. 11. — È comunque opportuno che nell'ambito delle grandi linee tracciate sopra sia lasciata molta elasticità all'organizzazione provinciale sì che possa svilupparsi nel modo migliore in relazione alle circostanze politiche e geografiche dell'ambiente.

DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

ART. 12. — Le Federazioni regionali sono costituite dall'insieme delle Federazioni provinciali che operano nell'ambito di una stessa regione.

ART. 13. — La Direzione delle Federazioni regionali è costituita da un comitato composto da due membri per ciascuna provincia rappresentata e designati annualmente dalle singole provincie. Il Segretario regionale viene eletto annualmente dal comitato regionale con residenza nel capoluogo sede del comitato.

ART. 14. — Il comitato regionale coordina ed integra l'opera dei comitati provinciali. Serve di collegamento, sebbene in maniera non esclusiva, fra i comitati provinciali e la Direzione del Partito. Suggerisce direttive politiche contingenti che possono avere un valore particolare nell'ambito del suo territorio e competente a giudicare e sanare eventuali irregolarità elettive finanziarie e disciplinari che si verificano nelle sezioni delle sue provincie informandone la Direzione del Partito.

DELLA DIREZIONE DEL PARTITO

ART. 15. — Al movimento è preposta una Direzione del Partito con sede in Roma.

ART. 16. — La Direzione è costituita da un Comitato centrale di non oltre 60 membri nel cui seno opera un esecutivo ristretto di non oltre 15 membri. Fanno inoltre parte del comi-

tato esecutivo con voto consultivo i rappresentanti del Partito nel Governo.

ART. 17. — La responsabilità esecutiva del movimento spetta al Segretario del Comitato esecutivo, coadiuvato dal Vice Segretario.

ART. 18. — La Direzione del Partito è costituita da membri eletti dal Congresso nazionale secondo il criterio della rappresentanza regionale e del numero degli iscritti al Partito nelle singole regioni. I membri del Comitato esecutivo e il Segretario sono eletti in adunanza plenaria dal Comitato centrale.

ART. 19. — Possono essere eletti in soprannumero dal Congresso Nazionale a membri della Direzione del Partito compagni eminenti per la loro personalità e il loro carattere, per servizi resi al Partito. Il loro numero complessivo non potrà mai superare il 15% del numero complessivo dei membri della Direzione eletti annualmente con il criterio della rappresentanza numerica e regionale.

ART. 20. — La Direzione del Partito promuove tutte le attività necessarie per l'attuazione del programma. Stabilisce le direttive concrete del Partito, decide l'atteggiamento del Partito rispetto ai problemi di governo, la partecipazione al potere, ovvero l'opposizione, formula i necessari programmi di un'azione governativa o popolare. Al Comitato esecutivo è devoluto il compito di tradurre in atto le decisioni e le direttive del Comitato centrale.

ART. 21. — Presso la Direzione del Partito, alle dipendenze della Segreteria, esistono un ufficio dell'organizzazione,

un ufficio sindacale, un ufficio amministrativo e di finanza, un ufficio della stampa e propaganda, un ufficio delle relazioni con l'estero e quegli altri che le circostanze potessero rendere necessari.

DEI CONGRESSI E DELLE ASSEMBLEE

ART. 22. — I Congressi sono nazionali e regionali; le assemblee sono provinciali e sezionali. Essi sono convocati almeno una volta all'anno e possono essere convocati anche più spesso per iniziativa dei Comitati da essi eletti o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli iscritti.

I Congressi nazionali possono essere convocati tra tutti i delegati delle sezioni ovvero tra i soli delegati provinciali. In quest'ultimo caso i delegati al Congresso devono essere muniti di mandato contenente l'indicazione generica della volontà delle sezioni da essi rappresentate. Tale mandato non vincola comunque i delegati i quali possono decidere liberamente secondo le circostanze.

La Direzione del Partito per i Congressi nazionali ed i Comitati regionali per quelli regionali stabiliscono in quale dei due modi debba aver luogo il Congresso tenendo conto della opportunità di una discussione allargata o ristretta.

ART. 23. — Le assemblee provinciali e comunali sono convocate una volta l'anno per procedere alle elezioni delle cariche. La convocazione deve aver luogo almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

A ciascun iscritto è garantita libertà di parola e di voto. L'assemblea è diretta da un presidente nominato volta per

:: 30 ::

volta il quale è assistito da due scrutatori chiamati dal presidente. Il Presidente cura il regolare svolgimento delle assemblee e delle elezioni. Può espellere dall'adunanza coloro che la turbano.

Il Presidente, gli scrutatori e gli aderenti i quali si rendano colpevoli di atti di violenza o di frode diretti contro la libertà di voto sono passivi di espulsione dal Partito.

ART. 24. — L'Assemblea delibera in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli ammessi al voto. In seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Tra le convocazioni deve intercorrere almeno l'intervallo di un'ora.

Le votazioni sono fatte a maggioranza ed a scrutinio segreto. In caso di ballottaggio la votazione viene ripetuta per i nomi che sono in ballottaggio e sempre a scrutinio segreto.

Non sono ammessi al voto coloro che non hanno rinnovato la tessera del Partito per l'anno in corso e non sono in regola con i contributi sociali.

ART. 25. — L'Assemblea delibera legalmente in prima convocazione se è presente la metà più uno degli ammessi al voto. In seconda convocazione con qualsiasi numero.

ART. 26. — Le assemblee sezionali designano i rappresentanti nelle assemblee provinciali. Queste eleggono i componenti del comitato provinciale, scegliendoli anche tra gli iscritti al Partito non partecipanti all'assemblea provinciale. I delegati delle sezioni dispongono di un numero di voti proporzionali a quello degli iscritti alla sezione. Tale numero è attestato dal comitato provinciale in base agli elenchi nominativi delle tessere rilasciate esistenti presso la segreteria.

24
:: 31 ::

ART. 27. — I deliberati dell'assemblea sono trascritti nel libro dei verbali custodito dal Segretario dell'organo che è stato convocato. I deliberati dei congressi sono racchiusi in verbali che vengono custoditi presso le rispettive segreterie.

ART. 28. — Le deliberazioni delle assemblee e dei congressi sono prese a maggioranza dei voti.

ART. 29. — Le sezioni ed i comitati possono proporre voti su qualunque questione politica, economica e sociale. Tali voti sono inoltrati agli organi immediatamente superiori.

DELLE ISCRIZIONI AL PARTITO E DEGLI ADERENTI

ART. 30. — Al Partito possono iscriversi tutti coloro che ne facciano domanda, che posseggano i requisiti morali e politici e che non s'ano compromessi nella attività politica o affaristica del fascismo.

ART. 31. — L'iscrizione al Partito è deliberata dai comitati delle sezioni. Contro la deliberazione è ammesso reclamo ai comitati provinciali e successivamente ai comitati regionali. Un duplicato della domanda con l'annotazione della deliberazione è trasmessa al comitato provinciale.

ART. 32. — L'iscrizione al Partito impone agli aderenti assoluta dedizione alla causa; disciplina severa, disinteresse, altruismo, probità, abitudini semplici e sobrie di vita. Tali doveri vanno più rigorosamente sentiti e valutati quanto più alta è la posizione dell'aderente al Partito nella vita pubblica e nella vita sociale. Va inoltre sempre tenuto presente che

25

l'adesione al Partito d'Azione impegna ogni aderente ad una attività effettiva e concreta.

ART. 33. — Gli iscritti sono tenuti a corrispondere un contributo di iscrizione non inferiore ad una giornata di lavoro, ed un contributo mensile. Possono essere dispensati quegli aderenti che non abbiano la possibilità di adempirvi.

ART. 34. — Agli iscritti possono essere applicate le seguenti sanzioni: censura, deplorazione, sospensione dall'attività del Partito fino a sei mesi.

Contro tali sanzioni è ammesso gravame agli organi superiori. La censura e la deplorazione possono essere decise per fatti dimostranti scarsa sensibilità politica, la sospensione per attività politica non insonata alla direttiva degli organi competenti, la espulsione per vero abbandono od abiura dell'idea del Partito, o per indegnità.

L'espulsione dal Partito implica la dimissione dalle cariche pubbliche.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 35. — La gestione finanziaria è devoluta alle singole sezioni per quanto concerne la loro vita, ai comitati provinciali e regionali per quanto concerne propaganda, stampa assistenza ed organizzazione sindacale, ai comitati regionali per quanto concerne il coordinamento dell'attività fra i vari comitati alla Direzione del Partito per la stampa nazionale e le altre attività di sua competenza. La ripartizione delle entrate tra i vari organi è fatta dalla Direzione del Partito.

Art. 36. — La gestione è affidata ad un membro designato per l'amministrazione ed è sottoposta al controllo di due sindaci eletti nelle assemblee. Essa importa l'obbligo di un rendiconto annuale.

NORME TRANSITORIE

Art. 37. — Il Centro Meridionale è mantenuto in vita col suo regolamento attuale e con funzioni di studio e di coordinamento nei confronti delle regioni meridionali.

PARTITO D'AZIONE

BOLLETTINO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

Questo bollettino vuole essere un efficace strumento per lo sviluppo del Partito.

Mediante la periodica comunicazione di direttive, resoconti di attività, linee orientative da parte degli organismi centrali del Partito ai periferici, e, di riflesso, mediante la presentazione, sul piano nazionale, di iniziative di organi locali, che abbiano avuto successo, esso mira ad assicurare una sempre più larga osmosi fra le esperienze del Partito in ogni sua parte, e a stimolare con l'esempio, a confortare con consigli e istruzioni la multiforme attività che il nostro Partito richiede da tutti i compagni.

In vista della grande prova della Costituente, mentre gravano sul Paese i tremendi problemi del dopoguerra, la saldezza del Partito, organizzativa oltre che politica, non può che essere di sommo giovamento.

Il Partito d'Azione opera per creare in Italia una moderna democrazia. A tal uopo occorre un partito modernamente democratico, cioè un partito che, da una parte, non consti di semplici movimenti di opinione o di gruppi raccolti intorno a persone e attivizzati solo in occasione delle elezioni, e, dall'altra, sia ben lontano da strutture monocrome, basate su rapporti funzionalistici.

E' fondato, il nostro Partito, sulla volontaria disciplina degli uomini liberi.

E' necessario, per il funzionamento del Partito, un metodico lavoro, ben organizzato, ben distribuito, uniforme negli schemi fondamentali e negli orientamenti, vario, da regione a regione, da provincia a provincia, da sezione a sezione, negli svi-

luppi particolari e nelle iniziative, creatrici di nuove esperienze.

Il Partito d'Azione vuol realizzare anzitutto nel suo seno una moderna democrazia; vuole essere pervaso da un'atmosfera di libertà che incrementi tutte le energie, e specie lo spirito critico, ma vuole anche essere saldamente organizzato, sì da dare allo sforzo di ciascuno il rendimento massimo che gli può derivare dall'inserzione nello sforzo di tut-

to un complesso coerente.

Il Partito d'Azione dev'essere efficiente e sempre in grado di dare, in ogni campo, manifestazioni di vitalità equivalenti a quelle che, dalla ventennale lotta clandestina all'insurrezione partigiana, sono al suo attivo.

Come contributo per la realizzazione di questo ideale di efficienza è concepita la pubblicazione periodica di questo bollettino organizzativo.

Norme statutarie provvisorie del Partito d'Azione valevoli fino al Congresso Nazionale

La Segreteria Politica, in virtù dei poteri conferitile dal Comitato Esecutivo Nazionale con la deliberazione del 29 luglio 1945, relativa alla unificazione provvisoria degli Statuti del Partito in vista di una uniforme preparazione del Congresso Nazionale; ritenuta la necessità di integrare con norme di dettaglio e di complemento lo Statuto provvisorio del P. d'A. approvato dal congresso di Cosenza, ha deliberato di approvare le seguenti « Norme provvisorie statutarie del P. d'A. », valevoli fino al congresso nazionale.

ART. 1.

Il Partito d'Azione si articola in sezioni comunali, federazioni provinciali, unioni regionali e direzione del Partito.

Le Sezioni

ART. 2.

La sezione comunale è l'elemento fondamentale della organizzazione del Partito. Essa è composta da tutti i membri del Partito residenti nel comune e, nel caso di vasti centri, può essere suddivisa in sottosezioni. I limiti di autonomia delle sottosezioni e i loro rapporti nelle sezioni comunali sono regolati localmente.

La sezione comunale è diretta da un comitato sezionale se i suoi mem-

brj oltrepassano il numero di 10, altrimenti da un delegato.

ART. 3.

Il comitato preposto alla direzione di una sezione è composto da un minimo di tre membri, che vengono eletti annualmente dall'assemblea degli iscritti. Quando il comitato ha più di 11 membri, sarà nominato nel suo seno un comitato esecutivo.

La durata della carica del comitato sezionale è di un anno; ma, su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti, il comitato dovrà indire, entro un mese, un'ulteriore assemblea, che potrà eventualmente procedere a nuove elezioni.

ART. 4.

In seno al comitato sezionale viene eletto il segretario della sezione, responsabile della direzione politica di essa. Viene eletto inoltre un responsabile per la segreteria amministrativa.

ART. 5.

La dove sia fattibile, il comitato sezionale provvede alla costituzione di commissioni di lavoro per assicurare la penetrazione e l'estensione del Partito entro le principali branche di attività lavorativa (in specie: costituzione di commissioni sindacali, cooperative ed agrarie).

P.W
P.B

27

*Sparsi
in tutte
le parti
del paese
per
tutte
le
sezioni
del
Partito
d'Azione*

Ove tali commissioni di lavoro abbiano notevole importanza, il comitato sezionale ha facoltà di aggregarsi un compagno designato da tali commissioni.

ART. 6.

Il comitato sezionale nei grandi comuni provvederà alla costituzione dei seguenti uffici:

- a) ufficio stampa e propaganda;
- b) ufficio coordinamento C.L.N. periferici e di base;
- c) ufficio assistenza;
- d) ufficio amministrazione.

I compiti di tali uffici saranno, nell'ambito comunale, gli stessi degli uffici analoghi presso le federazioni provinciali (vedi art. 12).

ART. 7.

Le sottosezioni sono costituite ed organizzate dal comitato della sezione comunale e, a loro volta, rette da un delegato o da un comitato (composto da 3 a 9 persone), eletto annualmente dall'assemblea degli iscritti residenti nell'ambito della sottosezione. La durata di queste cariche è annuale, ma, su richiesta scritta di un terzo degli iscritti, il comitato comunale dovrà indire, entro un mese, l'assemblea, per procedere eventualmente a nuove elezioni.

Le Federazioni Provinciali

ART. 8.

La federazione provinciale è costituita dall'insieme delle sezioni esistenti nell'ambito di una stessa provincia.

ART. 9.

La direzione della federazione provinciale è costituita da un comitato direttivo composto da un minimo di 7 membri, dei quali una parte — eletta dal comitato direttivo nel suo seno, oppure direttamente designata dal congresso provinciale — costituisce il comitato esecutivo, residente nel capoluogo della provincia.

Il comitato resta in carica normalmente per un anno.

Esso è eletto annualmente dal congresso provinciale, a norma dell'articolo 19.

ART. 10.

Il comitato provinciale sviluppa la linea politica del Partito nel territorio di sua competenza, controlla e stimola l'attività delle sezioni, interpreta le esigenze politiche ed organizzative locali per la direzione del Partito.

ART. 11.

Il comitato direttivo provinciale elegge nel suo seno o un segretario provinciale con funzioni politico-organizzative o una segreteria di tre membri, ciascuno con responsabilità specifiche, a seconda delle esigenze della provincia. In quest'ultimo caso, uno dei segretari è responsabile del coordinamento dell'attività degli altri due.

In seno allo stesso comitato provinciale viene inoltre eletto un responsabile per la segreteria amministrativa, il quale deve sottoporre alle decisioni del comitato stesso tutte le questioni aventi notevole importanza.

ART. 12.

Alle dipendenze della segreteria provinciale sono costituiti i seguenti uffici:

- a) ufficio stampa e propaganda (con i seguenti compiti: pubblicazione di manifesti e opuscoli; attività di corrispondenza per i giornali del Partito e per la stampa in generale; controllo di tutto quanto viene pubblicato dalle sezioni della provincia; organizzazione di comizi, conferenze, riunioni; organizzazione di manifestazioni varie di carattere propagandistico; elaborazione di una lista di compagni propagandisti, di schemi di conferenze, ecc.);
- b) ufficio ispettivo (con il compito di procedere ad ispezioni periodiche e straordinarie nelle sezioni, e di prospettare i problemi inerenti alla vita delle sezioni e delle popolazioni locali al comitato provinciale);
- c) ufficio coordinamento C.L.N. periferici e di base (con il compito di tenere collegati tra loro i rappresentanti del Partito nei C.L.N. e gli iscritti al Partito investiti di pubbliche cariche, in modo da poter assicurare, mediante la loro opera, un uniforme sviluppo della linea politica del Partito. Tale ufficio ha anche il compito di tenere aggiornata una lista di tutti i membri del Partito che siano in grado di rivestire cariche pubbliche o amministrative, suddividendoli per competenze specifiche, dopo aver svolto particolari indagini allo scopo di accertare la loro onestà e competenza tecnica);
- d) ufficio assistenza (col compito specifico, oltre quelli normali di carattere assistenziale, di aiutare coloro che furono perseguitati politici, i partigiani, gli internati politici e militari, nonché le famiglie dei

caduti, ed occuparsi anche della loro reintegrazione nella vita civile);

e) ufficio finanziario e amministrativo.

Il comitato provinciale deve costituire commissioni di lavoro per assicurare la creazione, la propulsione e il coordinamento delle analoghe commissioni costituite presso le sezioni, di cui all'articolo 5. Le commissioni di lavoro di ambito provinciale possono eventualmente integrarsi con i componenti delle analoghe commissioni esistenti nel capoluogo della provincia. Ove tali commissioni abbiano notevole importanza, il comitato provinciale ha facoltà di aggregarsi un compagno designato da tali commissioni.

ART. 13.

Caduti, ed occuparsi anche della loro reintegrazione nella vita civile); e) ufficio finanziario e amministrativo.

ART. 14.

Ai fini dell'organizzazione del Partito, ogni provincia può essere suddivisa in settori o zone, a ciascuno dei quali sia preposto un componente del comitato provinciale. Per tali settori possono essere nominati, pure dal comitato provinciale, su proposta dei componenti addetti, dei delegati, i quali possono avere compiti ispettivi e di informazione nei confronti del comitato provinciale.

Le Unioni Regionali

ART. 15.

L'unione regionale è costituita dall'insieme delle federazioni provinciali esistenti nell'ambito di una stessa regione. Essa è diretta da un comitato regionale.

ART. 16.

Il comitato regionale resta in carica normalmente per un anno.

Esso è eletto dal congresso regionale. Una parte di esso — eletta dal comitato direttivo nel suo seno, oppure direttamente designata dal congresso — costituirà il comitato esecutivo regionale, residente nel capoluogo della regione.

Nel comitato regionale devono essere rappresentate tutte le provincie, secondo un criterio di proporzionalità al numero degli iscritti di ciascuna di esse.

Il comitato regionale elegge nel suo seno il segretario regionale o una segreteria di 3 membri, ciascuno con funzioni specifiche; in questo caso, uno di essi è responsabile del coordinamento dell'attività degli altri due. In seno allo stesso co-

Per ammettere un compagno... Cio sono e sono... tra composte di un... numero di parti... membri a seconda... dell'importanza...

b) ufficio... c) ufficio...

l'ufficio di... (col compito di... sulla regolarità... morale e politica... procurare le aperture... di azioni proprie...

T. È rigorosamente vietato il commercio delle cartelle, per cui tutti
dei comitati direttori una persona contemporaneamente per parte
di più di uno di tali comitati.

mitato regionale viene inoltre eletto
na responsabile per la segreteria
amministrativa, il quale deve sotto-
porre alle decisioni del comitato
stesso tutte le questioni aventi no-
tevole importanza.

ART. 17.

Il comitato regionale coordina ed
integra l'opera dei comitati provin-
ciali; serve di collegamento, seb-
bene non in maniera esclusiva, fra i
comitati provinciali e la direzione
del Partito; suggerisce direttive po-
litiche contingenti che possano ave-
re valore particolare nell'ambito del
suo territorio; è competente a giu-
dicare e sanare eventuali irregola-
rità elettive, finanziarie e discipli-
nari che si verificano nell'ambito
della regione, informandone la di-
rezione del Partito.

Alle dipendenze della segreteria
regionale possono essere costituiti
gli uffici di cui all'articolo 12. De-
vono essere costituite le commissioni
di lavoro di cui all'articolo 13,
con le stesse funzioni e facoltà nel-
l'ambito regionale, anche in ordine
alle previste eventuali aggregazioni
al comitato regionale.

I Congressi e le Assemblee

ART. 18.

I congressi del Partito sono: na-
zionali, regionali e provinciali; le
assemblee sono: sezionali e di sot-
tosezione.

Congressi e assemblee sono convo-
cati almeno una volta l'anno, ma
possono essere convocati anche più
spesso per iniziativa dei comitati da
essi eletti, o di comitati superiori,
o quando ne faccia richiesta, per
iscritto, al comitato competente o
ad un comitato superiore o alla di-
rezione centrale del Partito; un no-
tevole numero di iscritti.

Ai congressi provinciali e regio-
nali partecipano i delegati delle se-
zioni comprese nella provincia e,
rispettivamente, nella regione.

I congressi nazionali possono es-
sere convocati fra delegati eletti dal-
le assemblee delle sezioni ovvero
dai congressi provinciali.

La direzione del Partito stabilisce
in quale dei due modi debba aver
luogo la elezione dei delegati al con-
gresso nazionale.

ART. 19.

Le assemblee sezionali e di sotto-
sezione e i congressi provinciali e
regionali debbono inoltre essere con-
vocati almeno una volta l'anno per
procedere alle elezioni, rispettiva-

mente, dei comitati sezionali, di sot-
tosezione, provinciali e regionali.

L'avviso di convocazione deve es-
sere dato, in modo adeguato, alme-
no otto giorni prima della data sta-
bilita per l'assemblea, in cui deb-
bono aver luogo le elezioni; e, ri-
spettivamente, almeno due settima-
ne prima dei congressi.

A ciascun iscritto deve essere ga-
rantita piena libertà di parola e di
voto.

L'adunanza è presieduta da un
compagno eletto di volta in volta
ed assistito da due scrutatori e da
un segretario, da lui designati.

Il presidente cura il regolare svol-
gimento della discussione e delle ele-
zioni e può espellere dall'adunanza
chiunque la disturbi.

Il presidente, gli scrutatori, il se-
gretario o chiunque altro si renda
colpevole di atti di violenza o di fro-
de diretti contro la libertà di paro-
la o di voto sono passibili di espul-
sione dal Partito.

ART. 20.

Le votazioni sono fatte a maggio-
ranza; le elezioni a scrutinio se-
greto. In caso di ballottaggio, la
votazione viene ripetuta per i nomi
rimasti in ballottaggio, sempre a
scrutinio segreto.

Non sono ammessi al voto gli
iscritti che non siano in regola
quanto al tesseramento e al versa-
mento dei contributi al Partito, o
che siano stati sospesi.

Il presidente cura la redazione del
verbale dell'adunanza, che viene de-
positato presso la segreteria compe-
tente (sezionale, provinciale o regio-
nale).

Nei congressi provinciali, regio-
nali e nazionali i rappresentanti vo-
tano secondo il numero degli iscri-
tti al Partito, regolarmente tesserati,
che ciascuno rappresenta. Tale nu-
mero deve essere controllato in ba-
se agli elenchi nominativi degli
iscritti regolarmente tesserati, elen-
chi che devono essere redatti dai
comitati sezionali e periodicamente
trasmessi alla federazione provincia-
le e all'unione regionale nel cui am-
bito la sezione è compresa, come
pure alla direzione centrale del Par-
tito.

ART. 21.

Le assemblee e i congressi, quan-
do l'avviso di convocazione sia sta-
to adeguatamente dato, nel termine
detto, agli interessati, deliberano le-
galmente, qualunque sia il numero
dei presenti, quando sia trascorsa
un'ora da quella della convocazione.

**Le iscrizioni al Partito
e le sanzioni disciplinari**

ART. 22.

Non può essere ammesso al Par-
tito d'Azione:

a) chi ha ricoperto cariche di
qualsiasi grado nel partito fascista
o in organizzazioni politiche da es-
so direttamente dipendenti;

b) chi ha ricoperto la carica di
podestà o vice podestà in comuni
che siano capoluoghi di mandamen-
to, o più importanti;

c) chi ha ricoperto cariche pub-
bliche, politiche, amministrative,
economiche, corporative, sindacali,
scolastiche, di grado provinciale o
superiore, se ad esse si accedeva non
per regolare carriera burocratica,
ma in base a criteri di politica fas-
cista;

d) chi ha avuto il brevetto di
squadrista, marcia su Roma o sciar-
pa littorio;

e) chi ha prestato servizio at-
tivo nella milizia fascista;

f) chi ha appartenuto alle va-
rie polizie politiche durante il re-
gime fascista;

g) chi ha svolto propaganda po-
litica fascista per mezzo della stam-
pa o della radio;

h) chi ha favorito in qualsiasi
modo le autorità tedesche o neofas-
ciste;

i) chi è stato iscritto al partito
repubblicano fascista.

Le suddette ragioni di incompati-
bilità sono poste nel nulla se chi
ne è colpito può dimostrare di ave-
re comunque acquistato benemeren-
ze speciali nella lotta antifascista o
nella guerra di liberazione.

In tal caso, previa istruttoria del-
la commissione di esame della se-
zione a cui la domanda è presenta-
ta, deve pronunciarsi sulla domanda
di ammissione la Commissione Re-
gionale di esame.

ART. 23.

Possono ottenere l'iscrizione al
Partito d'Azione tutte le persone che
ne facciano domanda purchè siano
di età superiore agli anni ventuno
e non rientrino in alcuna delle cate-
gorie indicate nell'articolo 22, nè,
per altre ragioni, siano moralmente
o politicamente indegne.

Il normale limite di età per l'iscri-
zione al Partito d'Azione è ridotto
a 18 anni nei confronti di coloro che
abbiano acquisito benemerienze spe-
ciali nella lotta antifascista o nella
guerra di liberazione.

Chi vuole iscriversi al Partito

iscritti per il Partito o per uno dei suoi comitati. È competente all'iscri-
zione sempre e in ogni caso, previa approvazione
alle decisioni dell'Assemblea.

d'Azione deve presentare domanda al comitato sezionale, in essa dichiarando di accettare pienamente il programma del Partito e di impegnarsi a sostenerlo in tutte le occasioni. Deve impegnarsi altresì a versare al Partito regolari contributi economici, secondo le proprie possibilità.

Ogni domanda di ammissione deve essere controfirmata da due compagni iscritti al Partito da più di un anno.

Su ciascuna domanda deve deliberare la commissione di esame esistente presso la sezione a cui la domanda di ammissione è stata presentata.

Le domande di ammissione al Partito di proprietari o dirigenti di grandi aziende devono essere sempre esaminate dalla competente Commissione Regionale di Esame, la quale dovrà tenere particolarmente conto del comportamento di chi richiede l'ammissione, sotto il profilo dei suoi rapporti con i lavoratori.

ART. 24.

Solo tre mesi dopo la data della domanda di ammissione l'iscritto acquista il diritto elettorale attivo e passivo nelle assemblee e nei congressi.

ART. 25.

Presso ogni sezione del partito è costituita una Commissione Sezionale di Esame, nominata dal comitato sezionale e composta da tre iscritti, scelti fra coloro che danno maggiore affidamento di imparzialità ed onestà.

Qu'ora la sezione sia diretta da un delegato, la Commissione di Esame sarà nominata, su proposta del delegato stesso, dal comitato direttivo della federazione provinciale competente per territorio.

La Commissione Sezionale di Esame delibera su tutte le domande di ammissione al partito, presentate alla sezione, previa assunzione di accurate informazioni. Essa inoltre cura che notizia della domanda sia data ai componenti la sezione mediante avviso esposto nei locali della stessa per almeno dieci giorni, sì che qualsiasi iscritto possa eventualmente presentare motivate obiezioni: cura altresì la pubblicazione, nello stesso modo, della decisione adottata circa l'ammissione.

Contro la deliberazione della Commissione Sezionale di Esame è ammesso il ricorso, da parte dell'interessato o di qualsiasi altra perso-

na iscritta al partito, alla Commissione di Esame esistente presso la federazione provinciale.

Su tale ricorso la commissione competente deve decidere nei termini di trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

ART. 26.

Presso ogni federazione provinciale è costituita una Commissione Provinciale di Esame, nominata dal comitato direttivo della federazione provinciale e composta da tre iscritti, scelti tra coloro che danno maggiore affidamento di imparzialità ed onestà.

Presso ogni unione regionale è costituita una Commissione Regionale di Esame, nominata dal comitato direttivo dell'unione regionale e composta da cinque compagni, scelti tra coloro che danno maggiore affidamento di imparzialità ed onestà.

Oltre ai compiti previsti dagli articoli 22 e 23, la Commissione Regionale di Esame ha, nell'ambito della propria regione, il diritto di veto su tutte le domande di iscrizione al partito. Tale diritto deve essere da essa esercitato nel termine di quaranta giorni dalla pubblicazione della decisione di ammissione da parte della competente Commissione di Esame.

In casi di particolare rilievo, può la Commissione Provinciale di Esame rimettere la decisione sui ricorsi ad essa presentati a norma dell'articolo 25, alla Commissione Regionale di Esame competente per territorio; quest'ultima può inoltre avocare a sé la decisione di qualsiasi ricorso previsto dall'art. 25, quando gravi ragioni ciò consiglino.

Nei casi previsti dagli art. 22 e 23 la Commissione Regionale di Esame può rimettere la decisione alla competente Commissione Provinciale di Esame.

ART. 27.

Presso la Direzione Centrale del Partito è costituita una Commissione Centrale di Esame, nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale e composta da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, scelti tra i compagni che danno maggiore affidamento di imparzialità ed onestà.

La Commissione Centrale di Esame decide sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali di Esame. Tali impugnazioni possono essere preposte dagli interessati per violazione delle norme sulla competenza e la procedura; mentre la Commissione Regio-

nale di Esame competente per territorio può proporre per qualsiasi motivo.

La Commissione Centrale di Esame inoltre può essere chiamata a decidere su qualsiasi caso che le venga rimesso dal Comitato Esecutivo Nazionale del partito.

ART. 28.

Agli iscritti possono essere applicate le seguenti sanzioni: la censura; la deplorazione; la sospensione da ogni attività nel partito per un periodo di tempo estensibile fino a 6 mesi; l'espulsione dal partito.

La censura e la deplorazione possono essere inflitte per fatti di non grave entità; la sospensione può essere inflitta per attività contrastante con le direttive politiche dei competenti organi del partito o per grave mancanza disciplinare; l'espulsione dal partito può essere inflitta per ripetute e gravi infrazioni alla disciplina del partito, per abbandono degli ideali del partito, per indegnità morale o politica.

L'espulsione dal partito implica le dimissioni dalle cariche pubbliche di cui l'iscritto sia investito.

ART. 29.

La censura e la deplorazione sono inflitte, su proposta del delegato o del comitato sezionale, con deliberazione della Commissione Sezionale di Esame.

Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla notifica di essa, alla Commissione Provinciale di Esame, esistente presso la federazione provinciale di cui la sezione fa parte.

La sospensione e la espulsione sono inflitte, su proposta del delegato o del comitato sezionale, o del comitato provinciale, con deliberazione della Commissione Provinciale di Esame, competente per territorio.

Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione Regionale di Esame, esistente presso l'Unione Regionale competente per territorio.

Contro la deliberazione della Commissione Regionale di Esame, quando si tratti di espulsione dal partito, può l'interessato ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, alla Commissione Centrale di Esame, esistente presso la Direzione Centrale del partito.

Sui ricorsi previsti dal presente articolo le Commissioni competenti hanno l'obbligo di decidere entro 40 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'Centro le sue decisioni i comitati prov. possono proporre ricorso alla Commissione Centrale di Esame. I oper. dividua nei fatti di deplorazione e nei casi di censura o di espulsione.

ART. 30.

Prima di applicare qualsiasi sanzione disciplinare debbono essere contestati all'interessato gli addebiti e i rilievi che gli vengono mossi, con l'invito a dare le proprie giustificazioni entro un termine ragionevole. Nel procedimento davanti qualsiasi commissione di esame l'interessato deve essere messo in grado di svolgere la propria difesa, sia per iscritto che oralmente.

In ogni caso, l'interessato deve essere invitato a comparire avanti la commissione di esame, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Norme sul tesseramento e sul Congresso Nazionale

Le seguenti Norme sul tesseramento e sul Congresso Nazionale sono state elaborate dalla Segreteria Organizzativa, d'intesa con la Segreteria Organizzativa A. I., e approvate dalla Segreteria Politica del Partito.

1. — La partecipazione al Congresso Nazionale sarà riservata ai rappresentanti di tutte le sezioni del Partito regolarmente costituite, purchè ciascuna di esse abbia almeno cinque iscritti regolarmente tesserati.

Ogni sezione invierà al Congresso Nazionale un delegato per ogni duecento iscritti regolarmente tesserati, o frazione fino a 200.

Ogni delegato dovrà essere munito di delega per iscritto, rilasciata dal Comitato Direttivo Sezionale e vistata dal Segretario Provinciale, dalla quale dovrà risultare il numero di tesserati che egli rappresenta.

Ogni sezione potrà delegare a qualsiasi compagno del Partito la propria rappresentanza al Congresso, ma non sarà ammesso il trapasso di delega dall'originario delegato ad altra persona.

Qualsiasi compagno non potrà rappresentare al Congresso più di cinque sezioni.

2. — Il numero dei tesserati di ciascuna sezione sarà controllato mediante il raffronto con gli elenchi dei propri tesserati, che ciascuna sezione dovrà rimettere, almeno quindici giorni prima della data stabilita per il Congresso Nazionale, alla propria federazione provinciale, all'Unione Regionale e alla Segreteria del Congresso presso la Direzione Centrale del Partito.

Ciascuno di tali elenchi dovrà comprendere, per ogni iscritto, oltre

alle generalità, l'indicazione del numero della tessera rilasciatagli.

3. — In seno a ciascuna sezione la votazione per la elezione del delegato o dei delegati al Congresso Nazionale sarà fatta preferibilmente su una lista di nomi, che potrà essere proposta da qualsiasi tesserato avente diritto al voto. Ogni elettore potrà modificare la lista, cancellando o aggiungendo nomi di proprio gradimento.

Le sezioni faciliteranno la partecipazione dei tesserati alla votazione, sia prolungando per alcuni giorni le elezioni, sia distribuendo il maggior numero possibile di urne dove esistono nuclei numerosi di tesserati. La votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Qualora nella votazione per i delegati al Congresso si manifestino diversità di punti di vista su argomenti di carattere politico o di interesse generale e se non si riesca a concordare un'unica lista in cui di tali disparità si sia tenuto conto, la votazione avverrà su due liste, in base al principio della rappresentanza proporzionale.

Nel caso che alla Sezione spetti un solo delegato risulterà eletto chi avrà raccolto il maggior numero di voti; ed egli rappresenterà la totalità dei tesserati della sezione.

Nel caso in cui i delegati siano due o più, eletti su una stessa lista, essi rappresenteranno tutti i tesserati della sezione, in proporzione ai voti da ciascuno raccolti.

Nel caso invece di due o più liste, la distribuzione dei posti di delegato sarà fatta in proporzione ai voti raccolti da ciascuna lista e non già da ciascun delegato e saranno nominati delegati coloro che, in ciascuna lista, avranno raccolto il maggior numero di voti. Tra i delegati di ciascuna lista il numero dei voti raccolti dai candidati esclusi della stessa sarà suddiviso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno degli eletti.

Le liste che non riporteranno il quoziente di almeno il dieci per cento dei tesserati della sezione non avranno diritto a rappresentanza.

La rappresentanza dei tesserati che non abbiano preso parte alla votazione sarà attribuita ai delegati eletti, in proporzione ai voti riportati da ciascuno.

4. — Il tesseramento in corso nelle provincie dell'Italia Centromeridionale e quello delle provincie dell'Alta Italia hanno lo stesso valore agli effetti della appartenenza al Partito, della partecipazione al

Congresso e del computo dei voti.

Per l'Alta Italia sarà valido il tesseramento eseguito dalla Segreteria Organizzativa Alta Italia.

5. — Circa il prezzo delle tessere, nulla è innovato per quanto concerne l'Alta Italia ove, per ogni tessera, si richiedono all'iscritto lire 20, più contributi ordinari e straordinari, proporzionalmente ripartiti tra i vari organi del Partito.

Per l'Italia Centromeridionale, a modifica di precedente deliberazione della Direzione Centrale, resta stabilito che il prezzo di ogni tessera è di L. 20. Tale prezzo deve essere versato interamente alla Direzione Centrale del Partito, restando libere le Sezioni, le Federazioni Provinciali e le Unioni Regionali di esigere contributi ordinari e straordinari per il proprio funzionamento. Per quelle sezioni che abbiano già riscosso l'intera somma di L. 50 per ogni tessera, resta stabilito che le ulteriori L. 30 saranno trattenute dalla Direzione Centrale in conto tesseramento 1946.

Organi centrali del Partito

In seguito alle deliberazioni prese nelle riunioni di Milano (16 e 17 luglio '45) e di Roma (28, 29 e 30 luglio '45) per la sistemazione unitaria degli organi centrali del Partito d'Azione dopo la liberazione di tutta Italia, il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito d'Azione risulta costituito dai seguenti compagni: Albasini Serosati Vittorio, Andreis Mario, Bauer Riccardo, Calace Vincenzo, Calogero Maria, Caracciolo Filippo, Cianca Alberto, Codignola Tristano Comandini Federico, Dal Pra Mario, Dorso Guido, Fancello Francesco, Foa Vittorio, Garosci Aldo, La Malfa Ugo, Lombardi Riccardo, Lussu Emilio, Marmorì Benigno, Mastino Pietro, Mercurelli Franco, Paggi Mario, Parri Ferruccio, Reale Oronzo, Rossi Doria Manlio, Schiano Pasquale, Schiavello Ernesto, Signorelli Giuseppe, Solari Fermo, Spinelli Altiero, Tino Adolfo, Trombetta Giovanni, Valiani Leo, Venturi Franco, Woditzka Nino.

Eletta dal Comitato Esecutivo Nazionale, la Segreteria Politica del Partito è composta dai seguenti compagni: Foa Vittorio, La Malfa Ugo, Lussu Emilio, Reale Oronzo, Spinelli Altiero.

CIRCOLARI DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Roma, 11 agosto 1945

*Alle Unioni Regionali e alle
Federazioni Provinciali del P. d'A.*
OGGETTO: *Congressi Regionali.*

Nella sua recente sessione, il Comitato Esecutivo Nazionale ha deliberato che entro il mese di ottobre p. v. debba aver luogo il Congresso Nazionale del Partito d'Azione.

In vista della preparazione organizzativa e politica di esso, è necessario che siano convocati al più presto i congressi regionali, nei quali dovranno essere discussi gli argomenti su cui dovrà pronunziarsi il Congresso Nazionale.

Pertanto, oltre la trattazione, se necessaria, sia della situazione politica, sindacale e organizzativa di ciascuna regione, sia di particolari problemi che nella regione stessa suscitino eventualmente notevole interesse, il Comitato Esecutivo Nazionale consiglia tutti i Comitati Regionali di predisporre, per gli indicatedi congressi regionali, ordini del giorno in cui siano in primo piano i seguenti capi:

a) il P. d'A. e i problemi della Costituente;

b) il P. d'A. e i problemi della ricostruzione.

Su questi complessi argomenti, invero, è concentrata oggi tutta la attenzione del Partito e su gli stessi saranno molto utili i dibattiti, anche in vista del Congresso Nazionale.

Per preparare adeguatamente la trattazione degli stessi, ciascuna Federazione Provinciale, promuovendo magari apposito congresso provinciale, qualora non se ne sia finora tenuto alcuno o da lungo tempo esso non sia stato convocato, curerà la realizzazione di ampie discussioni e di proficui studi orientativi.

Per i Congressi Regionali dovranno essere seguite le seguenti norme:

a) Ogni sezione regolarmente costituita dovrà inviare il suo delegato al Congresso; ma più sezioni potranno anche essere rappresentate da uno stesso delegato.

b) Le sezioni più numerose potranno essere rappresentate al Congresso da un delegato per ogni 100 tesserati (o frazione di 100, superiore a 50), che siano in regola coi pagamenti.

c) Almeno sette giorni prima dell'apertura del Congresso Regionale ogni sezione dovrà comunicare alla Federazione Provinciale di cui fa

parte, al Comitato Regionale e alla Direzione Centrale del Partito (Segreteria del Congresso) l'elenco dei propri tesserati, con la indicazione del numero della tessera a ciascuno rilasciata. In base a tali elenchi, nei preliminari del Congresso Regionale, l'apposita commissione farà la verifica dei poteri dei congressisti.

d) Ogni sezione potrà delegare per iscritto la propria rappresentanza a qualsiasi compagno del Partito, che sia regolarmente tesserato; ma il delegato di una sezione, non potrà a sua volta delegare altri al proprio posto.

e) Della data del Congresso Regionale, del relativo ordine del giorno, dei nomi dei relatori e dei testi delle relazioni da questi ultimi preparate, ogni Comitato Regionale dovrà dare tempestiva comunicazione alle Federazioni Provinciali facenti parte della regione di cui si tratta, nonché a questa Direzione Centrale, che intende seguire con ogni attenzione i dibattiti di tutti i Congressi Regionali, dei quali è evidente l'importanza per l'orientamento del Partito.

I Segretari dei Comitati Regionali sono invitati a comunicare al più presto alla Segreteria Organizzativa, in Roma, per quale data intendono indire i congressi di cui sopra.

Tutti i Segretari Provinciali e i Segretari dei Comitati Regionali sono invitati a dare assicurazione dell'avvenuta ricezione della presente e, nelle more della preparazione dei congressi di cui sopra, tenere informata la Segreteria Organizzativa dello svolgimento di tale preparazione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Organizzativo
Michele Cifarelli



A tutte le Federazioni Provinciali del Partito d'Azione.

OGGETTO: *Uffici per le elezioni.*

E' di evidente importanza la pronta costituzione di Uffici per le elezioni cioè di Uffici del partito esplicitanti un complesso di attività relative alle elezioni, sia per la Costituente, sia amministrative.

A tal fine la Direzione Centrale richiama l'attenzione di tutti i compagni delle Federazioni Provinciali perchè predispongano iniziative, mezzi, organi per l'adeguata partecipazione del Partito alle grandi bat-

taglie democratiche, che ormai non sono lontane.

In particolare, presso ogni federazione provinciale deve essere costituito al più presto un *Ufficio Elezioni*, al quale dovrà essere preposto un compagno che, per competenza, esperienza, maturità e capacità politica, dia pieno affidamento di poter assolvere le delicate mansioni che gli sono affidate.

L'Ufficio Elezioni costituito presso ciascuna federazione provinciale dovrà, nel più breve tempo possibile:

a) promuovere l'immediata costituzione (con interventi, ove occorra, personali) di analoghi uffici elezioni presso tutte le sezioni comprese nell'ambito della provincia, curandone l'affidamento a compagni che abbiano i requisiti di cui si è già detto;

b) prendere contatti con le autorità municipali per accertare che siano state esattamente compilate le liste elettorali e, se del caso, promuoverne le rettifiche, come pure per controllare il retto funzionamento delle apposite commissioni previste per il controllo di tali liste;

c) espletare nei confronti dei compagni, e dei simpatizzanti in generale, l'opportuna opera di consiglio ed assistenza relativamente alle pratiche preliminari per l'esercizio del diritto elettorale;

d) curare la predisposizione di mezzi finanziari e propagandistici adeguati alle esigenze della campagna elettorale nella provincia, facendo al riguardo conoscere le possibilità e le deficienze locali alla Direzione Centrale del Partito;

e) predisporre le designazioni dei compagni che, nella provincia, siano in grado di svolgere attività propagandistica per la campagna elettorale, o di partecipare ai costituenti seggi elettorali (al riguardo saranno inviate ulteriori istruzioni);

f) mettersi in contatto con l'Ufficio Elezioni costituito presso la Direzione Centrale del Partito (Via Sistina, 91 - Roma) per l'indispensabile coordinamento nell'azione.

La presente circolare ha carattere di urgenza.

Della ricezione di essa ogni segretario provinciale è tenuto a dare al più presto assicurazione a questa Segreteria Organizzativa.

Cordiali saluti.

Il Segretario Organizzativo
Michele Cifarelli

LE MOZIONI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

Nella sua riunione a Roma nei giorni 28, 29 e 30 luglio 1945 il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito ha approvato le seguenti mozioni:

I.

« L'Esecutivo Nazionale del Partito d'Azione, riunitosi a Roma il 28 luglio 1945, rinnova il suo fervido saluto al laburismo britannico; auspica che la costituzione del nuovo Governo inglese significhi l'abbandono di ogni appoggio internazionale alle monarchie e ai sorpassati sistemi sociali; dichiara che, pur nel rispetto dei patti di armistizio — dei quali tuttavia è urgente chiedere la abrogazione — il popolo italiano ha il diritto di risolvere in modo definitivo il problema delle proprie istituzioni fondamentali; invita tutti i partiti antifascisti e tutti gli organismi rappresentativi dell'opinione pubblica a pronunciarsi in favore di una repubblica democratica, ispirata alla difesa della libertà e del lavoro ».

II.

Il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito d'Azione nella sua prima sessione dopo la liberazione totale del Paese, manda il suo saluto alla memoria di tutti i Caduti della guerra di liberazione e della resistenza che, con la loro opera e con il loro sacrificio, hanno altamente contribuito a dare all'Italia un nuovo volto di nazione libera e hanno posto le fondamenta morali della democrazia italiana.

Ricorda con fierezza le gloriose formazioni « Giustizia e Libertà » che, accanto alle altre formazioni partigiane, hanno sostenuto venti mesi di dura ed impari lotta ed hanno vinto perchè l'Italia fosse profondamente rinnovata nelle sue istituzioni e nella sua struttura sociale e perchè, eliminata per sempre ogni forma di sopraffazione interna ed internazionale, si creassero le basi di una libera e pacifica cooperazione di popoli.

Il Partito d'Azione, per il quale la democrazia non è semplice strumento di valore transitorio, ma il solo regime capace di assicurare la fine di ogni oppressione dell'uomo sull'uomo e la stabile realizzazione di un ordine sociale e internazionale fondato sulla giustizia, impegna tutte le sue energie affinché l'opera gravissima intesa a risollevarlo il Paese dalle rovine materiali e spirituali causate

dal fascismo sia poggiata sul consenso e sulla collaborazione di tutti i lavoratori e ispirata alla salvaguardia dei loro interessi fondamentali.

Il Partito d'Azione afferma che i massimi problemi della vita italiana nel prossimo avvenire sono quelli della ricostruzione, della Costituente, della posizione internazionale dell'Italia. Onorato di aver dato un proprio compagno quale Presidente del primo Governo dell'Italia liberata, il Partito d'Azione sosterrà lealmente il Governo nella sua opera, sicuro che questo darà esecuzione ferma e integrale agli impegni assunti nella sua dichiarazione programmatica.

Il Partito d'Azione, nel lavoro di concreta realizzazione democratica, continuerà la collaborazione con gli altri partiti che ha dato così preziosi frutti nella guerra di liberazione. Esso riconosce nei C.L.N. il presidio della nascente democrazia italiana, la garanzia di unità dei partiti democratici contro il permanente pericolo della reazione, il mezzo più adatto a sostenere e a stimolare il Governo.

I. - Il Partito d'Azione e la ricostruzione.

Il Partito d'Azione chiede che il Governo elabori rapidamente un piano nazionale di ricostruzione, senza il quale il Paese andrà inevitabilmente verso la miseria e la dissoluzione.

Il Partito d'Azione afferma la necessità che nel Paese si stabilisca un giusto e forte ordine democratico che, assicurando il rispetto della legge, escluda arbitrio e violenza.

Ma quest'ordine e questa disciplina non si possono conseguire senza eliminare le ingiustizie sociali, create od aggravate dal fascismo e che ad esso sopravvivono, minacciando di divenire ancor più acute ed intollerabili.

Non può ammettersi che allo sforzo ed ai sacrifici della ricostruzione siano chiamate solo le classi popolari, mentre i ceti privilegiati si sottraggono al dovere comune ed anzi si impinguano sulla miseria generale.

Il Partito d'Azione chiede perciò che si provveda immediatamente a ricostruire un apparato fiscale efficiente, che consenta di imporre, secondo criteri fortemente progressivi, i necessari e giusti sacrifici alle ricchezze individuali, allo scopo di

fornire allo Stato i mezzi necessari per il piano di ricostruzione.

Il piano di ricostruzione auspicato dal Partito d'Azione deve rispondere ai seguenti criteri fondamentali:

a) esso deve avere come obiettivo principale il soddisfacimento dei bisogni elementari del popolo, tendendo ad assicurare a tutti pane, casa, lavoro. Perciò non deve consistere nella semplice riedificazione di ciò che è andato distrutto, ma deve anzi impedire il risorgere di strutture economiche parassitarie — potenziate dal protezionismo e dall'autarchia — e portare alla elevazione economica delle regioni finora più sfruttate ed arretrate;

b) a quest'opera deve ampiamente concorrere la libera iniziativa, coordinata con quella pubblica adeguatamente controllata, in guisa da evitare gli inconvenienti del regime di competizione, il quale di per sé porterebbe a restringere la produzione dei beni di consumo popolare, a beneficio della produzione di beni socialmente meno necessari. Dovranno essere decisamente spezzate le sopravvissute bardature corporative, fomite di parassitismo e di mercato nero ed ostacolo alla rapida ripresa delle energie produttive.

Per promuovere la rinascita economica del Paese non bastano semplici misure burocratiche, ma è necessaria la cooperazione delle forze popolari. Perciò il Partito d'Azione sarà presente ed attivo nei C.L.N. e in tutti gli organi locali, capaci di dare un efficiente contributo alla lotta per la ricostruzione e alla soluzione di tutti gli altri urgenti problemi economici.

II. - Il Partito d'Azione e la Costituente.

Il Partito d'Azione, consapevole del significato che assumerà nella vita di molte generazioni di italiani la convocazione e l'opera della Costituente, ritiene che premessa essenziale per tale opera sia la certezza di piena libertà della consultazione elettorale da cui la Costituente stessa dovrà sorgere; e chiede che condizione assoluta di questa libertà sia l'effettiva neutralità di tutte le forze statali (burocratiche, militari, di polizia) e l'incondizionato rispetto delle decisioni che la Costituente avrà adottato.

Il Partito d'Azione reputa che, a garantire questa neutralità, il giuramento di fedeltà prestato da or-

gani e forze dello Stato (come è già avvenuto per quello dei Ministri) dovrà essere privato di ogni valore di impegno a difendere la monarchia e le sue istituzioni contro la volontà degli elettori e dei deputati, prima, durante e dopo la sua manifestazione.

L'Esecutivo Nazionale afferma fin d'ora che le richieste fondamentali del Partito per la Costituente saranno le seguenti:

a) *Il Partito d'Azione e la Repubblica* — Il Partito d'Azione chiede che la monarchia, centro naturale di coalizione di tutte le forze antidemocratiche, sia dichiarata decaduta, e che la Costituente instauri immediatamente la repubblica, unica forma in cui la democrazia può realizzarsi in Italia.

b) *Il Partito d'Azione e la riforma dello Stato.* — Il Partito d'Azione chiede che la Costituente proceda alla trasformazione dell'attuale apparato statale centralizzato ed intrinsecamente antidemocratico, il quale renderebbe prive di significato le istituzioni repubblicane, in un sistema decentrato e fondato su ampie e reali autonomie regionali e comunali. L'amministrazione centrale dello Stato, profondamente epurata, dovrà essere snellita e semplificata, secondo le strette necessità funzionali.

c) *Il Partito d'Azione e le riforme di struttura della società economica.* — Allo scopo di creare una solida base popolare alle libertà democratiche, il Partito d'Azione mira ad una riforma organica e coordinata della struttura politica e sociale del Paese. Di conseguenza, il Partito di Azione chiede che la Costituente realizzi:

- 1) la nazionalizzazione dei complessi monopolistici;
- 2) il riconoscimento di comitati di azienda, che esercitino il controllo sociale e assicurino la democratizzazione delle aziende private e pubbliche;
- 3) lo sviluppo di un piano metodico di servizi pubblici, che garantiscano a tutti i cittadini condizioni civili di esistenza, contribuendo a realizzare in tal modo l'ideale della liberazione dal bisogno;
- 4) l'espropriazione immediata dei latifondi e la liquidazione delle grandi proprietà terriere tendendo a forme individuali, associate o collettive di gestione della terra da parte di tutti gli effettivi partecipi della produzione. A tal fine sarà necessaria la creazione di un ente pubblico, articolato secondo le esigenze delle varie regioni.

III. - Il Partito d'Azione e la politica estera.

Il Partito d'Azione sostiene il Governo nella sua rivendicazione del diritto dell'Italia, redentasi dal fascismo, di essere inclusa su un piede di parità in tutti i consessi delle Nazioni Unite, e di essere trattata, in tutti i campi, non come un popolo vinto, ma come un popolo risorgente alla libertà ed alla democrazia.

Il Partito d'Azione vuole che il popolo italiano ristabilisca con i popoli vicini i rapporti di amicizia e di mutua comprensione che il fascismo aveva distrutti.

Convinto che una vitale democrazia, un livello elevato di benessere, ed una pace durevole non potranno, alla lunga, affermarsi nella comunità dei popoli europei, di cui l'Italia è parte integrante, se essi non si riuniranno in una federazione, il Partito d'Azione chiede che il Governo italiano si opponga ad ogni politica nazionalistica e ad ogni fatale divisione dell'Europa in sfere di influenza di grandi potenze.

III.

Si è riunito in Roma, nei giorni 18 e 19 agosto, l'Esecutivo Nazionale del Partito d'Azione. Esso, esamina-

ta la situazione politica, ha riaffermato che le elezioni per la Costituente devono precedere quelle amministrative e devono essere indette al più presto possibile; e ha chiesto che il governo, a tal fine, prenda le misure necessarie: per ottenere all'Italia il riconoscimento di uno statuto internazionale che le assicuri piena libertà politica; per reprimere la delinquenza e qualunque forma di violenza, riorganizzando tutte le forze di polizia su basi democratiche, in modo da assicurare la loro neutralità politica; per avviare la democratizzazione delle forze armate, eliminando gli alti ufficiali fascisti, decurtando le spese militari e sottoponendone l'erogazione al controllo politico del governo.

L'Esecutivo ha chiesto, infine, che il governo elabori una politica finanziaria la quale imponga, secondo criteri fortemente progressivi, i necessari e giusti sacrifici alle ricchezze individuali, allo scopo di fornire allo Stato i mezzi per il futuro piano di ricostruzione.

L'Esecutivo ha poi deciso che il Partito d'Azione sosterrà per le elezioni alla Costituente il sistema proporzionale.

IL CONVEGNO CENTRO-MERIDIONALE DELLA GIOVENTÙ D'AZIONE

Venerdì 24 agosto si sono chiusi a Roma i lavori del convegno centro-meridionale della Gioventù d'Azione, che aveva avuto inizio sabato 18.

In dodici sedute i giovani, convenuti dalle varie provincie del Mezzogiorno e dell'Italia centrale, hanno ampiamente discusso, dimostrando serietà d'intenti ed entusiastico attaccamento al Partito.

Alle relazioni dei vari delegati provinciali è seguito il dibattito sulla organizzazione; quindi è stata la volta della discussione politica, distribuita in due capi e cioè, indirizzo da rivelgere al Partito, da un lato, e politica della Gioventù d'Azione, dall'altro: questo è il consuntivo degli argomenti trattati, su ognuno dei quali sono stati formulati esaurienti ordini del giorno.

Per quel che riguarda l'organizzazione sono stati fissati i seguenti punti:

L'autonomia della G. d'A. dal Partito va intesa nel senso di un rapporto organico che esiste tra il Partito e l'Organizzazione giovanile. I giovani chiedono il voto nel Partito dai 18 anni in poi.

Il tesseramento dei giovani sarà distinto da quello del Partito, come per il passato.

I Convegni provinciali e regionali debbono essere convocati quanto prima. Da ogni convegno regionale dovrà uscire la designazione di due elementi che faranno parte della direzione centrale di G. d'A. In vista del congresso nazionale sarà istituita, nel bilancio della segreteria centrale, un'apposita voce, le cui entrate (amministrate separatamente e destinate all'organizzazione del Congresso Nazionale), saranno formate da un supplemento di L. 5 per tessera, che dovrà essere dato dalle segreterie provinciali.

Il nuovo indirizzo organizzativo di G. d'A. è stato fissato nel seguente o. d. g.:

« Il convegno centro-meridionale della Gioventù d'Azione, a seguito della discussione sui metodi organizzativi, ritiene assolutamente necessario impegnare immediatamente la Gioventù d'Azione in una campagna per l'organizzazione interna e per la formazione di quadri capaci ed attivi allo scopo di passare al più presto dal piede di ordinaria ammini-

strazione a quell'attività di penetrazione incessante nelle varie categorie giovanili, a cui ogni iscritto dovrà sentirsi personalmente impegnato.

« A questo scopo l'interpretazione propagandistica e organizzativa che la Gioventù d'Azione deve dare alle direttive programmatiche e politiche del Partito deve essere tale che — agitando e cercando di risolvere tutti i problemi giovanili, di categoria e locali — si ponga di fronte all'opinione pubblica come un vigile e sensibile strumento per tutti i giovani — operai, contadini, impiegati e studenti — nel dibattito e nella soluzione dei vari problemi.

« A questo scopo chiarisce le linee e i metodi, che troveranno nelle varie iniziative locali la loro attuazione pratica:

« dare la possibilità e porsi in condizione che ogni iscritto, nel campo in cui svolge la propria attività, dibatta, nei termini della Gioventù d'Azione, i problemi politici fondamentali e riporti in seno alla organizzazione le necessità della categoria a cui appartiene e dell'ambiente in cui opera affinché questa, l'organizzazione, si ponga alla testa delle rivendicazioni locali;

« sviluppare l'azione sindacale e studentesca nei modi che saranno definiti nell'ambito delle premesse poste dal presente o. d. g.; attraverso il potenziamento dei collegamenti, rendere possibile il pronto confluire al Centro di tutte le questioni locali e del modo in cui vengono affrontate ed, eventualmente, risolte, affinché il giornale e gli altri mezzi di propaganda (comizi, manifesti, opuscoli, bollettini, documentazioni, ecc.) della Gioventù d'Azione possano dibatterle e proporre all'attenzione della opinione pubblica e degli organi amministrativi e governativi del Paese;

« impegnare la Direzione centrale e gli organismi direttivi periferici a potenziare e moltiplicare gli accennati mezzi di propaganda creando anche degli appositi periodici per il particolare e approfondito dibattito di tutti i problemi susposti.

Il felice sviluppo di quest'azione renderà naturale e conseguente il confluire nei Circoli di Gioventù d'Azione, di nuove forze, ponendo le premesse per una valida e sempre rinnovantesi azione nel Paese ».

La Direzione Centrale ha richiesto al Convegno di essere integrata da tre elementi dal Convegno stesso indicati. Il Convegno ha indicato, a

titolo di consiglio, i compagni: Corsi di Pisa, Giordano di Napoli, Ventura di Roma. (Volpe di Bari, Rammuni di Bari, Gigante di Taranto, Pezzuti di Palermo, hanno avuto, nell'ordine, un minor numero di voti). La Direzione stabilirà i nomi dei componenti dell'esecutivo nazionale in rappresentanza del Centro-meridionale.

Per quel che riguarda i rapporti della Gioventù d'Azione con gli altri movimenti giovanili è stato approvato un ordine del giorno in cui

si afferma « superata la possibilità di costituire il Fronte della gioventù ».

L'ultima seduta ha visto l'approvazione di un indirizzo al Partito perchè precisi e rafforzi la sua politica sindacale, e la formulazione di un manifesto dei giovani, che è stato approvato per acclamazione.

Il manifesto dei giovani, tutt' gli o. d. g. di natura politica e una completa documentazione sul convegno verranno dati nei prossimi numeri di « Giustizia e Libertà ».

INDIRIZZI DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI DEL PARTITO

AGRIGENTO, Via Amendola 8 - Segretario Macaluso Francesco.

ALESSANDRIA, Piazza della Lega - Segr. Strocco.

ANCONA, Corso Vittorio Emanuele 14 - Segr. Vindice Cavallera.

APUANIA, Via Plebiscito 10, Carrara. Segr. Prof. Leo Gestri.

AQUILA, Via Simonetta 66 - Segr. Dott. Tancredi Nanni.

AREZZO, Via Garibaldi 6 - Segr. Strinati.

ASCOLI PICENO, Corso Mazzini, n. 170 - Segr. Arturo Strinati.

AVELLINO, Piazza Libertà 25 - Segretario Ing. Vincenzo Galasso.

BARI, Via Roberto da Bari 26 - Segretario Ing. Calace Vincenzo.

BELLUNO, ex Dopolavoro Provinciale - Segr. Avv. Dalle Mule.

BENEVENTO, Piazza Commestibili 12 - Segr. Ing. Catalano.

BERGAMO, Porta Nuova 15 - Segretario De Vecchi Renato.

BOLOGNA, Via Venezia 11 - Segreteria (5 membri) Emiliani, Trombetti, Alpi, Crocioni, Talmon.

BOLZANO Casa del Popolo - Segr. Ing. Polo.

BRESCIA, Corso Zanardelli 4 - Segr. Avv. Leonardi.

BRINDISI, Corso Umberto 10 - Segr. Dottor Giuseppe Patrono.

CAMPOBASSO, Via Roma 68 - Segr. Ing. Colitti Vittorio.

CALTANISSETTA, Corso Umberto, n. 179 - Segr. Prof. Morgano.

CATANIA, Via Raddusa 3 - Segr. avv. Attilio Palmisciano.

CATANZARO, Via Raffaelli 34 - Segr. f. f. Rocco Ferrini.

CHIETI, Corso Marrucino, Palazzo Croce - Segr. Orlando Dante.

COMO, Casa del Popolo - Segr. Stella Enrico.

CASERTA, Via Don Bosco - Segr. Ing. Carmine Napolitano.

COSENZA, Piazza della Vittoria (Palazzo Bosco) - Segr. Gramazio dott. Alfredo.

CREMONA, Via Baldesio 3 - Segr. Tosi.

CUNEO - Segr. Prof. Ferrero.

ENNA - Segr. Wollisch, Giacomo.

FERRARA - Segr. Ing. Cesare Monti.

FIRENZE, Piazza D'Azeglio 36 - Segr. Tristano Codignola.

FOGGIA, Piazza Colombo 8 (Palazzo Popolare) - Segr. Rag. Alfredo Massa.

FORLÌ, Via Bruni 15 - Segr. ...

FROSINONE, Via Rosselli 10 - Segr. avv. Riccardi Armando.

GENOVA, Via Roma 3 - Segr. Maffei

GROSSETO, Via Aurea 10 - Segr. Giovanni Maffei

LECCE, Palazzo L. N. - Segr. Guacci, Avv. Giovanni

TESSERAMENTO

E' necessario che tutti i compagni si rendano conto dell'importanza del tesseramento.

Tutte le Sezioni, tutte le federazioni provinciali, tutte le unioni regionali debbono curare il più possibile la sollecita attuazione del tesseramento. Siffatta operazione è essenziale per valutare la forza del Partito e consolidarne, ordinandola, l'espansione.

In vista dei prossimi congressi regionali e del congresso nazionale, circa il quale già l'Esecutivo Nazionale ha stabilito che debba farsi entro ottobre, è indispensabile il completamento del tesseramento: invero la verifica dei poteri dei delegati sarà fatta tenendo presenti gli elenchi dei tesserati che ciascuna sezione dovrà trasmettere alla propria federazione provinciale, alla propria unione regionale, ed alla Direzione Centrale del Partito (Segreteria del Congresso).

- LATINA, Piazza della Libertà - Segretario Rosati Cornelio.
- LUCCA, Via S. Giovanni 11 - Segr. Martinengo Gino.
- MACEBATA, Via Garibaldi 6 - Segretario Minestroni.
- MANTOVA, Via P. F. Calvi 29 - Segr. S. D'Agata.
- MATERA, Piazza Vittorio Veneto, n. 7 - Segr. dott. Francesco Nitti.
- MESSINA, Via XXVII Luglio 100 - Segr. Martino avv. Augusto.
- MILANO, Bastioni Porta Venezia 1 - Segr. Prof. Bucalossi Pietro.
- MODENA, Via Boecchetti 8 - Segr. Dr. Pacchioni.
- NAPOLI, Piazza Dante 52 - Segr. Avv. Adriano Reale.
- NOVARA, Via XX Settembre - Segretario Z. Zanetta.
- PADOVA, Via Roma 15 - Segr. Dr. Carlo Commessatti.
- PALERMO, Via Mariano Stabile 169 - Segr. Avv. Dominici.
- PARMA, Via Tomassini 18 - Segretario Bianchi Bruno.
- PAVIA, Corso Partigiani 63 - Segr. Viazzo.
- PERUGIA, Corso Vannucci 4 - Segretario Avv. Franco Mercurelli.
- PESARO, Via Mazza.
- PESCARA, Corso Umberto 121 - Segretario prof. Colucci Loris.
- PIACENZA, Via Mazzini 20 - Segr. Avv. Travaini.
- PISA, Via S. Lorenzo 17.
- PISTOIA, Via Dei Rossi 8 - Segr. Dott. Nardi Vincenzo.
- POTENZA, Via Pretoria 164 - Ing. Vito Gerardi.
- RAGUSA, Via Marianuina Coffa 15 - Segr. dott. Sulenti Riccardo.
- REGGIO CALABRIA, Piazza Camagna - Avv. Enrico Putorti.
- REGGIO EMILIA, Piazza della Vittoria - Segr. Camparade Virgilio.
- RAVENNA - Segr. Prof. Lello Macchioro.
- RIETI, Via S. Francesco, 14 - Segr. Bernardinetti Italo.
- ROMA, Via Parma 3 - Segr. Baldazzi Mario.
- SALERNO, Piazza M. Luciani 27 - Segr. Alberto Accarino.
- SAVONA, Corso Italia 4 - Segr. Emilio Rotta.
- SIENA, Via dei Termini 1 - Segr. Stefani Sergio.
- SIRACUSA, Via Maestranze 108 - Avv. Salvatore Monteforte.
- SONDRIO - Segr. E. Brugnoli.
- SPEZIA, Via Chiodo 2 - Segr. Furio Bonozio.
- TARANTO Via De Cesare 44 - Segretario Sandulli Ferdinando.
- TERRACINA, Corso S. Giorgio 41 - Segr. Adelchi Fiondonati.
- TERNI, Corso Vittorio Emanuele - Segr. Detto del Mastro.
- TORINO, Corso Vittorio Emanuele, n. 75 - Segr. Mario Andreis.
- TRAPANI - Segr. Manzo Francesco.
- TRENTO, Via Palpa 3 - Segr. Dr. Aichner.
- TREVISO - Segr. Prof. Opocher.
- UDINE, Via Paolo Sarpi - Segr. Nino Pilotti.
- VARESE, Via Sacco 10 - Segr. C. Frattini.
- VENEZIA - Via XXII Marzo - Segretario Ing. Casilli.
- VERCELLI - Segr. Gransetti Attilio.
- VERONA, Vicolo Lisbona 1 - Segr. Prof. Zozzi.
- VICENZA, Ponte degli Angeli - Segretario Da Rin.
- VITERBO, Piazza dell'Erba 4 - Segretario Avv. Battaglia Achille.

Indirizzi delle Unioni Regionali

- UNIONE REGIONALE LOMBARDA, Via Monte Napoleone 18 - Milano - Segr. Bepi Signorelli.
- UNIONE REGIONALE PIEMONTESE, Corso Vittorio Emanuele 75 - Torino - Segr. Mario Andreis.

- UNIONE REGIONALE VENETA, Via Roma 15 - Padova - Segr. Bruno Visentini.
- UNIONE REGIONALE LIGURE, Via Roma 3 - Genova - Segr. Mario Foce.
- UNIONE REGIONALE EMILIANA, Via Venezia 1 - Bologna - Segr. Romolo Trauzzi.
- UNIONE REGIONALE TOSCANA, Piazza D'Azeglio 36 - Firenze - Segr. Passigli.
- UNIONE REGIONALE MARCHIGIANA, Corso Vittorio Emanuele 14 - Ancona - Segr. Vindice Cavallera.
- UNIONE REGIONALE LAZIALE, Via Parma 3 - Roma - Segr. Gallo Granchelli.
- UNIONE REGIONALE CAMPANA, Piazza Dante 52 - Napoli - Segr. Claudio Ferri.
- UNIONE REGIONALE PUGLIESE - LUCANA, Via Roberto da Bari 26 - Bari - Segr. Vincenzo Calace.
- UNIONE REGIONALE SICILIANA, Via Stabile 169 - Palermo - Segr. Vincenzo Purpura.

Sul movimento femminile del Partito d'Azione

Da « *Il nostro lavoro* » (Bollettino interno della Segreteria Organizzativa Alta Italia - Anno I, n. 1 - Milano, 3 agosto 1945) riportiamo quasi per intero l'articolo « *Piano di Lavoro* », che riteniamo possa essere utilmente conosciuto da tutti i compagni dell'Italia Centromeridionale, come informazione sul pensiero e i modi d'azione dei compagni del Nord.

« Il movimento femminile del P. d'A. ha lo scopo di fare opera di propaganda e di diffusione del programma del Partito nella massa femminile; di favorire lo studio, la discussione e la soluzione dei problemi femminili e sociali di particolare spettanza femminile; di riunire tutte le donne del P. d'A. e le simpatizzanti, cioè le donne che sono vicine al programma del P. d'A., per la soluzione di problemi di loro competenza, anche se, su un terreno specificatamente politico, non si sentono ancora di prendere una posizione di partito; di favorire la immissione di tutta la massa femminile italiana nell'U.D.I. e di potenziarne l'organizzazione allo scopo di mobilitarla non per un fine di carattere politico, ma sociale, sul terreno della concreta ricostruzione.

Il seguente schema di organizzazione parallela alla struttura organizzativa del partito ha lo scopo di garantire una vitalità ed una possibilità in forma di movimento per la soluzione di quei problemi sindacali, sociali, politici, specificatamente femminili, che le donne cercheranno di risolvere da un punto di vista coerente ai principi ed al programma del Partito d'Azione, di Giustizia e Libertà.

Inoltre la partecipazione della donna del P. d'A. all'U.D.I., in quanto essa ha già presa una ben precisa posizione politica, non può più essere fatta a titolo puramente personale, anche se formalmente deve rimanere tale. La donna di partito è già l'espressione di una presa di posizione collettiva sia rispetto ai problemi femminili, sia rispetto ai problemi della ricostruzione; è naturale, perciò, favorire attraverso centri e circoli di un movimento femminile i contatti fra queste donne che sentono le stesse esigenze politiche e sociali. Per questo noi vogliamo precisare nell'U.D.I. un organismo di massa, in quanto deve costituire oggi il fronte della partecipazione della donna alla ricostruzione come ha costituito ieri il

fronte della sua partecipazione alla resistenza, ma non vogliamo che questo significhi indifferenziazione ideologica, anzi lo vediamo come naturale differenziazione di gruppi accomunati da una stessa esigenza di rinnovamento, che ne vedono variamente le possibilità di realizzazione a seconda della loro sensibilità e del loro credo politico e delle loro concrete esperienze di vita. Riteniamo che soltanto in questo modo la donna possa avere una reale influenza nell'opera di democratizzazione del Paese, attraverso una molteplicità di libere associazioni femminili, agenti nell'U.D.I. allo stesso fine.

1) Le donne, coerentemente alla posizione progressiva del P. d'A., non costituiscono una sezione femminile; il Partito riconosce l'assoluta parità tra iscritte e iscritti.

Le donne hanno quindi pieno diritto di partecipare ad ogni organizzazione di Partito e votare ad ogni assemblea; sono eleggibili a qualunque carica.

2) Per motivi puramente organizzativi si costituiscono presso ogni sezione comunale e federazione provinciale dei Comitati di lavoro, con compiti di propaganda, di assistenza, di organizzazione femminile.

3) Amministrativamente questi Comitati sono considerati parte integrante della sezione o della federazione provinciale del Partito; si

impegnano in seguito a raccogliere fondi con iniziative proprie.

4) Le donne iscritte al Partito formeranno i quadri di queste sezioni di lavoro e ne saranno responsabili davanti al Partito; saranno inoltre responsabili della partecipazione alla organizzazione di massa e dei rapporti con questa.

5) A questo scopo esse costituiscono i loro comitati direttivi che, attraverso loro responsabili, saranno legati orizzontalmente ad ogni grado di organizzazione del partito; esse manterranno inoltre un legame verticale dal centro alla base.

6) Si formeranno pertanto dei Comitati di lavoro femminili di settore o di zona, la cui responsabile farà parte del corrispondente comitato di settore o di zona del partito.

7) I Comitati di lavoro femminili di settore o di zona dipendono dal Comitato di lavoro femminile comunale, la cui responsabile fa parte del comitato della sezione comunale del partito.

8) I comitati comunali di lavoro femminili dipendono dai comitati di lavoro provinciale, collegate attraverso la sua responsabile, che ne fa parte, al comitato direttivo della federazione provinciale del partito.

9) Si propone, allo scopo di coordinare il lavoro e di curarne gli sviluppi politici e organizzativi per l'Alta Italia, la costituzione di un centro con non più di 5 elementi

con responsabilità specifiche: segreteria organizzativa, segreteria politica, rapporti con l'U.D.I., stampa e propaganda, assistenza.

10) Nei comitati di lavoro femminili di settore, comune, provincia o regione sono presenti le responsabili delle varie branche di lavoro: organizzazione, propaganda, assistenza, rapporti con l'U.D.I.

11) Le incaricate per la stampa e propaganda hanno il compito di fornire al centro materiale per la pubblicazione, di curare la preparazione e la diffusione di manifestini in accordo con il comitato stampa del partito, di organizzare spettacoli, mostre, concerti, ecc.

12) Le incaricate per l'assistenza si terranno in stretto contatto con il centro di assistenza del Partito « Poldo Gasparotto » e si preoccuperanno di costituire tale centro ove ancora non esistesse.

13) Il comitato di lavoro provinciale femminile avrà inoltre una incaricata per il coordinamento delle rappresentanti del partito nelle sedi comunali dell'U.D.I., in modo da garantire un'efficiente azione delle donne del P. d'A. nell'organismo di massa.

MICHELE CIFARELLI
Responsabile

Tip. L. CASAGRANDE - Roma
Piazza F. Morosini

A tutte le Federazioni Provinciali del Partito d'Azione

La Segreteria Organizzativa ha bisogno di seguire l'attività e il movimento del Partito d'Azione nelle varie provincie.

Perciò si chiede ad ogni Federazione Provinciale l'invio alla Segreteria Organizzativa del Partito (Roma - Via Sistina 91), entro il 10 di ogni mese, di una relazione sui seguenti punti:

1) Attività svolta durante il mese precedente dalla Federazione e dalle Sezioni che ne fanno parte, sia nel campo politico, sia in quello organizzativo, sindacale, cooperativistico, dei C. L. N., ecc.

2) Elenco delle Sezioni costituite nell'ambito della Federazione; indicazione del numero dei tesserati; indicazione del numero degli organizzati della Federazione Giovanile; indicazione del numero dei nostri compagni aderenti alle organizzazioni sindacali, divisi per settori di lavoro; elenco dei nostri compagni che, nella provincia, rivestono cariche pubbliche.

La relazione deve essere inviata puntualmente ogni mese, anche se la Federazione Provinciale non ha da comunicare alcuna variazione rispetto alla relazione del mese precedente.

Si raccomanda vivamente a tutte le Federazioni Provinciali la scrupolosa osservanza della presente richiesta, in quanto è evidente che la Direzione del Partito dev'essere in grado di conoscere in ogni momento l'entità delle forze organizzate, nonché l'orientamento e il sistema di lavoro di tutto il Partito, specie in vista delle prossime prove elettorali,

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

N. 1 — Roma 1 Settembre 1945

Spedizione in abbonamento postale - III Gruppo

PARTITO D'AZIONE

BOLLETTINO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Publicazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Stampa con permesso n. 1173 del 27 agosto 1945.

TA
gre
CERA
Segr.

34

STATUTO

DELLA SEZIONE DI FIRENZE

DEL

PARTITO D'AZIONE

approvato nelle Assemblee sezionali

del 16 e del 30 settembre 1945



Della Sezione in generale

ART. 1. — La Sezione si compone di tutti gli iscritti al Partito residenti entro i confini della circoscrizione comunale.

ART. 2. — Gli organi della Sezione sono :

- a) l'assemblea degli iscritti ;
- b) la direzione politica di 25 membri eletti dall'assemblea ;
- c) il comitato esecutivo di 9 membri eletti dalla direzione politica ;
- d) il consiglio sezionale eletto con la procedura di cui agli artt. 29 e seguenti.

Il comitato esecutivo elegge nel suo seno un segretario e un vicesegretario di sezione.

ART. 3. — L'assemblea è l'organo sovrano della Sezione. La direzione politica, emanazione della volontà degli iscritti, traccia le linee politiche fondamentali, alle quali il comitato esecutivo ispira la propria condotta.

Degli iscritti e della Assemblea

ART. 4. — Possono essere iscritti alla Sezione tutti coloro che ne facciano domanda, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che previo accertamento di apposita Commissione siano dal

Comitato Esecutivo ritenuti degni di appartenere al Partito. Gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione restano affissi, per opportuno controllo, presso la Sede della Sezione e presso quelle delle Sottosezioni per la durata di sette giorni.

Tutti gli iscritti alla Sezione dispongono del diritto di voto. Possono essere eleggibili alle cariche del Partito, di cui all'art. 2, soltanto gli iscritti che abbiano compiuto gli anni 21.

La Sezione costituisce uno speciale organismo destinato ad educare i giovani dai 12 ai 18 anni ai principi della libertà, della democrazia e della giustizia, secondo l'orientamento generale del Partito d'Azione.

La cittadinanza italiana non costituisce condizione necessaria per la appartenenza alla Sezione.

ART. 5. — Tutti gli iscritti debbono svolgere, secondo le loro attitudini e possibilità, una attività concreta e specifica a favore del Partito.

ART. 6. — Ogni iscritto ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della Sezione oltrechè con l'opera altresì con contributi ordinari e straordinari proporzionati alle sue possibilità.

ART. 7. — Ogni iscritto ha il diritto di essere assistito dalla solidarietà del Partito e dall'opera dei suoi organi nell'esercizio di ogni sua attività che sia conforme ai fini del Partito e che abbia rilevanza politica e sociale.

ART. 8. — Gli iscritti che non ottemperino diligentemente agli incarichi loro assegnati e liberamente accettati, o che si rendano morosi per oltre sei mesi, saranno colpiti dalla censura e, qualora questa non abbia effetto, da ulteriori provvedimenti disciplinari.

ART. 9. — L'assemblea provvede di regola una volta l'anno :

- a) alla elezione della direzione politica ;
- b) alla elezione dei sindaci e dei provibiri ;
- c) alla designazione, quando occorra, dei candidati per le elezioni comunali, valendosi a tale scopo di una commissione di 15 membri, di cui 7 scelti fra i membri della direzione politica in carica ; la commissione sottoporrà al voto dell'assemblea, per scrutinio diretto e segreto, l'elenco dei nomi da essa proposti, da valere come semplice lista di orientamento ;
- d) all'approvazione della relazione dei sindaci sul bilancio valendosi della collaborazione di una commissione di tre membri eletti da essa in tempo utile ;
- e) alla discussione e all'approvazione della relazione conclusiva della direzione uscente, previo particolareggiato esame di essa da parte della commissione di cui al precedente comma d) ;
- f) alla nomina dei rappresentanti al Congresso provinciale, i quali dovranno essere scelti per almeno la metà più uno fra i membri della direzione politica.

Si riunisce trimestralmente per discutere la relazione della direzione politica ed ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dalla direzione medesima. Può riunirsi inoltre in qualunque momento, convocata dalla direzione politica o su richiesta di almeno 100 iscritti, entro 15 giorni dalla richiesta, per deliberare sull'ordine del giorno proposto da chi ne ha provocato la convocazione.

ART. 10. — L'assemblea elegge di volta in volta uno dei propri membri quale presidente ed uno quale segretario. Le deliberazioni vengono verbalizzate a cura di un segretario. I verbali debbono essere firmati dal presidente e dal segretario

della Sezione. L'assemblea si riserva il diritto di approvare i verbali della seduta precedente, all'inizio dei lavori della tornata successiva.

ART. 11. — L'assemblea, convocata a mezzo stampa almeno 4 giorni prima della seduta, salvo casi di particolare urgenza, delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione ha luogo nello stesso giorno della prima a distanza di mezz'ora. L'assemblea all'inizio della tornata determina il calendario dei propri lavori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo in caso di deliberazioni su modifiche statutarie, per le quali si richiede una maggioranza di due terzi dei presenti.

Della Direzione Politica e del Comitato Esecutivo

ART. 12. — La riunione annuale dell'assemblea per procedere alle elezioni della direzione politica della Sezione ha luogo la seconda domenica di febbraio.

Le operazioni di elezione vengono compiute sotto la direzione di una commissione elettorale di cinque membri eletti dall'assemblea a scrutinio di lista. Essa resta in carica un anno. La commissione si elegge il proprio presidente. Il presidente designa il segretario nella persona di un altro dei cinque eletti.

Nei sei giorni successivi a tale riunione vengono compilate ed esposte le liste di cui all'articolo seguente. La domenica successiva, l'assemblea, di nuovo convocata, dà inizio alle

operazioni di votazione, che restano aperte per i tre giorni successivi, durante i quali le schede vengono ricevute dalla commissione elettorale, che, entro 4 giorni, compie pubblicamente lo scrutinio e proclama gli eletti.

ART. 13. — È data facoltà ad ogni gruppo, composto di almeno 20 iscritti, di formare liste di nomi che i firmatari suggeriscono quali candidati alla direzione politica. Tali liste, che possono comprendere un numero di nomi non superiore a 20, devono essere firmate da tutti i proponenti ed integralmente esposte presso la sede del Partito e presso le sedi delle Sottosezioni, senza che la mancata affissione presso di esse produca nullità.

Ogni lista deve recare in calce le firme dei proponenti.

Compete alla commissione elettorale la raccolta e l'esposizione di duplicati delle liste, trattenendone gli originali, dopo averne verificata l'autenticità delle firme.

ART. 14. — Le liste di cui ai precedenti articoli hanno, nei confronti degli elettori, funzioni esclusivamente indicative e di orientamento.

ART. 15. — Vengono ugualmente esposte al pubblico, pure a scopo indicativo, una lista contenente i nomi dei componenti della direzione politica cessante ed un'altra contenente i nomi dei membri della Sezione investiti di incarichi fuori del Partito, nonchè dei dirigenti i vari organi ed istituzioni di essa.

ART. 16. — Tutte le elezioni hanno luogo per suffragio universale segreto.

ART. 17. — Per le elezioni nella direzione politica, ogni elettore dispone di 20 suffragi; si proclamano eletti i 25 candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio per determinare l'assegnazione di uno o più seggi.

ART. 18. — È compito della commissione elettorale:

a) provvedere all'autenticazione e raccolta delle singole schede elettorali mediante un controllo nominativo degli elettori. Non è in nessun caso ammessa la rappresentanza nell'esercizio del diritto di voto, nè consentito il voto per lettera;

b) decidere ogni controversia sulla validità delle schede, dichiarando nulle le schede non autenticate o in cui l'elettore abbia comunque tentato di apporre un contrassegno, allo scopo di frustrare la segretezza del suffragio, dichiarando altresì la nullità dei nomi segnati sulle schede, qualora non siano chiaramente indicati il nome e cognome dei candidati proposti, o dei nomi che eventualmente oltrepassino il numero dei suffragi concessi all'elettore;

c) procedere allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti;

d) controllare in genere tutto l'andamento delle operazioni elettorali.

ART. 19. — Qualora uno o più membri della commissione elettorale vengano eletti a far parte della direzione politica, essi sono automaticamente sostituiti nella commissione stessa, per le successive operazioni, da coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo di essi.

ART. 20. — La direzione politica, entro sette giorni dall'elezione, è convocata per eleggere a sua volta i membri del comitato esecutivo, traendoli esclusivamente dal suo seno.

Ciascun membro ha diritto a nove suffragi: sono eletti membri del comitato esecutivo i nove candidati che hanno

raccolto il numero maggiore di voti. In caso di parità si applica quanto detto all'ultimo capoverso dell'articolo 17.

Le operazioni di cui al presente articolo si svolgono a cura della commissione elettorale.

ART. 21. — Il presidente e il vicepresidente della direzione politica sono eletti dai membri della direzione stessa, fra coloro che non sono stati eletti nel comitato esecutivo.

Ciascun membro ha diritto a due suffragi; colui che ottiene il maggior numero di voti è eletto presidente, vicepresidente è colui che ottiene il maggior numero di voti dopo il primo. Il presidente nomina tra i membri un segretario.

ART. 22. — I membri del comitato esecutivo, all'atto di assumere la carica, devono impegnarsi a dedicarvi la propria prevalente attività e ad assumersi l'effettiva direzione e responsabilità di una determinata branca di lavoro concreto per conto del Partito.

Qualora non siano in grado di assumere tale impegno decadono dal loro diritto, a meno che ragioni di evidente convenienza non consiglino la direzione politica, con voto unanime, a mantenerli in carica.

È prevista una indennità per i membri del comitato esecutivo, a meno che essi non dichiarino di rinunciarvi. L'ammontare di tale indennità è stabilito da una commissione composta da tre compagni eletti nel suo seno dalla direzione politica e che non facciano parte del comitato esecutivo.

ART. 23. — La direzione politica si riunisce ordinariamente ogni settimana, in un giorno fisso preventivamente stabilito.

Le deliberazioni debbono essere verbalizzate in un libro a cura del segretario di cui all'articolo 21, il quale deve anche provvedere a far conoscere ai singoli membri l'ordine del

giorno delle sedute almeno 24 ore prima che esse abbiano luogo.

Eguualmente il segretario dovrà provvedere nel caso di convocazione straordinaria della direzione politica, compatibilmente col tempo a sua disposizione.

La direzione politica delibera validamente purchè siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

ART. 24. — Il comitato esecutivo si riunisce ordinariamente ogni settimana, in un giorno fissato, preventivamente stabilito.

Le deliberazioni debbono essere verbalizzate in un libro, a cura di un membro dell'esecutivo, che deve assumersene la responsabilità. Il comitato esecutivo è presieduto dal segretario di Sezione.

ART. 25. — Il segretario e il vice-segretario di sezione vengono eletti dai membri del comitato esecutivo entro 7 giorni dalla costituzione di esso.

Ciascun membro dispone di un suffragio per l'elezione del segretario e di un altro suffragio per l'elezione del vice-segretario.

Risultano eletti segretario e vice-segretario coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti per le rispettive cariche.

ART. 26. — Il segretario di sezione coordina le attività della stessa e la rappresenta nei rapporti ufficiali. In caso di assoluta urgenza, ha tutti i poteri del comitato esecutivo, salvo ratifica del comitato stesso.

ART. 27. — La durata delle cariche direttive è di un anno, a meno che, nei riguardi della direzione politica, non intervenga un voto di sfiducia espresso dall'assemblea. Tale voto

provoca automaticamente le dimissioni di essa. In tale evenienza, essa resta in carica fino al risultato delle elezioni straordinarie, che devono essere indette entro tre settimane dal voto stesso, e che avranno luogo secondo criteri analoghi a quelli stabiliti dal presente Statuto per quelle ordinarie.

La direzione politica eletta nelle elezioni straordinarie resta in carica fino alle nuove elezioni ordinarie del febbraio successivo.

ART. 28. — In caso di morte, rinuncia, dimissioni ed incapacità fisica, che impediscano a membri della direzione politica di esercitare il loro ufficio, i loro posti restano vacanti fino a un massimo di tre. Nel caso che le vacanze superino tale numero, la direzione politica convoca l'assemblea perchè proceda a regolari elezioni per ricoprire i posti resisi vacanti.

La stessa norma vale nel caso di membri della direzione che la direzione stessa dichiarati dimissionari d'ufficio perchè assenti per tre sedute ordinarie consecutive senza giustificato motivo.

Qualora si tratti di sostituire un membro del comitato esecutivo si provvede anzitutto a reintegrare la direzione nel modo predetto, si procede quindi alle nuove elezioni parziali in seno alla direzione politica per coprire il posto vacante.

Del Consiglio Sezionale

ART. 29. — Il consiglio sezionale è un organo consultivo che ha come suo compito lo studio dei problemi ideologici e pratici del Partito, che vengono sottoposti al suo esame secondo la procedura dell'articolo 32, al fine di dare alla dire-

zione politica la nozione esatta dello stato d'animo della Sezione e conseguentemente indicare l'indirizzo da seguire nella soluzione dei singoli problemi.

ART. 30. — Il consiglio è composto:

a) di tutti i membri della Sezione investiti di incarichi fuori del Partito, dei segretari delle Sottosezioni e dei dirigenti dei vari organismi in cui si articola la Sezione, su lista compilata dal comitato esecutivo;

b) di una rappresentanza proporzionale eletta dalle diverse categorie di lavoratori iscritti al Partito, la cui percentuale viene fissata annualmente a cura del comitato esecutivo.

Il consiglio ha la facoltà di eleggere a propri membri, previa votazione a maggioranza, quegli iscritti al Partito non appartenenti alle categorie predette, la cui aggregazione al consiglio si ritiene opportuna per la loro posizione nel Partito e per le loro qualità personali e sociali. Il numero di tali eletti non potrà essere superiore a 10.

La qualità di membro della direzione politica esclude la possibilità di far parte del consiglio di Sezione.

Il consiglio si rinnova una volta l'anno entro il mese di marzo.

ART. 31. — Il consiglio elegge fra i suoi membri, a semplice maggioranza, un presidente ed un vicepresidente. L'elezione a scrutinio segreto avviene in una riunione del consiglio stesso appositamente convocato con manifesto esposto nella sede della Sezione almeno 15 giorni prima e con semplice avviso ai singoli componenti, inviato per posta ordinaria. Risulta eletto presidente il membro del consiglio che ottiene il maggior numero di voti, vice-presidente quello che lo segue immediatamente. Il presidente designa il segretario.

ART. 32. — Gli argomenti da discutere nelle riunioni sono fissati dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un membro della direzione politica, o di un appartenente al consiglio, e vengono enunciati nella seduta precedente a quella fissata per la trattazione.

In aggiunta o in sostituzione degli argomenti proposti, possono essere trattati nella stessa seduta altri argomenti di particolare contingente importanza, previa approvazione della maggioranza.

ART. 33. — Il consiglio si aduna almeno due volte al mese nella sede del Partito. Oltre le riunioni periodiche fisse, esso può essere convocato in riunioni straordinarie e di urgenza stabilite dal presidente e dal comitato esecutivo su richiesta di almeno 10 membri. In tale caso la convocazione avviene mediante avviso inviato ai componenti.

ART. 34. — Le riunioni del consiglio sono normalmente aperte a tutti gli appartenenti al Partito, i quali possono prendervi la parola. Il presidente può però convocare riunioni riservate ai soli componenti del consiglio. Il consiglio medesimo può decidere, con votazione a maggioranza, che una determinata riunione sia riservata ai suoi soli membri, e ciò anche dopo l'inizio della medesima. Parimenti, il consiglio può decidere, con votazione a maggioranza, che sia resa pubblica una riunione che in precedenza era stata convocata come riservata.

ART. 35. — Alle riunioni del consiglio presenziano, in via normale e compatibilmente con i loro impegni, i compagni della direzione politica. Il presidente cura che ad ogni seduta del consiglio presenzi almeno un membro del comitato esecutivo.

ART. 36. — Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione quando almeno la metà più uno dei membri risultino presenti. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione la riunione è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono, valide le decisioni prese a maggioranza semplice di voti.

ART. 37. — Ciascun membro appone la propria firma nel registro delle riunioni tenuto dal segretario.

Qualora taluno dei membri resti assente per due sedute consecutive senza motivo giustificato, da far pervenire al presidente non oltre quarantotto ore dopo la seduta, cessa di far parte del consiglio medesimo, e ciò previa deliberazione di un collegio composto oltrechè dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario.

La presidenza ha cura di comunicare al comitato esecutivo i nominativi dei membri dichiarati decaduti perchè ne promuova la sostituzione.

Dei probiviri e dei sindaci

ART. 38. — Il collegio dei probiviri ha il compito di risolvere, su richiesta motivata e documentata del comitato esecutivo o degli interessati, tutte le questioni di natura disciplinare che sorgano in seno alla Sezione.

Nell'adempimento delle sue funzioni il collegio si attiene, per quanto riguarda la natura delle sanzioni da infliggere, a quanto stabilito in proposito dall'articolo 34 dello statuto nazionale del Partito, e cioè: « Agli iscritti possono essere applicate le seguenti sanzioni: censura, deplorazione, sospensione dall'attività del Partito fino a sei mesi ed espulsione. Contro

57

tali sanzioni è ammesso gravame agli organi superiori. La censura e la deplorazione possono essere decise per fatti dimostranti scarsa sensibilità politica, la sospensione per attività politica non intonata alla direttiva degli organi competenti, la espulsione per vero abbandono od abiura dell'idea del Partito, o per indegnità. L'espulsione dal Partito implica la dimissione dalle cariche pubbliche ».

ART. 39. — Il collegio dei probiviri è costituito di 5 membri effettivi e tre supplenti eletti annualmente dall'assemblea degli iscritti entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ordinarie della direzione politica.

A tale scopo ciascuno elettore dispone di otto suffragi; i 5 candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti probiviri effettivi, i 3 successivi sono eletti supplenti. Le operazioni si svolgono sotto il controllo della commissione elettorale di cui all'articolo 12.

La qualità di membro della direzione politica esclude la possibilità di far parte del collegio dei probiviri.

ART. 40. — Nella sua prima riunione il collegio provvede alle elezioni, tra i suoi componenti, del presidente e del segretario.

ART. 41. — Quando una pratica riguardante una determinata questione perviene alla segreteria del collegio, il segretario ne informa subito il presidente, il quale nomina entro 5 giorni un relatore, a cui è conferito ogni più ampio potere di istruire la pratica stessa, servendosi dei mezzi che crede più opportuni, interrogando le parti in ogni caso per le contestazioni degli addebiti, esaminando i testimoni, richiedendo i documenti ecc. Egli ne riferisce poi al collegio.

ART. 42. — L'istruttoria deve essere condotta con rapidità ed esaurita non oltre un mese dalla nomina del relatore,

il quale entro lo stesso termine dovrà depositare le sue conclusioni presso la segreteria del collegio.

ART. 42. — Il segretario trasmette immediatamente la pratica come sopra istruita al presidente, il quale fissa la trattazione della questione avanti al collegio per una seduta che si terrà non oltre i venti giorni. Nello stesso tempo il segretario avverte gli interessati che le conclusioni del relatore rimarranno depositate presso la segreteria del collegio dove essi potranno prenderne visione per proporre entro i successivi 10 giorni eventuali osservazioni e chiarimenti.

ART. 44. — Nella seduta stabilita, il collegio, sentiti gli interessati, se ne fanno richiesta, pronunzia la sua decisione motivata.

Il segretario del collegio è obbligato a trasmettere alla segreteria del collegio centrale dei probiviri e alla direzione del Partito a Roma copia delle varie decisioni nel termine di 30 giorni.

Le decisioni sono trasmesse a cura del segretario, entro 5 giorni, alla direzione politica, la quale provvede a notificarle con raccomandata R.R. entro 10 giorni agli interessati.

Da questa data decorrono i termini per la impugnazione prevista dal regolamento nazionale per il collegio dei probiviri.

ART. 45. — I sindaci revisori, eletti nella stessa assemblea e con la stessa modalità dei probiviri, sono in numero di 5 di cui i primi 3 effettivi e gli altri 2 supplenti. Essi vigilano sulla regolarità della gestione amministrativa della Sezione e delle Sottosezioni ed hanno l'obbligo di riferire in merito trimestralmente all'Esecutivo ed annualmente all'assemblea ai sensi dell'articolo 9, lettera d).

I membri della direzione politica e i compagni che ricevono dal Partito compensi a titolo d'indennità, non possono esercitare le funzioni di sindaco.

Delle Sottosezioni e dei Gruppi

ART. 46. — La costituzione di sottosezioni è autorizzata dal comitato esecutivo, su richiesta di un gruppo di iscritti; qualora tale richiesta venga respinta i proponenti possono riportare la questione davanti alla direzione politica.

ART. 47. — Le sottosezioni dipendono dalla direzione politica della Sezione.

I compiti di esse sono prevalentemente di carattere propagandistico, culturale, ricreativo, assistenziale, salvo singoli incarichi di natura organizzativa, amministrativa ed anche politica che di volta in volta il comitato esecutivo potrà affidare loro.

Le sottosezioni hanno anche il compito di mettere in atto entro le rispettive circoscrizioni le direttive politiche della Sezione.

ART. 48. — La direzione di ciascuna Sottosezione è costituita da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di sette membri eletti a scrutinio segreto dagli iscritti residenti nella zona di competenza della Sottosezione. Il consiglio elegge nel suo seno il segretario e il tesoriere.

ART. 49. — Le elezioni del consiglio direttivo sono valide solo nel caso che vi partecipino almeno un terzo degli iscritti. L'elenco degli iscritti viene fornito dalla Sezione e aggiornato settimanalmente con elenchi suppletivi.

I seggi elettorali restano aperti tre giorni. I compagni aventi diritto al voto sono convocati con avviso scritto a cura della Sottosezione interessata.

La data delle elezioni è fissata dall'assemblea degli iscritti alla Sottosezione, che procederà all'elezione di tre scrutatori

ART. 50. — I consigli direttivi delle Sottosezioni restano in carica un anno.

ART. 51. — La direzione politica sezionale ha facoltà di vigilare su tutto lo svolgimento della vita delle sottosezioni. A tale scopo, del consiglio direttivo di ogni Sottosezione fa parte un rappresentante permanente della direzione politica, designato da essa, con funzioni di coordinamento e senza voto deliberativo.

Il rappresentante della direzione politica tiene il collegamento tra la direzione stessa e la Sottosezione e trasmette alla Sezione i verbali delle sedute. La direzione politica può sostituire il proprio rappresentante in qualsiasi momento.

Settimanalmente il segretario di Sezione riunisce i segretari delle Sottosezioni.

ART. 52. — Qualora la direzione politica della Sezione, sentito il consiglio della Sottosezione, non ne giudichi soddisfacente l'andamento, essa può, in qualsiasi momento, sciogliere il consiglio direttivo ed affidarne la gestione provvisoria ad un commissario. Questi dovrà, entro un mese, convocare l'assemblea degli iscritti alla sottosezione per procedere alle elezioni del nuovo consiglio direttivo.

ART. 53. — Le deliberazioni dei consigli direttivi delle Sottosezioni che impegnino politicamente od economicamente la Sezione non divengono esecutive sino a che non siano approvate dal comitato esecutivo della Sezione.

ART. 54. — Il cinquanta per cento dei proventi netti di ogni attività della Sottosezione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento raccolti, dovrà essere versato alla direzione della Sezione, la quale potrà rinunciare in tutto o in parte a tale quota, qualora lo ritenga opportuno, in considerazione dei bisogni della Sottosezione.

In caso di particolare necessità e per l'attuazione di iniziative che ritenga meritevoli di appoggio, il comitato esecutivo può concedere contributi straordinari.

L'amministrazione dei fondi a disposizione di ciascuna Sottosezione è devoluta al consiglio direttivo della Sottosezione, tenuto presente quanto disposto nell'articolo 53.

La gestione finanziaria di tutte le Sottosezioni è sottoposta al controllo degli stessi sindaci revisori, eletti dall'assemblea generale per il controllo della gestione economica della Sezione.

ART. 55. — Per promuovere e potenziare la vita politica di base della Sezione, la solidarietà fra i compagni, la continuità dei rapporti tra essi e gli organi direttivi, gli iscritti costituiscono gruppi organici di non oltre 20 membri che si riuniscono di regola una volta la settimana nella casa di un compagno, alla presenza di un rappresentante della direzione politica. Ogni gruppo elegge nel suo seno un compagno responsabile che mantiene il costante collegamento con la Sezione e coi membri del gruppo.

ART. 56. — Il coordinamento politico dei gruppi è devoluto ad apposito ufficio dipendente dalla direzione politica. Tale ufficio si avvale, nella organizzazione dei gruppi, dell'opera dei dirigenti delle Sottosezioni.

Norma transitoria

I giovani dai 16 ai 18 anni che già facciano parte della Sezione di Firenze all'atto dell'approvazione del presente Statuto continuano a farne parte.

- 10 -

vedi fase 014
054

**PUNTI PROGRAMMATICI
FONDAMENTALI
DEL PARTITO D'AZIONE**

PARTITO D'AZIONE

PUNTI PROGRAMMATICI
FONDAMENTALI
DEL PARTITO D'AZIONE

L'Esecutivo del Partito d'Azione ha avuto dal Convegno Nazionale clandestino di Firenze il mandato di fissare i fondamentali punti programmatici del Partito. L'Esecutivo, dopo un ampio lavoro di indagine in seno al Partito, ha sottoposto il suo progetto al Comitato Consultivo, il quale lo ha ampiamente esaminato e rielaborato, approvando all'unanimità il testo seguente. Le posizioni programmatiche così fissate formeranno oggetto dei dibattiti del futuro Congresso Nazionale del Partito.

1.

Il Partito d'Azione è un movimento politico nuovo ispirato al principio dell'unità inscindibile fra la libertà politica e la giustizia sociale. Nel crollo del vecchio mondo prefascista, esso è sorto, per l'affermarsi di energie nuove, dalla confluenza delle più vitali correnti repubblicane, socialiste, liberalsocialiste e di radicalismo liberale, che in « Giustizia e Libertà » avevano già iniziato il loro processo di unificazione e che, con l'apporto di altri antichi e giovani movimenti, si sono rifuse attraverso le dure prove della lotta contro l'oppressione fascista.

2.

Il Partito d'Azione aspira alla fondazione di una società di uomini liberi, in cui l'eguaglianza politica e sociale dei cittadini segni la fine di ogni oppressione dell'uomo sul-

61

l'uomo. Il Partito d'Azione è perciò innanzi tutto l'interprete delle aspirazioni di giustizia e di libertà dei lavoratori: operai, contadini, artigiani, tecnici, intellettuali e quanti altri vivono del proprio lavoro senza sfruttare il lavoro altrui.

Ma i lavoratori hanno appreso dalle passate esperienze che quelle aspirazioni — motivo vitale del socialismo — non possono realizzarsi nel quadro dei principii e metodi tradizionali dei vecchi partiti.

Esprimendo la nuova coscienza critica delle masse, il Partito d'Azione riconosce come principali motivi della sconfitta subita dalla democrazia, da una parte l'astrattismo che scavò un solco incolmabile fra proletariato e piccola-media borghesia, e dall'altra la timidezza che respinse le masse in movimento su sterili posizioni negative; ciò che ha permesso ai nuclei reazionari di conquistare il potere e di asservire il paese.

3.

Il Partito d'Azione pertanto imposta il problema della democrazia e delle realizzazioni socialiste su di un piano nuovo e concreto di trasformazione strutturale della vita italiana, nell'ambito della presente realtà storica. Esso s'impegna, con spirito realistico ma con estrema risolutezza, a concentrare l'attacco contro i pilastri della reazione, per co-

struire il nuovo ordine democratico che realizzi il pieno sviluppo della personalità umana, e attui il principio che il lavoro è un diritto e un dovere per tutti. Caratteristica di questa lotta sarà l'intensa partecipazione delle masse popolari, dal cui intervento autonomo si esprimano nuovi ceti dirigenti e sorgano nuove istituzioni di libertà che il popolo riconosca e difenda come proprie.

4.

Il Partito d'Azione combatte la monarchia considerandola necessariamente legata alla reazione, sia come forma istituzionale, sia come realtà concreta nella vita dello Stato italiano. Esso afferma che un ordine democratico non potrà fondarsi in Italia senza l'eliminazione dell'istituto monarchico e degli altri che gli sono indissolubilmente legati nella compagine dello Stato centralizzato. Ogni residuo di paternalismo autoritario dovrà essere risolto col reagente della libertà individuale e dell'autonomia politica.

5.

Il Partito d'Azione propugna pertanto una costituzione repubblicana e democratica che garantisca ai cittadini la libertà di parola, di stampa, di associazione, di culto; l'egua-

57

gianza giuridica di razza, di religione, di sesso; nonché il pieno esercizio della sovranità politica attraverso istituti fondati sul suffragio universale.

L'idea statale deve essere svuotata d'ogni suo falso prestigio e la pubblica amministrazione ricondotta da un piano di potenza ad un piano di funzione responsabile. Il Partito d'Azione vuole un radicale riordinamento dello Stato in articolazioni di autonomie locali ed istituzionali, radicate e garantite nello stesso atto della costituzione. In particolare alle regioni e ai comuni — democraticamente organizzati — dovranno essere assicurate zone di competenza corrispondenti all'estensione dei loro interessi specifici.

6.

In diretto rapporto coi postulati di libertà e di autonomia, il Partito d'Azione propugna una radicale trasformazione della burocrazia e della polizia mediante il controllo, la limitazione delle competenze, l'elezione in taluni gradi ed una rigorosa tecnicizzazione degli uffici. Le forze armate saranno rinnovate nei loro quadri attraverso l'afflusso popolare: tutti saranno soldati della patria allo stesso titolo, anche se la più rigida disciplina sostanziale (appoggiata sulle reali funzioni di comando e sulle competenze tecniche) dovrà informare i rapporti di servizio.

64

Una magistratura spogliata da ogni spirito di classe e di casta attraverso mutati metodi di reclutamento, non esclusa per taluni gradi l'elezione, e costituzionalmente garantita nella sua indipendenza, offrirà sicura difesa ai diritti individuali ed eserciterà il controllo di legittimità sulla attività dell'esecutivo e di tutta la pubblica amministrazione, nei complessi rapporti politici e sociali sorgenti dal nuovo ordine democratico.

7.

Il Partito d'Azione addita nell'ordinamento privatistico dei maggiori complessi aziendali uno dei fattori più diretti dell'alleanza fra borghesia plutocratica e fascismo e della conseguente politica corporativa la quale, aggravando lo sfruttamento dei ceti proletari e piccolo borghesi, ha finito per coinvolgere nella stessa rovina anche le medie imprese e la media borghesia. Il Partito d'Azione propugna perciò la trasformazione di quei grandi complessi in imprese di interesse pubblico. La loro immediata socializzazione abatterà il dominio della reazione fascista e promuoverà l'addestramento degli operai, impiegati e tecnici alla gestione diretta delle aziende, nell'interesse della produzione e del consumo e sotto il controllo della pubblica amministrazione.

8.

Il Partito d'Azione propugna una economia organizzata su due coesistenti settori, uno a gestione pubblica dei grandi complessi industriali, commerciali, finanziari, assicurativi e fondiari, l'altro a gestione libera — individuale, cooperativa o altrimenti associata — nel quale si cimentino il rischio e lo spirito d'iniziativa personale. Esso intende che i limiti ed i rapporti tra i due settori non siano definiti staticamente, ma destinati a variare in uno spirito di costante evoluzione sociale, secondo l'accertato vantaggio della collettività e lo sviluppo della capacità tecnica e della coscienza politica nei cittadini lavoratori. Le forme della gestione, lungi dall'essere costrette in modelli fissi, assumeranno aspetto e carattere diverso secondo le necessità concrete, evitando ogni elefantiasi burocratica.

9.

Nei vari settori dell'economia non vi sarà però alcuna diversità di remunerazione e di protezione del lavoro. L'intero sistema di aziende socializzate o private, dovrà assicurare adeguato tenore di vita ai lavoratori e sostenere il peso di moderni servizi di assistenza e di previdenza.

66

Nelle aziende private si attuerà il controllo degli operai, impiegati e tecnici attraverso commissioni interne, le quali, oltre ad esercitare compiti di tutela sociale e di applicazione degli accordi sindacali, assicureranno ai dipendenti la conoscenza dello stato economico della azienda e li faranno partecipare alla pratica della gestione.

10.

Il Partito d'Azione riafferma il postulato della terra ai contadini che, in termini ingenui ma con incisivo richiamo, esprime le profonde aspirazioni delle plebi rurali. Respingendo ogni schematismo, ritiene tuttavia che la riforma agraria debba avere caratteri diversi da zona a zona ed essere insieme trasformazione dei rapporti sociali e rinnovamento tecnico dell'agricoltura. Il problema è perciò di investimento di capitali e di attiva cosciente partecipazione dei contadini.

Il Partito d'Azione propugna una politica agraria intesa: 1°) a liquidare progressivamente, in forme e momenti da determinare, la proprietà fondiaria non coltivatrice, cominciando dalla immediata espropriazione dei latifondi; 2°) ad aiutare la costituzione di cooperative agricole di carattere diverso a seconda delle zone ed il progressivo ampliamento delle loro funzioni, per farne lo strumento della tra-

67

sformazione agraria e il centro della nuova vita agricola;
3°) ad assicurare un largo e continuo intervento dello Stato
nella bonifica e trasformazione delle regioni più arretrate e
con problemi più gravi.

In tal modo il Partito d'Azione intende preparare l'av-
vento di una grande democrazia rurale, il cui sviluppo sarà
garantito dalla equilibrata coesistenza di forme individuali,
associate e collettive di gestione della terra e dall'attiva par-
tecipazione di tutti i coltivatori a libere associazioni ed am-
ministrazioni.

11.

Il Partito d'Azione propugna immediate misure di
espropriazione senza indennizzo necessarie per la liquida-
zione della plutocrazia reazionaria complice del fascismo,
anche in rapporto alla politica socializzatrice; nonché un
regime fiscale e successorio che incida radicalmente sui
grandi patrimoni e ne impedisca la ricostituzione. Nel qua-
dro delle ridotte dimensioni patrimoniali, la pubblica finanza
dovrà essere alimentata da un sistema di imposte a carat-
tere progressivo che, pur non menomando la produttività
delle piccole e medie imprese e dei relativi investimenti,
riduca la sperequazione dei redditi.

62

12.

Il Partito d'Azione assegna al nuovo Stato il compito di un piano di ricostruzione economica che coordini i due settori a gestione socializzata e a gestione privata, e indirizzi la politica finanziaria, del credito, industriale e dei lavori pubblici all'integrale utilizzazione della capacità produttiva del paese e all'assorbimento delle energie di lavoro disponibili. Questo piano di ricostruzione nazionale dovrà essere inquadrato in un piano europeo e mondiale di più razionale distribuzione delle materie prime, delle industrie produttive, dei traffici e delle forze del lavoro. Tale coordinamento economico, il cui fine deve essere di sviluppare al massimo la circolazione libera degli uomini e delle merci sulla terra, è alla base del nuovo ordine democratico internazionale.

13.

Il Partito d'Azione dichiara la riforma della scuola di interesse essenziale per l'avvenire del paese. Sta al centro di tale riforma il rinnovamento dei metodi educativi, che, attraverso una rivalutazione del lavoro nei suoi intrinseci rapporti con l'insegnamento intellettuale ed una più moderna concezione della cultura umanistica, faccia meglio

valere nella scuola le esigenze della vita e prepari nell'uomo non soltanto il professionista, ma anche il cittadino. Allo stesso fine il Partito d'Azione propugna l'abolizione del privilegio economico dei ceti abbienti ancora in atto nella scuola media e superiore.

14.

Il Partito d'Azione ritiene incompatibile con la libertà religiosa e l'eguaglianza dei culti ogni regime di religione o chiesa di stato. Afferma che lo Stato deve riconoscere alla Chiesa Cattolica, come alle altre Chiese, indipendenza di organizzazione e di azione entro i limiti della legge comune. Auspica la partecipazione di tutte le forze spirituali del paese all'opera di ricostruzione, che non deve essere soltanto economica e politica, ma anche profondamente morale.

15.

Il Partito d'Azione, premesso che la guerra democratica è stata condotta sul postulato del riscatto dei popoli dalla reazione, constata una identità di problemi politici e sociali in tutti i paesi devastati dal nazi-fascismo ed individua nella loro comune soluzione il maggior contributo all'unificazione europea nel quadro di una intesa mondiale. Esso ritiene che

70

la dissoluzione dei nuclei reazionari e l'entrata nella vita statale delle grandi masse lavoratrici gettino le basi di un ordine europeo e democratico, presupposto di un più vasto ordine internazionale, fondato sul superamento della sovranità assoluta dello stato nazionale.

Il Partito d'Azione domanda pertanto l'applicazione universale dei principii di giustizia internazionale e di ricostruzione democratica, enunciati dalle grandi potenze alleate; la preparazione di un sistema politico-economico mondiale che assicuri la pace, la giustizia internazionale e la cooperazione fra tutti i popoli; nel quadro di questa organizzazione mondiale una più ristretta e precisa federazione europea. Il Partito d'Azione considera che strumento di questo nuovo ordine internazionale dovrà essere un legame organico tra i partiti democratici rinnovatori dei diversi paesi sul piano mondiale.

16.

Il Partito d'Azione afferma che il successo del fascismo in Italia ed in altri paesi d'Europa costituisce un avvenimento la cui importanza deve mantenere perenne valore di insegnamento e di monito. In rapporto a tale esperienza esso considera egualmente interessati alla istaurazione e al consolidamento della democrazia il proletariato operaio e con-

74

tadino e gli altri multiformi ceti produttivi non proletari: per essi tutti lo stato democratico deve essere aspirazione, conquista e difesa comune.

Ma afferma altresì che senza profonde trasformazioni nella struttura politica e sociale del paese, per cui masse di lavoratori in ogni categoria partecipino direttamente alla vita dello Stato, la democrazia — ridotta a pura espressione verbale — sarebbe presto attaccata e demolita dalla risorgente reazione. Il Partito d'Azione favorirà pertanto la formazione di un fronte unico del lavoro nel quale riafferma la sua posizione d'avanguardia.

Nella stessa Collana sono già usciti:

- | | | |
|---|----|---|
| 1. - E. LUSSU: <i>La ricostruzione dello Stato</i> | L. | 3 |
| 2. - E. FANCELLO: <i>Il Partito d'Azione nei suoi
metodi e nei suoi fini</i> | » | 5 |
| 3. - F. COMANDINI: <i>Panorama dell'Italia libera</i> | » | 5 |
| 4. - C. BANDI: <i>Partito d'Azione e socialismo</i> | » | 3 |
| 5. - C. BANDI: <i>Partito d'Azione, liberalismo e li-
berismo</i> | » | 3 |
| 6. - C. L. UBERTI: <i>Le commissioni di fabbrica</i> | » | 3 |
| 7. - M. ROSSI DORIA: <i>Il problema politico italiano e
lo spirito del Partito d'Azione</i> | » | 8 |
| 8. - U. LA MALFA: <i>Per la rinascita dell'Italia</i> | » | 5 |
| 9. - A. GAROSCI: <i>Profilo dell'azione di Carlo Ros-
selli e di «Giustizia e libertà»</i> | » | 8 |

PREZZO LIRE 5

NUOVO PREZZO
LIRE OTTO

ELABORAZIONI DELLO STATUTO

PROGETTO DI STATUTO PER IL CONGRESSO

73
Il PA è l'organizzazione democratica dei
lavoratori appartenenti ad ogni classe sociale
cosciente dell'unità politica delle forze del
lavoro i quali dichiarano di accettare il programma
ma e di accettare la disciplina

Organi del Partito

Art. 2 - Il Partito d'Azione si articola in Sezioni, Federazioni Provinciali, Unioni Regionali e Direzione del Partito.

Art. 3 - La Sezione è l'elemento fondamentale della Organizzazione del Partito: essa è composta da almeno 10 membri del Partito che risiedono nello stesso Comune e che ivi hanno la loro sede di lavoro. Salvo diversa autorizzazione della Federazione, gli iscritti ad una Sezione non devono superare il migliaio; nel caso in cui il numero degli iscritti superi sensibilmente il migliaio, si costituiscono due o più sezioni che dipendono direttamente dalla Federazione Provinciale: tali sezioni regionali hanno struttura ed autonomia pari alle sezioni Comunali. Ove non esistono sezioni ed esistono membri del Partito in numero inferiore a 10, essi costituiscono un nucleo che si aggrega alla sezione territorialmente più vicina. La sezione è diretta da un Comitato sezione se i suoi membri oltrepassano il numero di 20, altrimenti da un segretario.

Art. 4 - Il Comitato preposto alla direzione di una sezione è composto da tre o nove membri che vengono eletti annualmente dall'assemblea ordinaria degli iscritti che deve essere convocata entro il 31 Gennaio di ogni anno. Il segretario dovrà convocare un'assemblea straordinaria per la nomina del Comitato sezione non appena il numero degli iscritti con diritto al voto abbia superato il numero di 20.

La durata della carica del Comitato sezione o del Segretario è di un anno, ma su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, il Comitato dovrà indire entro un mese una assemblea straordinaria che potrà eventual-

mente procedere a nuove elezioni. I nuovi e letti resteranno in carica fino alla prossima assemblea ordinaria. L'assemblea fissa il numero dei membri del Comitato di sezione entro i limiti fissati dal presente articolo. Del Comitato fa parte di diritto il Segretario della sezione della Gioventù d'Azione. Tutti i membri sono rieleggibili.

t. 5 - Il Comitato Sezioneale, che deve riunirsi almeno una volta all'asettimana, elegge fra i propri membri il segretario della Sezione responsabile della direzione politica, organizzativa ed amministrativa di essa. Il Segretario deve sottoporre alle decisioni del Comitato stesso tutte le questioni aventi notevole importanza.

Il segretario, ove motivi di funzionalità lo richiedano, nomina anche un segretario organizzativo ed un segretario amministrativo. Il Comitato presenta all'assemblea ordinaria prevista dall'articolo precedente il bilancio consuntivo e preventivo della sezione. Il Comitato deve stabilire il regolamento della sezione che deve essere approvato dalla assemblea dei soci.

Art. 6 - Appena costituita la sezione deve notificare l'avvenuta costituzione della Federazione Provinciale competente per territorio.

La Federazione Provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve dare il proprio riconoscimento. Solo dopo l'avvenuto riconoscimento la Sezione può valersi del nome del Partito. Ove il riconoscimento fosse negato, la sezione può ricorrere al Comitato regionale e in seconda istanza alla Direzione del Partito.

Art. 7 - Il Comitato sezioneale provvede alla costituzione di commissioni di lavoro per assicurare la penetrazione e l'estensione del partito entro le principali branche dell'attività lavorativa (commissione sindacale, femminile, organizzazione delle cooperative, agraria, assistenza ecc.)

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti delle commissioni di lavoro e sindacati femminili.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo della Sezione deve curare la propaganda e il proselitismo, indire soventi e periodiche riunioni degli iscritti, approfondire l'educazione e la cultura politica delle masse, deve discutere, in assemblee da tenersi almeno ogni tre mesi, la situazione politica generale e locale ed i problemi amministrativi del comune.

Il Comitato direttivo deve anche coordinare l'attività dei rappresentanti del Partito in enti ed organismi esistenti nel Comune. A tale compito il Comitato delega il Segretario od un altro dei propri membri, il quale deve convocare i predetti rappresentanti per ascoltare le relazioni e dare le necessarie istruzioni.

Art. 9 - La Sezione, allo scopo di attivizzare il Partito, deve curare che nell'ambito del proprio territorio sorgano nuclei aziendali e di strada: questi ultimi si riuniscono nella sezione. Il nucleo è costituito da tutti gli iscritti che lavorano nella stessa azienda (fabbriche, uffici, ospedali ecc.) o che risiedono in gruppi di caseggiati adiacenti.

Compito del nucleo è quello di propagandare le idee del Partito e di sviluppare i principi e l'azione sindacali, di avvicinare in modo costante i compagni ecc. Nel nucleo ogni compagno deve avere un preciso incarico.

Ogni nucleo elegge un segretario di nucleo. Il Comitato direttivo della Sezione nomina il Comitato sindacale di sezione scegliendone i membri tra i segretari di nucleo: possono essere nominati membri del Comitato sindacale altri iscritti che abbiano specifica competenza in problemi sindacali.

Art. 10 - Ogni Sezione deve abbonarsi alla pubblicazione ufficiali, all'Italia Libera nonché ai giornali regionali e provinciali del Partito.

Art. 11 - Nei Comuni ove esistano più Sezioni i segretari delle Sezioni costituiscono il Consiglio di Sezione che si riunisce almeno una volta alla settimana sotto la presidenza, nei capoluoghi di provincia, del segretario provinciale.

Art. 12 - Il Consiglio dei Segretari di Sezione è essenzialmente un organo per il coordinamento del

lavoro e deve essere consultato dagli organi della Federazione Provinciale sulle questioni di interesse generale del Comune.

Art. 13 - Il Consiglio dei Segretari di Sezione convoca almeno due volte all'anno l'assemblea di tutti gli iscritti del Comune.

Federazioni Provinciali

Art. 14 - Le Sezioni esistenti nell'ambito di una stessa provincia, devono poi costituirsi in Federazione Provinciale.

Art. 15 - La Federazione Provinciale attua e sviluppa la linea politica del Partito nel territorio di sua competenza, controlla e stimola l'attività delle sezioni nel campo della preparazione politica dell'organizzazione; della cultura, mantiene i rapporti con gli altri partiti.

Art. 16 - La Federazione Provinciale è retta da un Comitato direttivo composto da almeno 15 membri: esso è eletto annualmente dal Congresso Provinciale che fissa il numero dei membri e resta in carica un anno. Il Congresso provinciale deve essere convocato in sedute ordinarie entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 17 - Il Comitato direttivo nomina nel proprio seno il segretario provinciale e un Esecutivo Provinciale del quale il segretario provinciale fa parte di diritto; nomina altresì il segretario amministrativo della Federazione.

Art. 18 - Del Comitato Direttivo fa parte di diritto il Segretario della Federazione Provinciale della Gioventù d'Azione. Ne fanno altresì parte, un voto consultivo, la Segreteria del Comitato del lavoro femminile ed il segretario del Comitato Sindacale.

Art. 19 - Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del giornale periodico della Federazione. Nel caso in cui il direttore del giornale non faccia già parte dell'esecutivo, vi entra con voto consultivo.

Art. 20 - Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che l'esecutivo lo ritenga opportuno e quando

un terzo dei membri dell'esecutivo ne faccia richiesta.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato dal Segretario Provinciale ogni volta che ne faccia richiesta, altresì, un terzo dei suoi membri.

Art. 21 - Il Comitato esecutivo è composto da 3 o 7 membri che hanno l'obbligo di risiedere nel capo luogo di provincia o, comunque, che si impegnino per iscritto a raggiungere normalmente la sede della Federazione entro 24 ore dalla convocazione.

Art. 22 - Per assicurare il regolare funzionamento della Federazione e per sviluppare la propaganda e l'organizzazione del Partito nel territorio della provincia, l'esecutivo provvede alla costituzione dei seguenti uffici

a) ufficio stampa e propaganda con i seguenti compiti:

pubblicazione di manifesti ed opuscoli; attività di corrispondenza per i giornali del Partito e per la stampa in generale; controllo di tutto quanto pubblicato dalle dalle sezioni della provincia, organizzazione di comizi, conferenze, riunioni e manifestazioni varie di ambito provinciale; sviluppare e coordinare l'analoga attività delle sezioni. Tale ufficio deve curare che la propaganda nelle sezioni sia libera e tutti i compagni

b) l'ufficio ispettivo con compiti organizzativi ed amministrativi (le ispezioni delle sezioni devono essere frequenti e gli ispettori devono prospettare al comitato esecutivo i problemi inerenti alla vita delle sezioni e delle popolazioni locali.

c) ufficio Collegamento Enti col compito di coordinare l'attività dei rappresentanti del Partito negli Enti ed organismi esistenti nella provincia. Tale ufficio deve essere affidato ad un membro dell'esecutivo e allo stesso segretario il quale ha diritto di convocare quando crede i predetti rappresentanti, chiedere relazioni e dare istruzioni in modo da assicurare l'uniforme attuazione e sviluppo della politica del Partito.

d) Ufficio elettorale col compito di preparare i programmi elettorali, di mantenere aggior

nata una lista di tutti i membri del partito che siano in grado di ricoprire cariche pubbliche ed amministrative nella provincia, suddividendole per specifiche competenze, dopo aver svolto accurate indagini allo scopo di accertare la loro onestà e competenza tecnica.

- e) ufficio assistenza a partigiani e reduci, col compito specifico oltre a quello normale di carattere assistenziale, di aiutare coloro che furono perseguitati politici, i partigiani, gli internati politici e militari, i reduci; nonché le famiglie dei caduti; mantenere i collegamenti tra gli ex partigiani delle formazioni Giustizia e Libertà ed il Partito.

f) ufficio finanziario ed amministrativo.

A fianco di ogni ufficio devono essere costituiti dei comitati di lavoro con funzioni consultive e di attivizzazione.

Art. 23 - L'esecutivo provinciale provvede alla costituzione di commissioni di lavoro per coordinare l'attività delle commissioni di lavoro delle Sezioni che assicurano lo sviluppo del Partito e la propaganda fra le varie categorie di lavoratori. In particolare dovranno essere costituiti i comitati sindacali, il comitato femminile, il comitato di sviluppo e coordinamento delle cooperative facenti capo al Partito, il comitato artigiani, contadini ecc. Il comitato sindacale deve in particolare mantenere i collegamenti coi nuclei aziendali delle sezioni, coordinare l'attività dei rappresentanti del partito nelle commissioni interne, nei consigli di gestione, nelle organizzazioni sindacali ecc.

I membri dei comitati di lavoro sono nominati normalmente fra i membri degli analoghi comitati di sezione.

Il Comitato Esecutivo della Federazione si tiene in costante rapporto con le Sezioni.

Art. 24 - Ai soli fini dell'organizzazione del Partito, ogni provincia può essere suddivisa in settori o zone, a ciascuno dei quali sia preposto un competente del Comitato provinciale

Art. 25 - Ogni Federazione Provinciale deve avere un proprio regolamento che viene compilato dal Comitato Direttivo entrante in funzione.

82

Unioni Regionali

- Art. 26 - Le Federazioni Provinciali Esistenti nelle medesima Regione si costituiscono in Unioni Regionali.
- Art. 27 - Organi della Unione Regionale sono: Comitato Regionale, Esecutivo Regionale, Segretario Regionale.
- Art. 28 - Il Comitato Regionale è eletto annualmente dal Congresso Regionale che deve essere convocato entro il mese di aprile di ogni anno. Il Comitato Regionale è composto da almeno 15 membri, da eleggersi direttamente dal Congresso e dal numero dei membri che entrano nel Comitato regionale quali rappresentanti delle singole Federazioni Provinciali. Del Comitato Regionale fa parte di diritto il segretario regionale del P. d'A. Per la funzione convocazione ed il funzionamento del Comitato Regionale vale quanto disposto per il Comitato direttivo delle Federazioni Provinciali (art. 20).
- Art. 29 - Il Comitato Regionale nomina nel proprio seno lo esecutivo Regionale che risiede nel capoluogo regionale. Il numero dei membri dell'Esecutivo che è fissato dal Congresso Regionale, non può essere inferiore a 3 nè superiore a 7. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta il segretario regionale ritenga opportuno di convocarlo.
- Art. 30 - Il Comitato Regionale nomina nel proprio seno il Segretario Regionale del Partito, che fa parte di diritto dell'Esecutivo Regionale e che ha l'obbligo della residenza nel capoluogo Regionale. Il segretario regionale, ove lo ritenga opportuno, nomina un segretario organizzativo. Il Comitato Regionale nomina altresì il segretario amministrativo.
- Art. 31 - L'Unione Regionale costituisce il normale tramite tra le Federazioni Prov. li e la Direzione Centrale del Partito la quale però può sempre, ove lo ritenga opportuno, avere collegamenti diretti colle singole Federazioni Prov. li.
- Art. 32 - Il Comitato Regionale nomina il direttore del giornale periodico dell'Unione Regionale. Nel caso in cui il direttore del giornale non faccia parte del Comitato Regionale partecipa alle sue riunioni con voto consultivo.

Art. 33 - Il Comitato regionale studia e sviluppa la politica del Partito nella regione; sviluppa l'organizzazione coordinando l'attività delle Federazioni Provinciali; dirige la politica del Partito nell'ambito della regione; mantiene e sviluppa i rapporti con gli altri Partiti, è competente a giudicare eventuali irregolarità elettive, finanziarie e disciplinari che si verificano nell'ambito della regione, informando ne la Direzione del Partito.

Art. 34 - Il segretario regionale costituisce gli uffici necessari al funzionamento dell'Unione Regionale e nomina le commissioni di lavoro nello ambito regionale. I segretari delle commissioni di lavoro femminili e sindacali partecipano alle riunioni del Comitato regionale con voto consultivo. Lo stesso Comitato regionale delibera se tali segretari e quello della G.d.A. debbono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Organizzazione della Gioventù d'Azione

Art. 35 - Ogni sezione del Partito cura che nel territorio di propria competenza si costituisca una sezione della G.d.A.: compito della sezione giovanile è di sviluppare fra i giovani l'educazione democratica, la preparazione sociale, l'attività sportiva, ricreativa nelle sue varie forme.

Art. 36 - Della G.d.A. possono far parte i giovani dai 15 ai 25 anni. Compiuto il 21° anno i giovani ~~sono~~ ^{si} ~~sono~~ ^{devono} ~~essere~~ ^{essere} iscritti ~~contemporaneamente~~ ^{contemporaneamente} al P. d.A. ~~e alle Gioventù d'Azione.~~

Art. 37 - Le sezioni della G.d.A. esistenti nella stessa provincia si costituiscono in Federazioni Prov. Le Federazioni Provinciali si costituiscono, in a loro volta, in Unioni regionali. La G.d.A. ha una propria Direzione Centrale.

Art. 38 - La G.d.A. è la Federazione giovanile del Partito: essa, nel quadro delle direttive politiche del Partito, è autonoma nel suo ordinamento e funzionamento; il suo Statuto non può essere in contrasto con quello del Partito.

Art. 39 - Del Comitato direttivo della Sezione, della Federazione Provinciale e dell'Unione regionale della G.d.A. fa parte di diritto un rappresentante della Sezione, del Comitato direttivo

esseri iscritti alla G.d.A.

della Federazione Prov.le e dell'Unione Regionale del Partito.

Art.40 - La G.d.A. di dera un proprio Statuto per regolamentare la propria organizzazione, il funzionamento ed i propri compiti.

Direzione Centrale

Art.41 - La Direzione Centrale del P.D.A. è nominata dal Congresso Nazionale del P.d.A. che deve essere convocata in seduta ordinaria entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 42- La Direzione Centrale è composta di 15 membri eletti a scrutinio segreto, a titolo personale e dura in carica nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art.43 - La Direzione Centrale nomina nel proprio seno un segretario generale del Partito, e due vicesegretari. La Direzione nomina altresì il segretario organizzativo del Partito. Ove esso non faccia già parte della Direzione, partecipa ai suoi lavori con voto consultivo. La Direzione nomina il segretario amministrativo del Partito e la Commissione funzionaria nazionale; nomina altresì il direttore de "L'Italia Libera", organo del Partito d'Azione. Il segretario generale rappresenta il Partito di fronte a terzi. Tutti i membri così nominati hanno l'obbligo della residenza presso la Sede Centrale del Partito.

Art.44 - La Direzione, che si riunisce almeno una volta al mese, attua e sviluppa le linee politiche deliberate dal Congresso Nazionale, vigila sulla organizzazione e sulla disciplina delle sezioni e Federazioni, stabilisce i regolamenti del Partito; indirizza la propaganda e stabilisce le linee direttive del Partito nei rapporti con gli altri Partiti. Nessun compagno può cumulare nella propria persona le cariche di segretario o vicesegretario del Partito o direttore de "L'Italia Libera" con quelle di Ministro o sottosegretario di Stato.

Art.45 - La Direzione Centrale nomina altresì un ufficio di Segreteria stabilendo di volta in volta il numero e le attribuzioni dei componenti. La suddivisione dei compiti fra gli uffici è fatta per sezioni di lavoro ed ogni ufficio è assistito da una commissione di lavoro con funzioni con-

ancora in discussione

sultive.

Art. 46 - La segreteria convoca ogni mese e comunque il più presto possibile la direzione che è collegialmente responsabile dell'attività propria e della segreteria.

Art. 47 - Il Comitato Centrale del Partito è composto dai membri della Direzione. Fanno altresì parte del Comitato Centrale il presidente del gruppo parlamentare ed il Direttore de "L'Italia Libera", organo nazionale del Partito. Fanno altresì parte del Comitato Centrale i rappresentanti di tutte le regioni italiane nella misura di uno per le regioni con meno 20.000 iscritti, due per le regioni con più di 20.000 iscritti. Tali rappresentanti sono nominati dal Congresso regionale ordinario.

Fanno pure parte del Comitato Centrale, con voto consultivo, un rappresentante della C.d.A. nominato dal Congresso annuale della C.d.A., un rappresentante delle Federazioni del Partito d'A. all'estero designato dalla Direzione.

Art. 48 - Il Comitato Centrale è convocato dalla Direzione ogni due mesi, e sempre quando essa lo ritenga necessario. Il Comitato Centrale deve essere convocato dal segretario generale quando un terzo dei propri membri lo richiama per iscritto con l'indicazione degli argomenti che intendono siano discussi.

Art. 49 - Ogni volta che nel periodo tra un congresso e l'altro vanga, per qualsiasi ragione, a cessare qualche membro della Direzione del Partito, il Comitato Centrale può, in via provvisoria e sotto la propria responsabilità, sostituirlo con un compagno scelto anche fuori del suo seno. Il primo congresso deve regolarizzare tale nomina o provvedere a nuova nomina.

Art. 50 - La Direzione del Partito nomina la Commissione Centrale di disciplina che delibera in modo definitivo in sede di ricorso su ogni provvedimento preso a carico di qualsiasi iscritto dalle commissioni di disciplina provinciale e regionale.

Art. 51 - La segreteria può compiere, a mezzo di propri delegati, ispezioni di carattere politico, amministrativo e organizzativo presso ogni sezione, Federazione prov. o unione regionale

in discussione

prendendo gli opportuni provvedimenti, salvo restando le competenze delle Commissioni di disciplina, per il migliore funzionamento del Partito.

Dei Soci

Art. 52 - Il P.d.A. è costituito sulla base di adesio-
ni individuali. Possono ottenere l'iscrizione
al P.d.A. tutte le persone, uomini e donne,
che ne facciano domanda, che abbiano compiuto
il 20/o anno di età e che la Commissione
di Esame della Sezione ritenga ammettere.
Possono essere iscritti nel Partito i giovani
che abbiano compiuto il 18/o anno che
siano in possesso del brevetto di partigiano
o che abbiano acquisito benemeritenze speciali
nella lotta antifascista o nella guerra di li-
berazione.
La domanda deve essere redatta sui moduli u-
niformi compilati dalla Direzione del Parti-
to, confermata da due soci iscritti al Parti-
to da più di un anno. Le domande di iscrizio-
ne devono essere esposte nell'albo della se-
de per la durata di 15 giorni dalla presenta-
zione, entro tale termine ogni socio ed ogni
organo del Partito può fare opposizione alla
ammissione. L'opposizione deve essere motiva-
ta e sottoscritta.

Art. 53 - Le domande di ammissione devono essere pre-
sentate alle sezioni ove il richiedente ha
la sua residenza. Nel caso in cui il luogo
di residenza sia diverso da quello ove la
sede abituale di lavoro, l'aspirante ha di-
ritto di scelta della sezione ma la sezione
del comune sede del lavoro abituale non
può ammettere il richiedente senza il nulla
osta della sezione ove il richiedente ha la
residenza; ~~in~~ nel caso in cui la sezione di
residenza non esista, la ~~sezione~~ sezione del lu-
go di lavoro deve assumere le necessarie
informazioni.

Art. 54 - Trascorso il termine di cui all'art. 52 il
segretario della sezione trasmette la doman-
da alla Commissione di Esame la quale, istruita
la pratica, decide, nel più breve tempo
possibile, sull'ammissione.

Art. 54 - Contro le decisioni della Commissione di E-
sami della sezione è ammesso ricorso, da pre-
sentarsi entro 30 giorni alle assemblee del

la sezione e contro la delibera di questa al collegio provinciale dei probiviri.

Art. 55 - Ogni sezione deve rimettere ogni tre mesi alla Federazione Provinciale l'elenco dei nominativi dei soci ammessi nel trimestre/

Art. 56 - Non possono essere iscritti al Partito coloro che sono iscritti ad associazioni segrete o ad altri partiti o movimenti politici il cui programma sia in contrasto con quello del Partito.

Art. 57 - Non possono essere iscritti al Partito che non sia di spacciate onestà morale e politica, chi abbia ricoperto cariche nel partito fascista, chi abbia ricoperto cariche pubbliche di notevole importanza quando ad esse si accedeva secondo criteri politici, chi abbia fatto parte attiva delle milizie fasciste, chi ha avuto il brevetto di fascista squadrista, mercia su Roma, sciarpe littorio; chi ha, in qualunque modo, attivamente sostenuto, con atti rilevanti, il partito fascista; chi ha collaborato col regime nazista; chi sia stato colpito da provvedimento di epurazione o di avocazione di profitti.

In suddetti motivi di incompatibilità cede no se chi ne è colpito dimostrarà di avere comunque acquistato benemerenze speciali nella guerra di liberazione. In tal caso, previa istruttoria della Commissione di Esame della Sezione, decide il collegio dei probiviri costituito presso la Federazione Prov.le.-

Art. 58 - Il socio che cambia residenza, deve iscriversi alla sezione della nuova residenza, ove la sezione non esista, alla più vicina sezione. Il trasferimento ha luogo di diritto.

Art. 59 - Il socio la cui domanda sia stata accolta viene iscritto alla categoria aderenti. Dopo un anno, su giudizio della Commissione di Esame presso la sezione viene passato alla categoria effettivi e gli viene regolata l'ammissione al Partito.

Art. 60 - Il socio aderente partecipa a tutte le attività della rispettiva sezione ma non può ricoprire cariche. Ogni socio non può essere proposto dal Partito per ricoprire ca-

riche pubbliche ha non dopo un anno dalla sua iscrizione.

Art. 61 - Per due anni ^{dalla} data del riconoscimento della sezione le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 non si applicano.

Art. 62 - Ogni socio all'atto della sua ammissione o comunque entro il primo trimestre di ogni anno deve ritirare la tessera pagando la quota per l'anno in corso nell'ammontare fissato dalla segreteria amministrativa la quale stabilisce anche sulla suddivisione delle quote fra i vari organi del partito.

Art. 63 - Presso ogni sezione è costituita una commissione di esame composta di 3 membri, se la sezione ha meno di 50 iscritti; di 5 membri, se la sezione ha più di 50 iscritti. Tali membri sono nominati dal Comitato regionale; se la sezione è retta da un segretario la nomina è fatta dalla Federazione Provinciale su proposta del segretario stesso.

Art. 64 - Tutti gli iscritti debbono svolgere secondo le loro possibilità un'attività specifica e concreta a favore del Partito.

Art. 65 - Gli iscritti che non ottemperino diligentemente agli incarichi loro assegnati e liberamente accettati o che si rendano morosi per oltre un mese saranno passibili dei provvedimenti disciplinari.

Assemblee e Congressi

Art. 66 - I congressi del Partito sono: nazionali, regionali, provinciali. Le assemblee sono sezionali.

Art. 66bis - Alle assemblee partecipano tutti gli iscritti della sezione che siano in regola col versamento.

Art. 67 - Ai congressi provinciali e regionali partecipano i delegati delle sezioni comprese nella provincia e, rispettivamente, nella regione. Al congresso nazionale partecipano i delegati nominati dai congressi provinciali.

Art. 68 - L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere dato in modo adeguato almeno 8 giorni prima della data fissata con la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si terrà l'assemblea. Per i congressi tale avviso deve essere dato con 15 giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno. All'assemblea o congresso possono partecipare, con piena libertà di parola e voto, tutti e solo coloro che hanno diritto di intervenire. L'assemblea o congresso è presieduto da un compagno eletto di volta in volta assistito da due scrutatori e da un segretario da lui designato. Il presidente cura il regolare svolgimento della discussione e delle elezioni e può espellere chiunque lo disturbi. Il presidente, gli scrutatori, il segretario o chiunque si renda colpevole di atti di violenza o di frode dirette contro la libertà di parole o di voto, sono passibili di espulsione dal Partito.

Art. 69 - Le votazioni per tutti i Comitati sono fatte a maggioranza: le elezioni a scrutinio segreto. In caso di ballottaggio la votazione viene ripetuta per i nomi rimasti in ballottaggio. Eventuali liste presentate all'assemblea hanno valore puramente indicativo. Per la nomina dei delegati ai congressi la votazione avviene per liste col sistema proporzionale. Al fine di stabilire la graduatoria nella lista ogni elettore ha il diritto a un voto preferenziale. Le liste che non raccolgano il 10% dei voti non hanno diritto a rappresentanza ed i voti raccolti da tali liste vengono suddivisi tra le altre liste in proporzione dei voti da ciascuna di esse raccolti. La Direzione del Partito si riserva di stabilire le modalità della rappresentanza ai congressi.

Art. 70 - Le sezioni che non sono in regola col versamento secondo le norme stabilite dalla segreteria organizzativa e che non hanno pagato

to le tessere prelevate non hanno diritto di rappresentanza ai congressi.

Art. 71 - Partecipano di diritto al congresso provinciale, ove non siano stati eletti i membri del Comitato uscente, i membri delle Assemblee rappresentative della nazione, il rappresentante delle Camere del Lavoro provinciale. I relatori partecipano con voto consultivo, così pure un rappresentante della G.d.A. Partecipano di diritto al Congresso regionale, ove non siano stati eletti i membri del Comitato uscente, i membri delle assemblee rappresentative della Nazione.

Partecipano con voto consultivo i relatori, i membri delle commissioni permanenti istituite presso l'Unione Regionale, tre rappresentanti della G.d.A.-

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, ove non siano stati eletti, i membri della Direzione, i membri del Partito delle assemblee rappresentative della Nazione.

Partecipano con voto consultivo: i dirigenti del Partito in seno alla Confederazione Generale del Lavoro, i membri del Partito nella Legazione delle Cooperative, i relatori, i capi-sezione della segreteria organizzativa nazionale, i membri delle commissioni permanenti istituite presso la Direzione, 10 rappresentanti della G.d.A.-

La Federazione Prov.le, l'Unione Regionale e la Direzione hanno la facoltà di invitare ai congressi, rispettivamente provinciali, regionali e nazionali, compagni che ricoprono cariche di particolare importanza nel rispettivo ambito territoriale. Tali compagni hanno voto consultivo.

Art. 72 - Le Sezioni, Federazioni Provinciali ed Unioni Regionali fissano le norme della preparazione delle elezioni. Tali norme devono essere contenute nei rispettivi regolamenti.

La Direzione fissa il luogo e le norme per la convocazione del Congresso nazionale del Partito che deve essere convocato entro il mese di giugno di ogni anno, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede ad inviare alle Federazioni Prov.li, almeno due mesi prima della convocazione, le relazioni che vi saranno presentate.

Le Federazioni Prov.li hanno facoltà di proporre alla Direzione particolari argomenti

per la discussione. Tali proposte devono per venire alla Direzione almeno un mese prima della convocazione.

Quando lo ritenga opportuno, la Direzione ha facoltà di convocare un Congresso straordinario: essa deve convocarlo quando lo richiedano o il Comitato Centrale del Partito o, su richiesta scritta, un numero di sezioni che rappresentino almeno un quinto del totale degli iscritti.

In questi casi la Direzione può abbreviare i termini del preavviso.

Art. 73 - Di ogni assemblea o congresso deve essere redatto, a cura del presidente, regolare verbale che viene depositato presso la segreteria rispettivamente sezionale, provinciale, regionale o nazionale entro 8 giorni dalla chiusura delle votazioni, comunicando a mezzo stampa o affissione nella sede i risultati delle elezioni.

Art. 74 - Eventuali reclami contro i risultati delle elezioni sezionali, provinciali o regionali devono essere proposti entro il termine di giorni 20 dal deposito del verbale, al Comitato direttivo rispettivamente provinciale e regionale o al Comitato centrale. Tale termine è a pena di decadenza. Le decisioni dell'assemblea o congresso sono provvisoriamente esecutive.

Art. 75 - In presenza di reclamo i Comitati di cui sopra nominano una commissione di inchiesta fissandone il numero dei membri ed assegnando un termine per il deposito della relazione. Entro 30 giorni dal deposito tali comitati devono deliberare in merito al reclamo. Nel caso in cui il reclamo venga accolto il ~~il~~ Comitato giudicante può avocare a sé il diritto di convocare la nuova assemblea. Il nuovo congresso, comunque, fissa il termine per la nuova convocazione. Contro la delibera dell'organo competente è ammesso reclamo rispettivamente al congresso provinciale, regionale o nazionale. In presenza del reclamo, redatto nelle forme dovute, l'organo competente convoca il congresso.

Art. 76 - Il reclamo contro l'esito delle votazioni al Congresso Nazionale deve essere proposto entro 3 mesi allo stesso congresso quan

do esso sia sottoscritto da un numero di sezioni che rappresenti almeno un quinto della totalità degli iscritti. In tal caso il Comitato Centrale nomina la Commissione di inchiesta che riferisce al Congresso nuovamente convocato entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione. Il reclamo non sospende l'esecuzione dei deliberati del Congresso.

Art. 77 - Il funzionamento delle commissioni d'inchiesta provinciali, regionali o nazionali è oggetto di regolamento dei rispettivi organi. In presenza di reclamo l'organo competente è giudice si riserva il diritto di nominare un commissario straordinario.

Dei candidati alle elezioni

Art. 78 - I candidati del Partito d'Azione ai consigli comunali ed agli organi prov. li sono designati dalle assemblee sezionali e rispettivamente dai congressi prov. li. La designazione avviene a scrutinio segreto col sistema proporzionale a sensi dell'art. 69 capov. Tale lista dovrà essere ratificata dal Comitato direttivo provinciale per tutti i comuni non capoluogo di provincia; dal Comitato regionale per i comuni capoluogo di provincia.

Art. 79 - Per le elezioni politiche i candidati sono indicati con sistema di cui all'art. precedente da un congresso dei delegati delle sezioni che compongono la circoscrizione elettorale. Le zone e province che fanno parte della circoscrizione elettorale dovranno avere adeguata rappresentanza. Le liste definitive e l'ordine dei candidati saranno fissate dalla Direzione del Partito la quale si riserva il diritto di designare direttamente dei candidati. Il numero di tali candidati non può mai superare il decimo dei posti disponibili.

Art. 80 - Ogni candidato deve sottoscrivere un'impegno con cui dichiara di accettare e di seguire le linee politiche del Partito e le direttive tracciate dagli organi competenti del Partito. Il candidato inoltre deve impegnarsi, se ^{viene} ~~è~~ eletto, a dare le dimissioni ove, per qualsiasi motivo cessasse di far parte del Partito.

Della disciplina

Art. 81 - Il Comitato direttivo di sezione, federazione, unione regionale, nomina all'inizio dell'anno di carica un collegio di probiviri fissandone il numero di membri tra 3 e 7, oltre ai supplenti. I probiviri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 82 - Il funzionamento dei collegi dei probiviri ed i termini per le delibere sono stabiliti dai regolamenti sezionali, Federali e Regionali di cui agli art. 5, 25 e 35.

Art. 83 - Contro le delibere del collegio dei probiviri è ammesso ricorso da parte degli interessati entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento al collegio dei probiviri di ordine immediatamente superiore. La l del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. ~~Presso~~ Contro le deliberazioni prese dal collegio dei probiviri in sede di appello è ammesso ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al collegio centrale dei probiviri da parte degli interessati per violazione delle norme sulla competenza di procedura.

Art. 84 - Presso la direzione centrale del Partito siede il collegio centrale dei probiviri nominato dal comitato centrale all'inizio dell'anno di carica. Il collegio centrale dei probiviri è composto da 7 membri più due supplenti. Il Comitato centrale fissa i termini e le norme del funzionamento del collegio centrale.

Art. 85 - Agli iscritti possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- 1) censura
- 3) sospensione da 3 a 12 mesi da ogni attività nel Partito
- 2) l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte
- 4) l'espulsione

La censura può essere inflitta per motivi di non grave entità. La sospensione e l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte può essere inflitta per attività contrastante con le direttive politiche dei competenti organi del Partito o per grave mancanza disciplinare; l'espulsione dal Partito può essere inflitta per ripetute e gravi infrazioni alla disciplina del Partito, per abbandono degli ideali del Partito, per indegnità morale e politica. La espulsione implica le dimissioni dalle cariche di cui è investito sia investito.

Art. 86 - Prima di deliberare qualsiasi sanzione disciplinare debbono essere contestati all'interessato gli addebiti ed i rilievi che gli vengono mossi, con l'invito a dare le proprie giustificazioni entro un giusto termine. Avanti la commissione di esame gli interessati devono essere messi in grado di svolgere l'accusa e la difesa sia per iscritto che oralmente.

L'espulsione è resa pubblica a mezzo stampa/

Art. 87 - Anche contro le Sezioni e le Federazioni Prov. li possono essere sparti su iniziativa rispettivamente della Federazione Prov. le o dell'Unione Regionale o direttamente dalla Direzione Centrale, dei procedimenti disciplinari.

Competente a giudicare è il collegio regionale quando denunciata è una sezione, il collegio centrale quando denunciata è una Federazione.

Contro le delibere di tali organi è ammesso ricorso nel termine di due mesi rispettivamente al collegio centrale dei probiviri ed al Congresso del Partito.

Le Unioni Reg. devono segnalare le sezioni espulse; queste non possono, dal giorno in cui è notificata loro la deliberazione di espulsione, usare il nome del Partito ed i valori dei suoi simboli.

Dell'Amministrazione

Art. 88 - Le sezioni, le Federazioni prov. li, le Unioni reg. e la Direzione del Partito hanno una amministrazione autonoma.

Art. 89 - La quota minima mensile e l'imposta della tessera che deve essere corrisposta da ogni socio sono fissati anno per anno dalla Direzione del Partito, la quale

Art. 90 - L'assemblea ordinaria annuale di ogni sezione nomina un collegio di tre revisori dei conti il quale controlli l'amministrazione della sezione e ne riferisce all'assemblea ordinaria successiva.

Art. 91 - Il Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale nomina un collegio di tre revisori dei conti che controlli l'amministrazione rispettivamente della Federazione prov. le, Unione Reg. le e Direzione del Partito e ne riferisce al Congresso successivo.

Bum!
grandi

schema per studio

art. 1

Il partito d'azione si articola in sezioni, federazioni provinciali, e regionali e ~~una~~ direzione centrale.

Delle sezioni

art. 2

La sezione è composta dagli iscritti al partito residenti in un comune, purchè in numero non inferiore a cinque.

Essa può iniziare la sua attività solo dopo essere stata riconosciuta dal comitato direttivo della federazione provinciale competente.

Gli iscritti residenti in un comune ove manchi la sezione fanno parte di una sezione vicina a loro scelta: in tali comuni la federazione provinciale può nominare un delegato comunale con funzione di ~~non~~ informazione e di coordinamento.

La sezione, su conforme parere della federazione provinciale, può dividersi in sottosezioni e queste in circoli; le sottosezioni sono divisioni interne della sezione ed i loro rapporti con essa nonché i modi della loro amministrazione sono regolati dallo statuto sezionele.

Quando una sezione superi i duemila tesserati, la federazione provinciale può disporre che essa sia divisa in due o più sezioni regionali autonome. Queste per gli affari comunali saranno rappresentate da un comitato comunale di coordinamento di non meno di nove componenti, eletti dalle sezioni in proporzione ai tesserati di ciascuna.

La sezione è diretta dal comitato sezionele in conformità alle decisioni dell'assemblea, se ha più di dieci iscritti; altrimenti da un delegato del comitato provinciale che, non appena la sezione ha raggiunto i dieci tesserati, convocherà l'assemblea per la elezione del comitato direttivo.

art. 3

Il comitato direttivo sezionele ha da cinque a quindici componenti: è eletto dall'assemblea ogni anno entro il mese di febbraio e resta in carica un anno; qualora, per un voto di sfiducia dell'assemblea o per altra ragione si dimetta nel corso dell'anno, l'assemblea è a sua cura convocata entro quindici giorni per procedere alle elezioni.

L'assemblea deve essere convocata, entro tale periodo, anche quando almeno un terzo dei tesserati ne faccia domanda per iscritto; il comitato eletto nel corso dell'anno resta in carica fino all'assemblea ordinaria del febbraio dell'anno successivo.

Il comitato sezionele elegge tra i suoi componenti un segretario per gli affari politici ed uno per gli affari amministrativi ovvero una segreteria collegiale di tre componenti dei quali uno è incaricato di coordinare il lavoro degli altri due: segretari e segreteria sono gli esecutori delle decisioni del comitato che risponde del suo operato in qualsiasi momento di fronte all'assemblea sezionele.

Fa parte di diritto del comitato un rappresentante della Gioventù d'azione;

art. 4

Il comitato sezionele si riunisce almeno una volta per settimana: forma il proprio piano di lavoro; esamina le questioni ad esso proppettate da qualsiasi dei suoi componenti; forma i conti mensili; presenta all'assemblea il bilancio della sezione, ~~annuale~~ preventivo e consuntivo ed una relazione sull'attività della sezione, prima della fine della sua attività ed in qualsiasi momento ne sia richiesto dall'assemblea; forma il proget-

054

95

l' Azione

QUOTIDIANO DEL POMERIGGIO

Statute del P. d. A.
Congresso di Roma 4-8 febbraio 1945

Genova, li _____

Via Brigata Liguria, 105 r.
Telefono 52141-2-3

per @. Farrell.

Non faia perdere tempo all'assemblea e daly la
stato più efficace.

Per l'età di' indigim al fronte mi penso ragionevole
che questa coincida con quella stabilita dalla legge elettorale
politica, richiedendoci in due casi la sua osservanza.

Ferruccio

DIREZIONE CENTRALE DEL PARTITO

- art.41) - Il Congresso Nazionale del P.d.A. che deve essere convocato in seduta ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno, nomina il Presidente del Partito ed il Comitato Centrale : tali organi restano in carica tra un congresso ordinario e l'altro.
- art.42) - Il Comitato Centrale è composto da 45 membri eletti a scrutinio segreto, e a sensi dell'art.69. Nel caso che nel Congresso si manifestino varie tendenze, un terzo dei posti del Comitato Centrale è riservato alle minoranze che vi concorrono col sistema proporzionale. Le minoranze che non abbiano raccolto il 10 per cento dei voti non hanno diritto a rappresentanza nel Comitato Centrale.
Il Congresso nomina altresì 11 membri supplenti del Comitato Centrale.
- art.43) - Il Comitato Centrale nomina, scegliendoli, tra i membri della propria maggioranza, il segretario generale, e il Vice Segretario del Partito nonché il Comitato Esecutivo che è composto di sette membri. Il Comitato Centrale nomina altresì la Commissione Finanziaria Centrale.
- art.44) - Fanno parte di diritto del Comitato Centrale per il periodo delle loro funzioni, qualora non ne facciano già parte a titolo personale, il Segretario Organizzativo del Partito, il Segretario Amministrativo, il direttore dell' "Italia Libera" organo del Partito d'Azione che sono nominati dal Comitato Esecutivo, nonché il Segretario del gruppo parlamentare, i ministri e i sottosegretari del Partito.
- art.45) - Il Comitato Centrale interpreta ed attua le deliberazioni del Congresso, e dirige la politica del Partito.
- art.46) - Il Segretario Generale rappresenta il partito di fronte ai terzi : esso nomina l'ufficio di segreteria stabilendo di volta in volta, il numero e le attribuzioni dei componenti. La suddivisione dei compiti fra gli uffici è fatta per sezioni di lavoro ed ogni ufficio è assistito da una Commissione di lavoro con funzioni consultive.
- art.47) - Il Comitato Esecutivo siede in permanenza presso la Direzione del Partito: esso attua le deliberazioni del Comitato Centrale, vigila l'organizzazione e sulla disciplina delle Unioni Regionali, delle Federazioni e delle Sezioni del Partito; stabilisce i regolamenti del Partito, indirizza la propaganda e mantiene i rapporti con gli altri partiti. Il Comitato Esecutivo nomina, sentiti i comitati regionali, i direttori dei quotidiani politici del Partito.
- art.48) - Nessun compagno può cumulare nella propria persona, le cariche di Segretario Generale o vice Segretario del Partito o di

direttore de "L'Italia Libera", organo del Partito, con quelli a di ministro o sottosegretario di stato. La presente disposizione è sospesa fino alle elezioni politiche per la Costituente.

art.49) -Il Comitato Centrale è convocato dal Comitato Esecutivo ogni volta che esso lo ritiene opportuno. Il Comitato Centrale deve essere convocato ogni qual volta lo richiedano per iscritto un terzo dei propri membri con l'indicazione degli argomenti che intendono siano discussi.

STATUTO DEL PARTITO

Progetto da sottoporsi al Congresso

DEGLI ISCRITTI

ART. 1

Per essere ammessi al partito d'azione occorre farne domanda nelle forme stabilite dalla direzione centrale.

Possono essere iscritti tutti i maggiorenni, uomini e donne, che non siano da escludere per ragioni di indegnità morale o politica anche se dipendente dall'aver svolto attività fascista. I minorenni possono far parte della Gioventù d'Azione, ma possono appartenere al partito se hanno superato i diciotto anni e se hanno acquistato speciali benemeritenze nella lotta antifascista e nella guerra di liberazione.

La cittadinanza italiana non costituisce condizione indispensabile per l'appartenenza al partito.

ART. 2

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da due tesserati del partito, ed è presentata alla sezione del comune ove il richiedente risiede o abitualmente lavora: in quest'ultimo caso, prima della decisione, deve essere sentita sull'ammissione la sezione del comune di residenza.

Della presentazione della domanda di ammissione la segreteria della sezione deve, per opportuno controllo, dare notizia ai tesserati mediante avviso affisso nella sede per almeno sette giorni.

ART. 3

Tutti gli iscritti devono, secondo le loro possibilità ed attitudini, svolgere concreta opera a favore del partito e, con contributi ordinari e straordinari proporzionati ai loro mezzi, concorrere ad assicurare la vita del partito.

ART. 4

Agli iscritti che non eseguano diligentemente gli incarichi accettati, o che siano morosi per oltre sei mesi, si applica la censura, e, qualora questa non abbia effetto, altre sanzioni.

ART. 5

L'appartenenza al partito cessa per dimissioni accettate o per espulsione. La cessazione della appartenenza al partito comporta il dovere di dimettersi dalle cariche pubbliche alle quali l'iscritto sia stato designato dal partito.

DELLE COMMISSIONI DI ESAME

ART. 6

Presso ogni sezione del partito è costituita una commissione sezionale di esame eletta dall'assemblea ordi-

naria di cui all'art. 13 e composta da tre tesserati che diano particolare affidamento di imparzialità ed onestà.

Qualora la sezione sia diretta da un delegato la commissione di esame sarà nominata, su proposta del delegato stesso, dal comitato direttivo della federazione provinciale competente.

La commissione sezionale di esame delibera su tutte le domande di ammissione al partito presentate alla sezione, previa assunzione di accurate informazioni, tenendo anche presenti le osservazioni e obiezioni eventualmente pervenute sulla domanda; cura perchè delle proprie decisioni sia data comunicazione ai tesserati mediante avviso affisso nel locale della sezione, nonchè all'interessato e al comitato direttivo della federazione provinciale.

Contro la deliberazione della commissione sezionale di esame è ammesso ricorso da parte dell'interessato o del comitato direttivo sezionale o provinciale o di qualsiasi tesserato, alla commissione di esame esistente presso la federazione provinciale, che deciderà di regola entro quaranta giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 7

Presso ogni federazione provinciale è costituita una commissione provinciale di esame eletta annualmente dal congresso provinciale e composta di tre tesserati che diano particolare affidamento di imparzialità ed onestà.

ART. 8

Presso la direzione centrale del partito è costituita una commissione centrale di esame, nominata dal comitato nazionale e composta da cinque componenti effettivi e cinque supplenti, che diano particolare affidamento di imparzialità ed onestà.

La commissione centrale di esame decide sulle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni provinciali di esame, proposte dagli interessati o dal comitato provinciale o dal comitato regionale competenti.

DELLE SEZIONI

ART. 9

Il partito d'azione si articola in sezioni, federazioni provinciali, unioni regionali e direzione centrale.

ART. 10

La sezione è composta dagli iscritti al partito residenti nel comune, purchè in numero non inferiore a cinque.

Essa può iniziare la sua attività solo dopo essere stata riconosciuta dal comitato direttivo della federazione provinciale competente.

I residenti in un comune, ove manchi la sezione, fanno parte di una sezione vicina a loro scelta: in tali

comuni la federazione provinciale può nominare un delegato comunale con funzioni di informazione e coordinamento.

La sezione, su conforme parere della federazione provinciale, può dividersi in sottosezioni e queste in circoli; le sottosezioni sono divisioni interne della sezione ed i loro rapporti con essa, nonché il modo della loro amministrazione, sono regolati dallo statuto regionale.

Qualora una sezione superi i duemila tesserati, la federazione provinciale può consentire che essa si divida in due o più sezioni regionali autonome. Queste per gli affari comunali saranno rappresentate da un comitato comunale di coordinamento di non meno di nove componenti, eletti dalle sezioni in proporzione ai tesserati di ciascuno.

Se la sezione ha più di dieci tesserati è diretta dal comitato sezionale, in conformità alle decisioni dell'assemblea; altrimenti da un delegato del comitato provinciale che, non appena la sezione abbia superato i dieci tesserati, convoca l'assemblea per la elezione del comitato direttivo.

ART. 11

Il comitato direttivo sezionale ha da cinque a quindici componenti: è eletto dall'assemblea ogni anno entro il mese di febbraio e resta in carica un anno. Qualora, per un voto di sfiducia dell'assemblea o per altra ragione, si dimetta nel corso dell'anno, l'assemblea è a sua cura convocata entro quindici giorni per procedere alle elezioni.

Il comitato eletto nel corso dell'anno resta in carica fino all'assemblea ordinaria dell'anno successivo.

Il comitato sezionale elegge tra i suoi componenti un segretario per gli affari politici ed uno per gli affari amministrativi ovvero una segreteria collegiale di tre componenti uno dei quali è incaricato di coordinare il lavoro degli altri due. Segretari e segreteria sono gli esecutori delle decisioni del comitato, che risponde del suo operato in qualsiasi momento dinanzi all'assemblea sezionale.

Fa parte di diritto del comitato con voto deliberativo un rappresentante della Gioventù d'Azione.

ART. 12

Il comitato sezionale si riunisce almeno una volta per settimana: forma il proprio piano di lavoro; esamina le questioni ad esso prospettate dai suoi componenti; redige i conti mensili; presenta all'assemblea il bilancio della sezione, preventivo e consuntivo ed una relazione sull'attività della sezione, prima della fine del proprio mandato ed in qualsiasi momento ne sia richiesto dall'assemblea; forma il progetto di regolamento da approvarsi dall'assemblea, alla quale sottopone altresì tutte le questioni di principio o di notevole importanza.

Esso delibera validamente purché siano presenti i due terzi dei suoi componenti.

ART. 13

L'assemblea della sezione è formata dalla riunione in unico locale dei tesserati della sezione per deliberare sugli affari comuni.

Essa provvede, oltre che alla elezione del comitato direttivo sezionale, alla elezione della commissione di esame e di tre revisori dei conti; alla approvazione dell'elenco dei nomi proposti quali candidati per le elezioni amministrative dalla commissione elettorale appositamente nominata dall'assemblea, la metà dei membri della quale deve essere formata da componenti del comitato

direttivo sezionale in carica; alla elezione dei rappresentanti ai congressi provinciali, regionali e nazionali; alla approvazione della relazione conclusiva del comitato direttivo uscente.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso dato almeno quattro giorni prima di quello della seduta per mezzo della stampa o di avvisi o in altro modo idoneo a consentire ai tesserati la conoscenza della convocazione. L'avviso stabilisce il luogo, il giorno e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno, fermo restando all'assemblea il diritto di deliberare l'aggiunta di altri argomenti oltre quelli in esso iscritti.

Il comitato direttivo sezionale è tenuto a convocare l'assemblea oltre che nel caso previsto dal primo comma dell'art. 11, almeno ogni tre mesi per discutere la relazione del comitato stesso e gli altri argomenti all'ordine del giorno, nonché ogni volta che almeno un terzo dei tesserati ne faccia domanda per iscritto; in tal caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta e nell'ordine del giorno debbono essere inclusi gli argomenti proposti da coloro che hanno provocata la convocazione.

ART. 14

L'assemblea elegge i propri uffici ed, in particolare, il presidente ed il segretario, al quale spetta di compilare il verbale.

L'assemblea delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei tesserati della sezione. Ma, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea, senza che occorran speciali avvisi, delibera validamente quale che sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare sul regolamento della sezione occorre invece che partecipi al voto la maggioranza dei tesserati.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto. Si deve votare per appello nominale tutte le volte che ciò sia richiesto da almeno tre tesserati presenti. Per le elezioni, escluse quelle degli uffici dell'assemblea o relative a incarichi d'ordine, e per le votazioni che comportino questioni personali si vota a scrutinio segreto. L'assemblea può decidere che le votazioni per elezioni avvengano in seggi distinti, determinando in tal caso i tempi ed i luoghi.

Nelle elezioni, in caso di parità di voti, si procede quando occorra a ballottaggio, sempre a scrutinio segreto.

Non sono ammessi la rappresentanza nell'esercizio del diritto di voto, né il voto per lettera.

Per la elezione del comitato direttivo sezionale, nelle sezioni che non hanno più di mille tesserati, gli ammessi al voto voteranno per tanti nomi quanti sono i componenti del comitato; nelle sezioni che hanno più di mille tesserati, gli ammessi al voto voteranno per i quattro quinti del numero dei componenti del comitato, affinché si abbia nel comitato una rappresentanza delle minoranze.

Chiunque si renda colpevole di atti di violenza o di frode diretti contro la libertà di parola o di voto e comunque contro il regolare svolgimento dell'assemblea o delle votazioni è allontanato dall'assemblea ed espulso dal partito.

Le stesse norme valgono, in quanto applicabili, per le assemblee delle sottosezioni.

Eventuali reclami per irregolarità dell'assemblea debbono, a pena di decadenza, essere presentati entro otto giorni dalla data dell'assemblea al comitato provinciale che, previa inchiesta, può dichiarare in tutto o in parte nulle le deliberazioni o le elezioni dell'assemblea contestata e far procedere in tal caso a nuova assemblea. Il reclamo non sospende la validità delle deliberazioni o delle votazioni dell'assemblea.

ART. 15

Il comitato direttivo sezionale forma commissioni di lavoro per assicurare la penetrazione del partito nei diversi rami di attività, con particolare riferimento a quella femminile, sindacale, cooperativa. Ciascuna commissione è presieduta da un componente del comitato, che assicura il collegamento tra il comitato stesso e la commissione.

ART. 16

La sezione, per mezzo dei suoi organi, attua la politica del partito nel comune, curando in modo particolare e con tutti i mezzi opportuni, l'educazione e l'orientamento politico dei tesserati; coordina e stimola l'attività dei tesserati che fanno parte di organismi politici e amministrativi comunali e che debbono ad essa periodicamente riferire; appoggia, nei modi più opportuni, l'attività sindacale, cooperativa, giovanile, femminile.

DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

ART. 17

La federazione provinciale è costituita dalle sezioni esistenti nella provincia; ai fini dell'organizzazione interna ogni provincia può essere divisa in ripartizioni.

ART. 18

La federazione provinciale è retta da un comitato direttivo provinciale di almeno quindici componenti, eletto annualmente dal congresso provinciale.

Se nella provincia le sezioni sono raggruppate in ripartizioni provinciali ogni ripartizione potrà designare nel comitato due delegati ed in tal caso il congresso ne eleggerà soltanto sette, che costituiranno l'esecutivo provinciale.

ART. 19

Il congresso provinciale deve essere convocato in sessione ordinaria ogni anno entro il mese di marzo; può inoltre essere convocato ogni volta che il comitato provinciale lo ritenga opportuno; deve esserlo entro quindici giorni qualora lo richieda almeno un terzo delle sezioni federate.

Qualora, per un voto di sfiducia del congresso o per altra ragione, il comitato direttivo provinciale si dimetta nel corso dell'anno, il congresso provinciale è a sua cura convocato entro trenta giorni per procedere alle elezioni; analogamente deve provvedersi quando più di un terzo dei componenti siano dimissionari.

Il comitato eletto nel corso dell'anno resta in carica fino al congresso ordinario successivo.

ART. 20

Il comitato provinciale elegge tra i suoi componenti un segretario per gli affari politici ed uno per gli affari amministrativi, ovvero una segreteria collegiale di tre

membri, uno dei quali incaricato di coordinare il lavoro degli altri due. Segretari e segreteria sono gli esecutori delle decisioni del comitato, il quale risponde del suo operato di fronte al congresso.

Fa parte di diritto del comitato con voto deliberativo un rappresentante della gioventù d'azione.

Il comitato provinciale cura l'incremento del partito nella provincia e ne dirige l'attività; si riunisce almeno una volta al mese; fissa il suo piano di lavoro, presenta al congresso il bilancio preventivo e consuntivo della federazione provinciale, nonché una relazione allo scadere del proprio mandato o in qualsiasi altro momento ne sia richiesto; esamina tutte le questioni prospettate dai propri componenti e dalle sezioni; invigila sul funzionamento di queste; forma il progetto di regolamento della federazione provinciale e lo sottopone al congresso.

Il comitato provinciale ha facoltà di sciogliere i comitati direttivi sezionali in caso di inefficienza e di grave violazione della disciplina di partito.

Ciò verificandosi, esso nomina un commissario straordinario sezionale, che convoca entro trenta giorni l'assemblea per le elezioni.

In caso di grave deviazione morale e politica della maggioranza degli iscritti ad una sezione il comitato provinciale, se ritiene insufficiente lo scioglimento del comitato direttivo sezionale, può, sentito il comitato direttivo dell'unione regionale, disporre lo scioglimento della sezione.

In tal caso nomina un commissario straordinario per la ricostituzione della sezione stessa: questi, assistito da una commissione di tre membri, del pari nominata dal comitato provinciale, prende in esame la situazione dei tesserati e decide quali di essi possono rimanere a far parte della sezione e si pronuncia anche sulle eventuali nuove domande di iscrizione. Entro sessanta giorni dalla nomina il commissario deve convocare l'assemblea dei tesserati per l'elezione del nuovo comitato direttivo sezionale.

Il comitato direttivo provinciale delibera validamente purché sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 21

Alle dipendenze della segreteria provinciale devono essere costituiti i seguenti uffici:

- a) ufficio stampa e propaganda;
- b) ufficio ispettivo;
- c) ufficio collegamento enti;
- d) ufficio assistenza;
- e) ufficio finanziario e amministrativo;
- f) ufficio elettorale.

ART. 22

Il comitato provinciale deve costituire commissioni di lavoro per assicurare la creazione, la propulsione, e il coordinamento delle analoghe commissioni sezionali delle quali è cenno all'art. 15. Ciascuna di esse è presieduta da un componente del comitato, che assicura il collegamento tra il comitato e la commissione.

ART. 23

La federazione provinciale è il normale tramite tra le sezioni e gli organi superiori del partito, pur non escludendo l'attività ispettiva e sostitutiva di questi e i diretti collegamenti che siano da tali organi ritenuti opportuni.

DELLE UNIONI REGIONALI

ART. 24

L'unione regionale è costituita dalle federazioni provinciali esistenti nella regione.

ART. 25

L'unione regionale è retta da un comitato direttivo regionale di almeno quindici membri, almeno un terzo dei quali designati, in pari numero, dai comitati direttivi delle provincie comprese nella regione e gli altri eletti annualmente in congresso regionale.

Il comitato direttivo regionale elegge tra i suoi membri un esecutivo regionale, composto prevalentemente da persone residenti nel capoluogo della regione.

ART. 26

Il congresso regionale deve essere convocato in sessione ordinaria ogni anno entro il mese di aprile; può essere convocato, in sessione straordinaria, ogni volta che il comitato regionale lo ritenga opportuno; deve esserlo entro quindici giorni qualora lo richiedano almeno due federazioni provinciali.

Qualora, per un voto di sfiducia del congresso o per altra ragione, il comitato direttivo provinciale si dimetta nel corso dell'anno, il congresso regionale è a sua cura convocato entro trenta giorni per procedere alle nuove elezioni.

Il comitato eletto nel corso dell'anno resta in carica fino al congresso ordinario dell'anno successivo.

ART. 27

Il comitato regionale elegge tra i suoi componenti un segretario per gli affari politici ed uno per gli affari amministrativi, ovvero una segreteria collegiale di tre membri, uno dei quali incaricato di coordinare il lavoro degli altri due. Segretari e segreteria sono gli esecutori delle decisioni del comitato, il quale risponde del suo operato di fronte al congresso.

Fa parte di diritto del comitato regionale con voto deliberativo un rappresentante della gioventù d'azione.

Il comitato regionale delibera validamente purché sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 28

Il comitato regionale cura l'incremento del partito nella regione e ne dirige l'attività; si riunisce almeno una volta al mese; fissa il proprio piano di lavoro; presenta al congresso il bilancio preventivo e consuntivo dell'unione regionale, nonché una relazione allo scadere della sua attività o in qualunque momento ne sia richiesto; esamina tutte le questioni prospettate dai propri componenti o dalle federazioni o dalle sezioni e invigila sul funzionamento di esse; forma il progetto di regolamento dell'unione regionale e lo sottopone al congresso.

Il comitato direttivo regionale nei casi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 20, oltre ad espletare le funzioni di sua competenza, può invitare il comitato provinciale a provvedere a norma dell'articolo stesso o sostituirsi ad esso in caso di sua carenza.

Il comitato regionale ha facoltà di sciogliere il comitato direttivo provinciale in caso di inefficienza o di grave violazione della disciplina di partito. Ciò verificandosi esso nomina un commissario straordinario, che convoca entro trenta giorni il congresso provinciale per le elezioni.

ART. 29

Alla dipendenza della segreteria regionale dovranno essere costituiti i seguenti uffici:

- a) ufficio stampa e propaganda;
- b) ufficio ispettivo;
- c) ufficio collegamento enti;
- d) ufficio assistenza;
- e) ufficio finanziario amministrativo;
- f) ufficio elettorale.

ART. 30

L'unione regionale è il normale tramite tra le federazioni provinciali e la direzione centrale, senza per altro escludere l'attività ispettiva e sostitutiva di questa e i diretti collegamenti che siano dalla direzione centrale ritenuti opportuni.

ART. 31

Nessun tesserato può appartenere contemporaneamente a un comitato direttivo regionale ed a un comitato direttivo provinciale o sezionale. La stessa norma vale per i comitati direttivi provinciali nei confronti di quelli sezionali o regionali.

ART. 32

Non si può essere eletti a far parte dei comitati direttivi sezionali, provinciali o regionali se non si è iscritti alla sezione o, rispettivamente, ad una sezione compresa nell'ambito della provincia o della regione della quale trattasi.

Possono invece essere delegati ai congressi anche tesserati non appartenenti alla sezione delegante purché appartenenti a sezione compresa nell'ambito territoriale a cui il congresso si riferisce.

DELLA DIREZIONE CENTRALE

ART. 33

La direzione centrale del Partito d'Azione è costituita dal complesso degli organi del partito a carattere nazionale. Essa comprende:

- a) il presidente;
- b) il comitato nazionale;
- c) il segretario nazionale;
- d) il consiglio nazionale.

ART. 34

Il congresso nazionale, convocato in sessione ordinaria almeno ogni diciotto mesi, elegge il presidente ed il comitato nazionale del partito, che restano in carica fino al congresso successivo.

Il congresso nazionale può essere convocato in sessione straordinaria oltre che nel caso previsto dall'art. 42 ultimo comma, quando il comitato nazionale lo ritenga necessario. Deve esserlo entro trenta giorni qualora lo richiedano almeno un terzo delle unioni regionali o delle sezioni.

ART. 35

Il presidente rappresenta il partito di fronte al Paese e presiede gli organi centrali del partito dei quali fa parte e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli altri.

ART. 36

Il comitato nazionale è composto di quarantacinque tesserati eletti dal congresso nella sessione ordinaria. Il

congresso elegge altresì nella stessa sessione cinque membri supplenti. L'elezione deve essere fatta col sistema maggioritario, riservando un terzo dei posti alle minoranze, che vi concorrono col sistema proporzionale. Il segretario del gruppo parlamentare del partito, i ministri ed i sottosegretari di stato iscritti al partito e i direttori dei giornali ufficiali a carattere nazionale del partito che non facciano parte del comitato, partecipano alle riunioni di esso senza diritto al voto.

Il comitato esplica, dirige e promuove l'attività necessaria alla realizzazione del programma del partito; stabilisce l'azione del partito in relazione ai problemi politici in atto; decide l'atteggiamento del partito rispetto al governo; cura lo sviluppo e il buon funzionamento del partito ed esplica infine ogni attività connessa con il proprio compito di organo deliberativo permanente del partito stesso.

ART. 37

Il comitato nazionale prima di deliberazioni di grave interesse generale e semprechè non sia possibile per ragione di urgenza la convocazione del consiglio nazionale del partito può interpellare direttamente le sezioni sottoponendo ad esse i quesiti opportuni, coniechè la risposta possa essere data per « sì » o « no », ed informandone le federazioni provinciali e le unioni regionali.

Le sezioni risponderanno sollecitamente previa deliberazione dell'assemblea e potranno, semprechè ciò non sia causa di ritardo, motivare le loro risposte. Analogo diritto compete ai comitati direttivi delle federazioni provinciali e delle unioni regionali.

ART. 38

Il comitato nazionale elegge tra i propri componenti l'esecutivo composto di sette persone, ed il segretario nazionale; questi ed il presidente del partito fanno parte di diritto del centro stesso. Nomina inoltre i direttori dei giornali ufficiali del partito.

ART. 39

L'esecutivo esegue le deliberazioni del comitato nazionale; nomina, sentiti i comitati direttivi delle unioni regionali interessate, i direttori dei quotidiani politici del partito; esercita nei confronti delle unioni regionali i poteri che esse esercitano nei confronti delle federazioni provinciali; nomina le commissioni di lavoro e i titolari delle cariche del partito a carattere nazionale.

ART. 40

Il segretario nazionale attua la volontà dell'esecutivo del partito; e dirige tutte le branche di attività e tutti gli uffici centrali del partito e lo rappresenta nei suoi rapporti esterni.

ART. 41

Il comitato nazionale può nominare, d'intesa col segretario nazionale, uno o due vicesegretari che eserciteranno le funzioni ad essi delegate dal segretario nazionale.

ART. 42

Il consiglio nazionale del partito è costituito dai segretari delle federazioni provinciali e delle unioni regionali. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto a voto, i componenti del gruppo parlamentare del partito, gli ex ministri e sottosegretari di stato iscritti al partito. Esso si riunisce normalmente almeno due volte l'anno

ed ogni qualvolta sia convocato straordinariamente dal comitato nazionale.

Alle riunioni del consiglio nazionale possono di volta in volta essere chiamati a partecipare, senza diritto a voto, compagni aventi particolare competenza tecnica in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno.

Il consiglio nazionale discute l'attività e l'orientamento del partito in relazione ai problemi che gli vengono sottoposti dal comitato nazionale o che ritiene di prendere in esame di propria iniziativa.

Le sedute del consiglio nazionale sono presiedute da un presidente eletto di volta in volta; le deliberazioni del consiglio nazionale hanno valore indicativo per gli altri organi della direzione centrale; in caso di grave conflitto tra questi ultimi ed il consiglio nazionale, il presidente del partito deve convocare il congresso nazionale del partito.

ART. 43

I congressi del partito sono: provinciali, regionali, nazionali. Ad essi partecipano i delegati eletti dalle assemblee delle sezioni comprese rispettivamente nell'ambito provinciale, regionale, nazionale.

I congressi provinciali sono convocati dai comitati direttivi provinciali o regionali; i congressi regionali dai comitati direttivi regionali o dall'esecutivo nazionale; il congresso nazionale è convocato dal comitato nazionale o, nel caso previsto dall'art. 42 ultimo comma, dal presidente del partito.

ART. 44

Si applicano ai congressi, in quanto possibile, le norme relative alle assemblee, salvo le disposizioni seguenti.

ART. 45

L'avviso di convocazione per i congressi provinciali, regionali e nazionali deve essere dato, rispettivamente almeno dieci giorni, venti giorni o quaranta giorni prima della data di convocazione.

Il rapporto tra il numero dei tesserati e quello dei delegati, che dovrà in ogni caso assicurare almeno un delegato per ogni sezione, è stabilito dall'organo che convoca il congresso.

Qualora, nelle sezioni che debbono eleggere almeno due delegati, siano presentate due o più liste caratterizzate da diversità di punti di vista politici, la votazione avverrà col sistema proporzionale, avendo inoltre ogni votante la facoltà di esprimere un voto di preferenza.

ART. 46

Hanno diritto di partecipare al congresso nazionale le sezioni che hanno regolarmente versato alla direzione del partito l'importo delle tessere.

ART. 47

Hanno diritto di parola nei congressi, oltre i delegati, i componenti dei comitati direttivi uscenti, i rappresentanti del partito nel governo e nel parlamento, i componenti dei comitati direttivi con circoscrizione territoriale più ampia di quella alla quale si riporta il congresso. Il comitato che ha convocato il congresso può eventualmente invitare a parteciparvi dei tesserati, con diritto di parola.

ART. 48

Eventuali reclami per irregolarità dei congressi provinciali e regionali debbono essere presentati, a pena di

decadenza, entro quindici giorni, rispettivamente al comitato direttivo regionale o all'esecutivo centrale. Questi, previa inchiesta, possono dichiarare in tutto o in parte nulle le deliberazioni o le elezioni del congresso contestato e far convocare un nuovo congresso.

I reclami non sospendono la validità delle deliberazioni o delle elezioni.

DELLA GIOVENTÙ D'AZIONE

ART. 49

« Gioventù d'Azione » è l'organizzazione giovanile del Partito d'Azione.

Nel rispetto degli orientamenti politici del partito, « Gioventù d'Azione » è autonoma come ordinamento e funzionamento. Essa ha un proprio regolamento approvato dal suo congresso nazionale, ma che non può essere in contrasto collo statuto del partito.

ART. 50

Fanno parte di « Gioventù d'Azione » i giovani d'ambo i sessi da quindici a venticinque anni di età; peraltro, compiuto il ventunesimo anno di età, i giovani iscritti d'ufficio al partito sebbene possano contemporaneamente restare iscritti a « Gioventù d'Azione ».

ART. 51

« Gioventù d'Azione » si articola in sezioni, federazioni provinciali, unioni regionali e direzione centrale.

Di ciascun comitato direttivo sezionale, provinciale e regionale di « Gioventù d'Azione » fa parte di diritto, con voto deliberativo, un tesserato del partito nominato dal corrispondente organo del partito. Di ciascun comitato direttivo sezionale, provinciale, regionale del partito fa parte, con voto deliberativo, un delegato di « Gioventù d'Azione », nominato dal corrispondente organo giovanile.

ART. 52

Della direzione centrale di « Gioventù d'Azione » fa parte con diritto di voto un delegato del partito: un delegato di « Gioventù d'Azione » di almeno ventuno anni di età, fa parte di diritto, con voto deliberativo, del comitato nazionale del partito e partecipa con parità di diritti alle riunioni del consiglio nazionale.

DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 53

Le sezioni, le federazioni provinciali e le unioni regionali hanno amministrazione finanziaria autonoma, affidata al segretario amministrativo o ad un componente della segreteria; spese ed introiti loro avvengono in base alle deliberazioni degli organi competenti.

L'assemblea ed i congressi provinciali e regionali nominano tre revisori dei conti che esprimono avviso sui conti preventivamente preparati, da sottoporsi all'assemblea o al congresso: il parere contrario alla approvazione deve essere motivato.

La direzione centrale ha una propria amministrazione forma il proprio bilancio e quello generale del partito in base ai bilanci approvati dalle assemblee sezionali e dai congressi provinciali e regionali. Il bilancio della direzione centrale e quello generale debbono essere presentati al congresso nazionale nella sua sessione ordinaria.

Presso la direzione centrale ha sede un comitato centrale dei revisori dei conti formato da cinque componenti effettivi ed altrettanti supplenti eletti dal congresso e che esercitano nei confronti del bilancio della direzione centrale e di quello del partito le funzioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

ART. 54

Ogni tesserato deve pagare alla direzione centrale il contributo per la tessera, nella misura fissata dalla direzione stessa.

Inoltre ogni tesserato deve corrispondere i contributi stabiliti dal comitato regionale, il quale determinerà altresì la quota di riparto tra la sezione, la federazione provinciale e l'unione regionale, nonché, eventualmente la direzione centrale.

DELLE SANZIONI

ART. 55

Ai tesserati possono essere inflitte le seguenti sanzioni: *censura, deplorazione, sospensione dell'attività nel partito per un periodo di tempo fino a sei mesi, espulsione dal partito.*

La censura e la deplorazione possono essere inflitte per fatti di non grave entità; la sospensione per attività contrastante con le direttive politiche dei componenti organi del partito o per grave mancanza disciplinare o per recidiva in fatti che provocarono la censura o la deplorazione; l'espulsione per ripetute o gravi infrazioni alla disciplina del partito o per indegnità morale o politica.

ART. 56

La censura e la deplorazione sono inflitte, su proposta del delegato o del comitato sezionale, con deliberazione della commissione sezionale di esame.

La sospensione e l'espulsione sono inflitte, su proposta del delegato o del comitato sezionale o del comitato provinciale, con deliberazione della commissione provinciale di esame.

Contro le deliberazioni della commissione sezionale l'interessato, il comitato sezionale ed il comitato provinciale possono ricorrere alla commissione provinciale nel termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa all'interessato. Contro la deliberazione della commissione provinciale può, negli stessi termini, essere presentato ricorso alla commissione centrale di esame dall'interessato o dai comitati predetti o da quello regionale.

Su ricorsi predetti le commissioni provinciali e la commissione centrale di esame decideranno di regola entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso. I ricorsi hanno effetto sospensivo.

ART. 57

Prima che siano prese in esame proposte o ricorsi che possono dar luogo ad applicazione di sanzioni, all'interessato devono essere contestati, a cura della commissione di esame competente, gli addebiti ed i rilievi con l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine ragionevole. L'interessato, nel procedimento davanti a qualsiasi commissione, deve essere messo in grado di svolgere la propria difesa oralmente o per iscritto e deve essere invitato, con preavviso di almeno dieci giorni, a comparire avanti la commissione.